Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — ROMA - Sabato, 25 giugno 1927 - ANNO V — **Numero 146**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1252.

LEGGE 16 giugno 1927, n. 943.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I.

Stato di previsione del Ministero delle finanze.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *A*).

Art. 2.

Per gli effetti di che all'art. 40 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate *spese obbligatorie e d'ordine* quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

Art. 3.

Per il pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, i Ministri potranno autorizzare aperture di credito a favore dei funzionari da essi dipendenti, ai termini dell'art. 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 4.

I capitoli della parte passiva del bilancio, a favore dei quali è data facoltà al Governo di inscrivere somme con decreti Reali, in applicazione del disposto dall'art. 41, primo comma, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 3 annesso alla presente legge.

Art. 5.

I capitoli della parte passiva del bilancio, a favore dei quali è data facoltà di inscrivere somme mediante decreti del Ministro per le finanze, ai sensi del secondo comma dell'art. 41 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 4 allegato alla presente legge.

Art. 6.

L'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 4 del R. decreto 8 luglio 1925, n. 1172, relative alla riduzione di ruoli organici, è sospesa fino a quando abbia avuta piena e completa attuazione il riordinamento della organizzazione interna dei servizi presso ciascuna Amministrazione, stabilito dall'art. 4 del R. decreto 16 agosto 1926, n. 1387, sul divieto di assunzione di nuovo personale nell'Amministrazione dello Stato.

Art. 7.

Per l'esercizio finanziario 1927-28 alle spese per i servizi del Ministero delle corporazioni, istituito col R. decreto 2 luglio 1926, n. 1131, sarà provveduto con appositi stanziamenti inscritti nello stato di previsione del Ministero delle finanze.

Art. 8.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 del R. decreto 20 ottobre 1925, n. 1932, la sovvenzione da somministrare dal Tesoro all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, secondo le norme fissate nella lettera *b*) dello stesso art. 2, per i pagamenti da effettuare dalla medesima Amministrazione per le spese straordinarie di cui all'art. 21 della legge 7 luglio 1907, n. 429, è fissata, per l'esercizio 1927-28, in L. 350,000,000.

Art. 9.

L'efficacia di tutte le disposizioni emanate in conseguenza della guerra, che hanno autorizzato le concessioni di indennità temporanee mensili, soprassoldi od altri assegni, indennità o miglioramenti economici, sotto qualsiasi forma o denominazione, a favore delle varie categorie di personale civile e militare dipendente dallo Stato, è prorogata fino a tutto l'esercizio finanziario 1927-28, nei modi e limiti in cui le disposizioni medesime, per effetto di successivi provvedimenti, siano rimaste in vigore al termine dell'esercizio finanziario 1926-27.

Art. 10.

Fermo il disposto degli articoli 180, 181, 182 e 183 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dell'art. 113 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, l'efficacia di tutte le disposizioni, non contrarie a quelle degli articoli citati, contenute nel decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, numero 1311, concernente le indennità di viaggio e di soggiorno, con le modificazioni apportate dal R. decreto 20 febbraio 1921, n. 221, e da successivi provvedimenti, è prorogata fino a tutto l'esercizio finanziario 1927-28.

Art. 11.

E' prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1927-28 la efficacia delle disposizioni dei Regi decreti 31 luglio 1919, n. 1304, e 7 settembre 1919, n. 1730, della legge 26 dicembre 1920, n. 1827, e del R. decreto 29 dicembre 1921, n. 1964, concernente le concessioni di assegni mensili a favore dei pensionati, nonchè delle disposizioni, riflettenti gli assegni medesimi, di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 10 del disegno di legge relativo allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1923-24, reso esecutivo con la legge 17 giugno 1923, n. 1263, sull'esercizio provvisorio del bilancio.

E' del pari prorogato a tutto l'esercizio finanziario 1927-28 l'assegno temporaneo mensile di cui al primo comma dell'art. 11 del R. decreto 28 agosto 1924, n. 1383, per i militari con diritto ad assegno di nona categoria, già liquidato o che potrà essere liquidato in base al disposto del 3° comma dell'art. 65 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, per gli esiti di ferite, lesioni od infermità derivanti da evento di servizio avvenuto anteriormente al 19 luglio 1923, e per loro successive modificazioni.

Art. 12.

E' estesa agli stati di previsione della spesa dei vari Ministeri per l'esercizio finanziario 1927-28 l'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 11 giugno 1925, n. 869, concernenti le variazioni di bilancio che possano occorrere durante l'esercizio stesso.

Art. 13.

L'Amministrazione del fondo di massa del corpo della Regia guardia di finanza è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *B*);

b) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *C*).

Per gli effetti di che all'art. 40 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine dell'Amministrazione del fondo di massa del corpo della Regia guardia di finanza quelle descritte nell'elenco n. 5, annesso alla presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 6, annesso alla presente legge, potrà l'Amministrazione del fondo di massa autorizzare aperture di credito a favore dei funzionari incaricati.

Capo II.

Stato di previsione dell'entrata.

Art. 14.

Il Governo del Re è autorizzato ad accertare ed a riscuotere, secondo le leggi in vigore, le imposte e le tasse di ogni specie, a provvedere allo smaltimento dei generi di privativa secondo le tariffe vigenti, e a far entrare nelle casse dello Stato le somme e i proventi che gli sono dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928, giusta lo stato di previsione per l'entrata, annesso alla presente legge (tabella *D*).

E' altresì autorizzato a rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pel suddetto esercizio.

Art. 15.

Il Ministro per le finanze ha facoltà di emettere buoni ordinari del Tesoro, secondo le norme che saranno stabilite con suo decreto.

Art. 16.

E' data facoltà al Governo di provvedere con l'emissione di buoni novennali o dei buoni ordinari, di cui al precedente art. 15, alla corresponsione, all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, della sovvenzione stabilita per spese straordinarie dal precedente articolo 8.

Art. 17.

E' approvato l'unito riepilogo da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa prevista per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928, cioè:

Riepilogo.

Entrata e spesa effettiva.

Entrata	L.	19,620,765,166.78
Spesa	»	19,329,270,094.91
Avanzo effettivo (+)	L.	291,495,071.87

Movimento di capitali.

Entrata	L.	2,232,877,355.31
Spesa	»	2,497,294,988.33
Eccedenza passiva —	L.	264,417,633.02

Riassunto generale.

Entrata	L.	21,853,642,522,09
Spesa	»	21,826,565,083.24
Avanzo finale (+)	L.	27,077,438.85

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

Volpi.

Visto, *Il Guardasigilli*: Rocco.

Riepilogo degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928, rettificati con le note di variazioni e con le variazioni apportate dalla Giunta generale del bilancio.

	Parte ordinaria	PARTE STRAORDINARIA			INSIEME		
	Entrate e spese effettive	Entrate e spese effettive	Movimento di capitali	Totale (Colonne 2 e 3)	Entrate e spese effettive	Movimento di capitali	Totale delle entrate e spese reali (Colonne 1 e 4)
	1	2	3	4	5	6	7
Spesa:							
Ministero delle finanze	7,117,133,451.37	2,635,214,098.18	2,402,366,584.90	5,037,580,683.08	9,752,347,549.55	2,402,366,584.90	12,154,714,134.45
Id. della giustizia e degli affari di culto	412,138,700 —	48,852,000 —	—	48,852,000 —	460,990,700 —	—	460,990,700 —
Id. degli affari esteri	64,578,000 —	59,640,000 —	—	59,640,000 —	124,218,000 —	—	124,218,000 —
Id. delle colonie	7,366,000 —	383,699,000 —	—	383,699,000 —	391,065,000 —	—	391,065,000 —
Id. dell'istruzione pubblica	1,155,635,880 —	203,204,029 —	632,750 —	203,836,779 —	1,358,839,909 —	632,750 —	1,359,472,659 —
Id. dell'interno	615,826,740 —	125,361,845 —	71,612 —	125,433,457 —	741,188,585 —	71,612 —	741,260,197 —
Id. dei lavori pubblici	366,517,200 —	846,582,700 —	10,000 —	846,592,700 —	1,213,099,900 —	10,000 —	1,213,109,900 —
Id. delle comunicazioni	221,247,875 —	66,470,100 —	—	66,470,100 —	287,717,975 —	—	287,717,975 —
Id. della guerra	2,432,731,300 —	341,927,745 —	2,400,000 —	344,327,745 —	2,774,659,045 —	2,400,000 —	2,777,059,045 —
Id. della marina	960,993,000 —	257,977,630 —	—	257,977,630 —	1,218,970,630 —	—	1,218,970,630 —
Id. dell'aeronautica	668,500,000 —	31,500,000 —	—	31,500,000 —	700,000,000 —	—	700,000,000 —
Id. dell'economia nazionale	239,580,598.75	66,592,202.61	91,814,041.43	158,406,244.04	306,172,801.36	91,814,041.43	397,986,842.79
	14,262,248,745.12	5,067,021,349.79	2,497,294,988.33	7,564,316,338.12	19,329,270,094.91	2,497,294,988.33	21,826,565,083.24
Entrata	19,356,691,618.03	264,073,548.75	2,232,877,355.31	2,496,950,904.06	19,620,765,166.78	2,232,877,355.31	21,853,642,522.09
Avanzo	+ 5,094,442,872.91	—	—	—	+ 291,495,071.87	—	+ 27,077,438.85
Disavanzo	—	— 4,802,947,801.04	— 264,417,633.02	— 5,067,365,434.06	—	+ 264,417,633.02	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

TABELLA A.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

Num.	CAPITOLI - Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Oneri generali dello Stato.	
	Debiti perpetui.	
1	Rendite consolidate 3, 3.50, 4.50 e 5 per cento e debiti perpetui diversi (Spesa obbligatoria)	3,292,860,792.05
2	Rendita per la Santa Sede	3,225,000 —
		3,296,085,792.05
	Debiti redimibili.	
3	Debiti redimibili diversi - Interessi e premi (Spesa obbligatoria)	229,537,872.06
4	Interessi sulle obbligazioni 7 per cento collocate negli Stati Uniti d'America (Regi decreti 18 e 19 novembre 1925, nn. 1964 e 1977) (Spesa obbligatoria)	175,000,000 —
		404,537,872.06
	Debiti variabili.	
5	Interessi di capitali diversi dovuti dal tesoro dello Stato (Spese fisse)	312,218 —
6	Interessi di buoni del tesoro ordinari e spese di negoziazione (Spesa obbligatoria)	241,000,000 —
7	Interessi di buoni del Tesoro quinquennali di cui al R. decreto 5 maggio 1916, n. 505; interessi di buoni del Tesoro settennali di cui ai Regi decreti 30 dicembre 1920, n. 1723, 8 settembre 1921, n. 1250, e 19 febbraio 1922, n. 560; interessi di buoni del Tesoro novennali di cui alla legge 6 luglio 1922, n. 915, ed ai Regi decreti 6 marzo 1924, n. 2351, 27 marzo 1925, n. 323, ed 11 giugno 1925, n. 871; premi sorteggiati e spese per provvigione, collocamento e distribuzione di buoni ed altre accessorie e premi per l'estinzione anticipata di buoni poliennali convertiti in obbligazioni del debito redimibile 4.75 per cento (Spesa obbligatoria)	487,000,000 —
8	Interessi di somme versate in conto corrente col tesoro dello Stato e interessi sulle anticipazioni ordinarie e straordinarie dell'Istituto di emissione (Spesa obbligatoria)	194,000,000 —
9	Certificati ferroviari di credito 3.50 e 3.65 per cento netto - Interessi (Spesa obbligatoria)	21,033,548.24
10	Interessi per titoli del debito pubblico austriaco prebellico stampigliati dal Governo italiano (R. decreto 3 novembre 1921, n. 1584)	4,000,000 —
11	Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al tesoro dello Stato giusta l'art. 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 - Interessi 3,75 per cento netto - (Spesa obbligatoria)	1,924,194.76
12	Annualità spettante alla Cassa dei depositi e prestiti, a tutto l'esercizio 1946-47, a norma dell'art. 3 dell'allegato *M*, approvato con l'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339 - Interessi - (31ª delle cinquanta annualità)	2,666,655.68
		951,936,616.68
	Annualità fisse, sovvenzioni e sussidi.	
13	Garanzie e sussidi a Società per concessioni di strade ferrate anteriore alla legge 30 aprile 1899, n. 168, e quote di prodotto ai concessionari di ferrovie comprese nella rete principale in esercizio dello Stato (Spesa obbligatoria)	8,500,809.74
14	Annualità dovute alla Società sub-concessionaria della ferrovia sicula occidentale, alla Società delle strade ferrate meridionali e alla Società per le strade ferrate del Mediterraneo	43,653,954.04

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
15	Annualità al comune di Napoli per l'assegno agli istituti di beneficenza di detta città (legge 12 maggio 1901, n. 164); annualità fissa e perpetua alla Congregazione di carità di Roma (legge 10 febbraio 1907, n. 25, art. 2)	505,000 —
16	Annualità e prestazioni diverse, comprese quelle relative ai beni provenienti dall'Asse ecclesiastico (Spese fisse ed obbligatorie)	3,890,000 —
17	Contributo ordinario a favore del Consorzio autonomo del porto di Genova (art. 13 della legge 12 febbraio 1903, n. 50 e art. 1 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 66)	4,500,000 —
		61,049,763.78
	Spese derivanti da assegnazioni o convenzioni speciali.	
18	Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (leggi 8 marzo 1904, n. 67, e 19 giugno 1913, n. 641), e prodotto della tassa supplementare di bollo applicata agli stipendi degli insegnanti elementari ai termini dell'art. 14 della legge 5 luglio 1908, n. 391, e da versarsi al fondo unico per l'educazione ed istruzione degli orfani degli insegnanti elementari presso la Cassa depositi e prestiti, giusta il disposto degli articoli 27 e 31 del regolamento approvato con R. decreto 10 giugno 1909, n. 612 (Spesa d'ordine)	100,000 —
19	Sussidio da corrispondersi all'Istituto nazionale per gli orfani degli impiegati civili ed all'Istituto nazionale Umberto I per gli orfani degli impiegati subalterni e degli operai delle pubbliche Amministrazioni (art. 19 della legge 19 giugno 1913, n. 641), e assegno a favore dell'orfanotrofio militare di Napoli in dipendenza dell'atto di transazione 20 gennaio 1914, tra l'Amministrazione del Tesoro e il detto Istituto per il ripristino dell'annua prestazione dovuta in virtù dell'art. 4 del R. decreto 2 gennaio 1819, inserito nella collezione delle leggi e decreti del Regno delle due Sicilie al n. 1449	337,750 —
20	Somma da pagarsi all'Amministrazione della Real Casa per la estensione al personale dell'Amministrazione stessa, dei miglioramenti economici concessi agli impiegati ed agenti governativi, e per stipendi, assegni e retribuzioni a favore del personale amministrativo, tecnico, d'ordine e subalterno addetto alla gestione dei beni retrocessi dalla Corona al Demanio dello Stato (Regi decreti 3 ottobre e 31 dicembre 1919, nn. 1792 e 2578) (Spesa obbligatoria)	6,000,000 —
21	Somma da corrispondersi alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, giusta l'articolo 4 del decreto Luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686	91,815 —
		6,529,565 —
	Spese per organi e servizi generali dello Stato.	
	Dotazioni.	
22	Dotazione della Corona (art. 1° del R. decreto 3 ottobre 1919, n. 1792)	11,250,000 —
23	Assegno a S. A. R. il Principe Ereditario Umberto di Savoia, Principe di Piemonte (legge 14 giugno 1925, n. 901)	2,000,000 —
24	Appannaggio a S. A. R. il Principe Emanuele Filiberto, duca d'Aosta (leggi 27 marzo 1890, n. 6698, serie 3ª, e 20 dicembre 1925, n. 2229)	1,000,000 —
25	Appannaggio a S. A. R. il Principe Tomaso Alberto Vittorio, duca di Genova (leggi 26 aprile 1883, n. 1292, serie 3ª, e 20 dicembre 1925, n. 2228)	1,000,000 —
		15,250,000 —
	Spese per le Camere legislative.	
26	Spese pel Senato del Regno	9,900,000 —
27	Spese per la Camera dei deputati	15,100,000 —
28	Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed a società di ferrovie private e di navigazione, dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento (Spesa obbligatoria)	4,906,554.80
		29,906,554.80

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	Presidenza del Consiglio dei Ministri.	
29	Personale di ruolo dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio dei Ministri (Spese fisse)	96,380 —
30	Assegni ed indennità di missione al personale dei Gabinetti e della Segreteria generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri	130,000 —
31	Premi di operosità e di rendimento al personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e degli uffici dipendenti e compensi al personale estraneo	130,000 —
32	Spese per l'ufficio stampa presso la Presidenza del Consiglio.	150,000 —
33	Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri	325,000 —
34	Funzioni pubbliche e feste governative	100,000 —
		931,380 —
	Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio.	
35	Personale della Consulta araldica	9,900 —
36	Spese pel servizio araldico (art. 10 del R. decreto 2 luglio 1896, n. 313)	27,220 —
37	Assegnazione a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta	1,000,000 —
38	Assegno a favore dell'Istituto centrale di statistica (art. 7, lettera *a*, della legge 9 luglio 1926, n. 1162)	2,000,000 —
39	Fondo per gli stipendi al personale di ruolo ed avventizio dell'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia da versare all'Istituto medesimo (legge 9 luglio 1926, n. 1162).	300,000 —
40	Fondo per studi e ricerche di carattere statistico, per contributi e spese per servizi statistici, da versare all'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia (legge 9 luglio 1926, n. 1162)	600,000 —
41	Spese pel funzionamento della Commissione suprema di difesa militare (R. decreto 20 dicembre 1923, n. 2957)	785,000 —
42	Premi di operosità e di rendimento al personale della Commissione Suprema di difesa	30,000 —
43	Stipendi ed altri assegni compresa l'indennità militare e l'indennità caro-viveri agli ufficiali in servizio presso la segreteria generale della Commissione Suprema di difesa e presso gli osservatori industriali	1,060,000 —
44	Somma da erogare a beneficio di istituzioni pei combattenti bisognosi	1,000,000 —
		6,812,120 —
	Servizi dipendenti dal Ministero delle Corporazioni.	
45	Stipendio di S. E. il Sottosegretario di Stato pel Ministero delle corporazioni	15,860 —
46	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	168,000 —
47	Indennità di missione al personale che presta servizio al Ministero delle corporazioni ed al personale estraneo all'Amministrazione, per servizi di ispezione	560,000 —
48	Premi di operosità e di rendimento al personale di altre Amministrazioni che presta servizio nell'interesse del Ministero delle corporazioni	500,000 —
49	Compensi al personale estraneo all'Amministrazione dello Stato per eventuali incarichi	420,000 —
50	Spese per Consigli e Commissioni	120,000 —
51	Spese casuali	210,000 —
52	Spese di telegrammi all'interno ed all'estero	22,000 —
53	Spesa per l'esercizio della vettura automobile per i servizi tecnici del Ministero delle corporazioni	20,000 —
		2,035,860 —
	Spese per la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.	
54	Indennità fissa agli ufficiali ed al personale civile e paga giornaliera ai militi di truppa in servizio presso il Comando generale e presso i dipendenti Comandi di zona, di gruppo di legioni, di legione e di coorte della Milizia	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	volontaria per la sicurezza nazionale ed agli ufficiali in servizio collettivo - Indennità agli ufficiali in servizio presso i comandi predetti rivestiti delle funzioni del grado immediatamente superiore - Indennità giornaliera agli ufficiali richiamati in servizio per scontare punizioni - Spesa per la somministrazione della razione pane ai capi squadra e militi, puniti di prigione (Regi decreti 15 marzo 1923, n. 967; 8 luglio 1923, n. 1597; 24 settembre 1923, n. 2146; 4 maggio 1925, n. 803; 23 ottobre 1925, n. 2068; 3 gennaio 1926, n. 51; 11 febbraio 1926, n. 223, e 11 aprile 1926, n. 663)	15,430,000 —
55	Diarie giornaliere eventuali agli ufficiali, ai graduati ed ai militi di truppa comandati a prestare servizio collettivo in occasione di chiamate o concentramenti per istruzione, riviste e funzioni di carattere statale, e relative spese di trasporto e di mantenimento - Spese pel noleggio di oggetti di casermaggio e per provvista di paglia per giacitura - Spese per le esercitazioni di tiro e provvista delle relative munizioni - Spese per le gare sportive; tasse d'iscrizione, sussidi e generi di conforto ai partecipanti; premi ai vincitori (R. decreto 11 febbraio 1926, n. 223)	11,000,000 —
56	Spese per la istruzione premilitare, assegni fissi ed indennità eventuali al personale in servizio permanente ed a quello incaricato della istruzione, provvista e manutenzione di indumenti per gli allievi, acquisto e manutenzione di materiale vario per la istruzione ginnastica, spese per i campi estivi e per le scuole istruttori, premi e medaglie agli allievi e spese diverse inerenti ai vari servizi dell'istruzione stessa	4,500,000 —
57	Fitto, manutenzione, riparazione ed adattamenti di locali per i Comandi	1,085,000 —
58	Indennità eventuali agli ufficiali ed ai militi per servizi isolati fuori di residenza	3,530,000 —
59	Impianti, manutenzione ed abbonamenti telefonici - Spese per la corrispondenza postale, telegrafica e telefonica - Riscaldamento degli uffici e comandi - Pulizia dei locali - Spese per il funzionamento della tipografia del Comando generale - Spese per la illuminazione dei locali - Abbonamento e provvista di giornali e pubblicazioni varie per gli uffici stampa - Provvista di carta, stampati, registri ed altri oggetti di cancelleria ed in genere spese di ufficio di qualsiasi natura cui non venga provveduto a cura del Provveditorato generale	3,000,000 —
60	Provvista, manutenzione e trasporto di vestiario e di materiali di equipaggiamento generale	11,000,000 —
61	Provvista, manutenzione e trasporto di mobili di ufficio; macchine da scrivere ed apparecchi di riproduzione celere; strumenti musicali; materiale sanitario e per le squadre di soccorso; materiali sportivi; materiali di casermaggio, insegne e materiali vari	1,000,000 —
62	Provvista di munizioni di prima dotazione e provviste, manutenzione e trasporto di armi e di buffetterie - Provvista, manutenzione, funzionamento e trasporto di vetture e di carri automobili e di biciclette	800,000 —
63	Spese per opere assistenziali; ricoveri nosocomiali; cure climatiche; ambulatori clinici; medicinali e materiale di medicazione; onori funebri - Rimborso al Ministero della guerra delle rette di mantenimento dei componenti la Milizia internati negli stabilimenti militari di pena	700,000 —
64	Contributi all'Opera di previdenza sociale per la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, anche per integrare le provvidenze di cui all'art. 2 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275	1,050,000 —
65	Assegni fissi per spese di ufficio, cancelleria, illuminazione e riscaldamento, trasporti e facchinaggio, forniture e manutenzione mobili e suppellettili	*per memoria*
66	Spese segrete inerenti ai servizi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale	600,000 —
67	Indennità e paghe agli ufficiali, capi squadra e militi e al personale civile della Milizia portuaria, indennità eventuali ai predetti per servizi collettivi ed isolati fuori residenza; indennità di rafferma e per funzioni di grado superiore, spese per educazione fisica, campi di istruzione e musica, vitto ed altre per la Milizia stessa	6,400,000 —
68	Manutenzione, riparazione, adattamento, fitto di locali per il Comando gruppo legioni ferrovieri (reparto Milizia portuaria) e per i Comandi dipendenti di Milizia portuaria; spese per automezzi, casermaggio, armamento, munizionamento, mobili di ufficio, macchine da scrivere ed altre per il funzionamento degli uffici; provvista e manutenzione vestiario	900,000 —

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
69	Premi per la repressione dei reati e spese segrete inerenti ai servizi della Milizia portuaria per la sicurezza nazionale.	120,000 —
70	Premi di operosità e di rendimento ai funzionari civili che prestano servizio presso il Comando generale della Milizia	35,000 —
		61,150,000 —
	Corte dei conti.	
71	Personale di ruolo (Spese fisse)	10,000,000 —
72	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti.	280,000 —
73	Sussidi al personale in attività di servizio e sussidi agli ex impiegati e loro famiglie	37,000 —
74	Fitto di locali	75,000 —
		10,392,000 —
	Avvocature erariali.	
75	Personale di ruolo (Spese fisse)	8,800,000 —
76	Assegni fissi per spese d'ufficio (Spese fisse)	200,000 —
77	Fitto di locali non demaniali (Spese fisse)	400,000 —
		9,400,000 —
	Spese generali di amministrazione.	
	Ministero e Intendenze di finanza.	
78	Personale di ruolo amministrativo, d'ordine e di servizio del Ministero e delle Intendenze, compreso quello proveniente dal cessato regime (Spese fisse)	40,000,000 —
79	Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e di servizio del palazzo delle finanze, della Corte dei conti e relative dipendenze, e paghe agli operai che vi sono addetti .	300,000 —
80	Spese per il normale funzionamento della biblioteca del Ministero	55,000 —
81	Assegni fissi per spese d'ufficio alle Intendenze, comprese le sezioni speciali del tesoro (Spese fisse)	1,100,000 —
82	Fitto di locali non demaniali per le Intendenze e spese di riparazioni gravanti l'Amministrazione (Spese fisse) .	500,000 —
		41,955,000 —
	Ragionerie delle Amministrazioni centrali e delle Intendenze di finanza.	
83	Personale di concetto e d'ordine delle ragionerie delle Amministrazioni centrali (Spese fisse)	15,000,000 —
84	Personale di ragioneria e d'ordine delle ragionerie delle Intendenze di finanza nonchè personale assimilato ex regime austriaco ed ex Stato Fiumano addetto alle ragionerie delle Intendenze	11,000,000 —
85	Retribuzione al personale straordinario, avventizio ed assimilato delle ragionerie centrali e delle ragionerie delle Intendenze di finanza, nonchè degli uffici dipendenti .	500,000 —
86	Premi di operosità e di rendimento al personale delle ragionerie centrali, delle ragionerie delle Intendenze di finanza, al personale di altre Amministrazioni in servizio presso le ragionerie medesime ed a quello addetto ai servizi di liquidazioni di guerra	735,000 —
87	Indennità di tramutamento al personale delle ragionerie delle Intendenze di finanza ed a quello di nuova nomina delle ragionerie centrali; indennità per recarsi al domicilio eletto agli impiegati delle ragionerie predette collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio; indennità di viaggio e soggiorno per missioni relative ai servizi dipendenti dalla Ragioneria generale dello Stato .	440,000 —
88	Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari delle ragionerie centrali, delle ragionerie delle Intendenze di finanza ed a quelli cessati dal servizio e loro famiglie, nonchè al personale subalterno addetto alle ragionerie centrali .	136,200 —
		27,811,200 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	Servizi del Tesoro.	
89	Personale delle Sezioni del tesoro presso le Intendenze di finanza e degli uffici di gestione e di controllo, della Regia Zecca e della Scuola dell'arte della medaglia (Spese fisse) .	12,000,000 —
90	Assegni fissi per spese d'ufficio alla tesoreria centrale e all'agente contabile dei titoli del Debito pubblico ed alla Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato (Spese fisse)	11,510 —
91	Spese per i servizi del tesoro, per trasporto fondi di tesoreria, acquisto di casseforti e recipienti per la conservazione di valori; pel funzionamento della Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato; per l'abbruciamento dei biglietti a debito dello Stato; pel servizio di vigilanza; per lo scarto degli atti degli uffici esterni del tesoro; retribuzioni ai diurnisti degli uffici del tesoro e della Cassa speciale; premio di prolungamento di orario a favore del personale degli uffici di controllo del tesoro, presso l'officina di fabbricazione dei biglietti dell'Istituto di emissione e presso le cartiere; spese telegrafiche pel servizio di Regia tesoreria provinciale; aggio ed altre spese per l'accertamento e la riscossione delle entrate del tesoro; spesa da rimborsarsi ai Sindacati degli agenti di cambio per le comunicazioni giornaliere dei corsi dei cambi e delle rendite	3,000,000 —
92	Spese riservate a disposizione della Direzione generale del Tesoro	50,000 —
93	Spese generali d'esercizio della Zecca - Acquisti di macchine e di materie prime per le lavorazioni affidate alla Zecca - Riparazione e manutenzione dei locali	1,500,000 —
94	Mercedi, cottimi, retribuzioni di lavoro straordinario agli operai - Assicurazione alla Cassa nazionale per gli infortuni sul lavoro - Assicurazione contro la disoccupazione involontaria - Spese sanitarie - Assegni di malattia agli operai - Contributo dello Stato al personale operaio della Regia Zecca da versarsi alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali - Sussidi ai lavoranti di Zecca e loro superstiti, ed indennità varie e premi per prolungamento di orario al personale destinato alla Zecca	1,252,000 —
95	Scuola dell'arte della medaglia - Spese pel funzionamento della Scuola, premi e compensi per modelli di nuovi tipi di monete e di altre valute dello Stato - Premi di operosità e di rendimento o di economia ai salariati dello Stato - Spese per la Commissione artistica-tecnica-monetaria e per le Commissioni istituite per concorsi relativi all'arte della monetazione e della medaglia . .	59,000 —
96	Spese per l'accertamento presso le Intendenze di finanza e presso la Cassa depositi e prestiti della legittimità dei documenti prodotti per le operazioni di debito pubblico, per l'allestimento, spedizione e bollo dei titoli di debito pubblico e spese per comprovare la legittimità di circolazione dei titoli stessi	62,500 —
97	Spese di liti nell'interesse delle Amministrazioni del Tesoro, del Debito pubblico e dell'Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e degli altri uffici centrali non aventi capitolo proprio, e spese accessorie (Spesa obbligatoria)	8,000 —
98	Spese per la Commissione tecnica permanente di cui all'articolo 20 del regolamento 30 ottobre 1896, n. 508; per la Commissione permanente di cui all'art. 110 del testo unico di legge sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato col R. decreto 28 aprile 1910, n. 204; per la Commissione di cui all'art. 183, lettera *d*), del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, della legge sulle pensioni (art. 3 del decreto Luogotenenziale 22 gennaio 1918, n. 81), e per la Commissione costituita presso l'Amministrazione del Debito pubblico per la convalidazione dei titoli deteriorati a norma del decreto Luogotenenziale 6 gennaio 1916, n. 50	14,000 —
99	Spese di commissione, di cambio ed altre relative ai pagamenti, al movimento di fondi e di effetti ed alla negoziazione di titoli all'estero (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
100	Spese di commissione ed altre inerenti alla riscossione ed al versamento dell'indennità dovuta dal Governo cinese (Spesa obbligatoria) .	*per memoria*
101	Spese per i servizi del tesoro all'estero, per le delegazioni all'estero, per l'applicazione dell'*affidavit* e per telegrammi di borsa	300,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
102	Indennità di viaggio e di soggiorno agli ispettori del tesoro appartenenti al ruolo organico dell'Amministrazione centrale per missioni compiute nell'interesse dei servizi del tesoro e indennità di missione al personale di ruolo per la vigilanza sulla Banca d'Italia e sui Banchi di Napoli e di Sicilia; indennità di soggiorno all'estero, di missione e spese di ufficio pei vice ispettori e funzionari adibiti a servizi del tesoro; indennità di missione ai funzionari addetti al servizio informazioni e spese varie inerenti al servizio medesimo	600,000 —
103	Restituzione di somme indebitamente versate nelle Tesorerie dello Stato e rimborso ad amministrazioni diverse delle somme versate in conto crediti per condanne pronunziate dalla Corte dei conti o prima di dette condanne o per debiti accertati in via amministrativa ed accettati dai responsabili, quando si tratti di ricupero di somme non di pertinenza del bilancio (Spese d'ordine)	1,035,000 —
104	Rimborso di somme riscosse in eccedenza da Comuni, Provincie od Enti morali in confronto del contributo complessivo fissato per il mantenimento di scuole medie di Regia istituzione o convertite in Regie (art. 17 del regolamento approvato con R. decreto 15 settembre 1907, numero 652) (Spesa d'ordine)	100,000 —
105	Contributo alla Banca d'Italia in dipendenza dell'art. 11 della convenzione 13 giugno 1925 approvata col decreto Ministeriale 16 giugno 1925, n. 12428	2,250,000 —
		22,242,010 —
	Spese diverse.	
106	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze esclusi quelli delle ragionerie centrali e delle ragionerie delle Intendenze, al personale d'ordine e di servizio delle Regie avvocature erariali, ed al personale di altre Amministrazioni	1,520,000 —
107	Indennità per missioni e traslochi effettuati dai funzionari e subalterni dipendenti dall'Ufficio centrale del personale, dalla Corte dei conti, dalla Avvocatura generale erariale, dalla Direzione generale del Tesoro (escluse le missioni compiute dagli ispettori del tesoro appartenenti al ruolo organico dell'Amministrazione centrale nell'interesse dei servizi del tesoro e della vigilanza sugli istituti di emissione e quelle compiute nell'interesse dell'Officina carte-valori) e dalla Direzione generale delle pensioni di guerra; e per i viaggi al luogo di eletto domicilio di tutti i funzionari dell'Amministrazione finanziaria, esclusi quelli dipendenti dalla Ragioneria generale dello Stato, collocati a riposo e delle famiglie di funzionari ed agenti morti in attività di servizio	600,000 —
108	Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri ed al personale di basso servizio in attività di funzioni, dell'Amministrazione centrale e provinciale esclusi quelli del ruolo tecnico e dei servizi speciali dei monopoli industriali; sussidi ad impiegati già appartenenti all'Amministrazione delle finanze e del tesoro e loro famiglie .	700,000 —
109	Telegrammi di Stato e telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa obbligatoria)	1,300,000 —
110	Residui passivi eliminati a sensi dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
111	Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti.	70,000 —
112	Compensi ad estranei per incarichi e studi diversi nell'interesse dell'Amministrazione finanziaria	80,000 —
113	Spese casuali	60,000 —
114	Retribuzione al personale avventizio dipendente dall'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze (escluse le ragionerie centrali e le ragionerie delle Intendenze); dalla Corte dei conti e dalle avvocature erariali - Personale avventizio delle nuove provincie assunto secondo le norme del cessato regime - Retribuzione ai cottimisti .	10,000,000 —
115	Contributo dello Stato per l'iscrizione alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali del personale subalterno e di servizio delle Amministrazioni centrali dello Stato e per la costituzione di un fondo di riversibilità a favore delle vedove e degli orfani degli agenti del personale stesso (art. 3 della legge 8 luglio 1912, n. 750, e regolamento 1° agosto 1913, n. 1543, articoli 17 e 18) (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
		14,330,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	Debito vitalizio.	
	Pensioni ordinarie, indennità ed assegni.	
116	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	68,000,000 —
117	Pensioni ordinarie al personale del cessato regime . . .	33,000,000 —
118	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	200,000 —
119	Pensioni e indennità per una sola volta in luogo di pensione agli operai di ambo i sessi della Officina governativa carte-valori	300,000 —
120	Assegni di medaglie al valore a favore dei pensionati, degli impiegati civili in attività di servizio, degli ex militari provvisti di pensione dipendente da fatti anteriori alle guerre italo-turca e europea, e dei loro aventi diritto.	650,000 —
121	Pensioni e indennità agli operai delle manifatture dei tabacchi e dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri ed ai loro superstiti, giusta il R. decreto 31 dicembre 1925, n. 2383 (Spesa obbligatoria)	10,000,000 —
122	Pensioni e indennità agli operai delle saline ed ai loro superstiti giusta il R. decreto 31 dicembre 1925, n. 2383 (Spesa obbligatoria)	150,000 —
123	Pensioni e indennità agli operai delle coltivazioni dei tabacchi ed ai loro superstiti, giusta il R. decreto 31 dicembre 1925, n. 2383 (Spesa obbligatoria)	20,000 —
		112,320,000 —
	Spese per servizi speciali.	
	Spese comuni alle Amministrazioni esterne esclusa quella delle privative.	
124	Personale di ruolo delle Amministrazioni esterne del catasto e dei servizi tecnici, del demanio e delle tasse, del provveditorato, delle imposte dirette e delle dogane e delle imposte indirette	185,000,000 —
125	Assegni fissi per spese d'ufficio per le Amministrazioni esterne del catasto e dei servizi tecnici, del demanio e delle tasse, del provveditorato, delle imposte dirette e delle dogane e delle imposte indirette	4,200,000 —
126	Fitto di locali per le Amministrazioni esterne del catasto e dei servizi tecnici, del demanio e delle tasse, delle imposte dirette e delle dogane e delle imposte indirette .	4,741,030 —
		193,941,030 —
	Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici.	
127	Indennità di missione, spese per lavori a cottimo e indennità di cancelleria al personale di ruolo, straordinario, provvisorio ed avventizio per la formazione e conservazione del catasto; paghe ai canneggiatori; indennità di tramutamento al personale straordinario, provvisorio ed avventizio	7,000,000 —
128	Contributo dello Stato alla Cassa di previdenza per il personale tecnico, d'ordine e di servizio del catasto e dei servizi tecnici di finanza (Spesa obbligatoria) . . .	50,000 —
129	Indennità agli impiegati dei ruoli del già personale aggiunto, tecnico, d'ordine e di servizio in caso di cessazione dal servizio o in caso di morte alle loro vedove ed ai loro figli (Spesa obbligatoria)	200,000 —
130	Indennità e spese per la Commissione censuaria centrale .	20,000 —
131	Acquisto di strumenti, carta da disegno ed oggetti diversi, spese per la riproduzione zincografica delle mappe, manutenzione e riparazione d'istrumenti e materiale diverso, adattamento dei locali di ufficio, trasporti e spese per la formazione e conservazione del nuovo catasto . .	1,500,000 —
132	Indennità di viaggio e di soggiorno al personale di ruolo e spese per lavori a cottimo degli Uffici tecnici di finanza.	3,500,000 —
133	Indennità di tramutamento al personale di ruolo dell'Amministrazione esterna del catasto e dei servizi tecnici . .	100,000 —
		12,370,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	Amministrazione del demanio e delle tasse.	
	Spese comuni ai servizi del demanio e delle tasse.	
134	Costituzione di un fondo di invalidità e vedovanza a favore del personale degli uffici finanziari esecutivi già inscritti alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali (leggi 17 luglio 1910, n. 518, e 20 dicembre 1914, n. 1383, e R. decreto 18 giugno 1925, n. 1281) (Spesa obbligatoria)	200,000 —
135	Sussidi ai commessi e già commessi degli Uffici del registro e delle ipoteche e alle loro famiglie	6,000 —
136	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per reggenze di uffici esecutivi e per altre missioni compiute d'ordine dell'Amministrazione del demanio e delle tasse, e indennità di tramutamento al personale dell'Amministrazione esterna del demanio e delle tasse	3,000,000 —
137	Spese per lavori di sicurezza degli uffici esecutivi posti in locali di proprietà privata e di adattamento, e manutenzione dei locali stessi e spese per il tramutamento dei detti uffici	250,000 —
138	Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria)	618,000 —
139	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine)	15,000,000 —
		19,074,400 —
	Spese proprie dei servizi delle tasse.	
140	Aggio ai distributori secondari dei valori di bollo, escluso quello per la tassa di bollo sugli scambi; quota parte ai funzionari delle cancellerie ed agli ufficiali giudiziari sulle somme ricuperate dall'erario sui crediti inscritti nei campioni civili e penali delle cancellerie; rimborso al Ministero delle comunicazioni della spesa per vaglia di servizio per il versamento dei proventi; indennità di cassa e per maneggio di valori; spese per visite medico-fiscali e spese di assicurazione (Spesa obbligatoria)	14,000,000 —
141	Premi a funzionari di pubblica sicurezza, a graduati e agenti della forza pubblica e di finanza e ad altri per la scoperta e la repressione delle contraffazioni di bolli e valori bollati e dei furti a danno dell'Amministrazione delle tasse; per l'accertamento delle contravvenzioni alle tasse di bollo ordinarie comprese nella tariffa generale ed alle tasse sugli affari e spese relative	25,000 —
142	Spese generali di esercizio, funzionamento e gestione del deposito generale sussidiario dei valori bollati e dei magazzini compartimentali o provinciali. Indennità speciale di maneggio di valori ai funzionari incaricati. Sussidi di malattia agli operai di detti depositi. Spese di trasporto dei valori bollati dai depositi e dalle cartiere alle intendenze sedi di economato, ai magazzini del bollo ed agli uffici esecutivi. Spese d'ogni genere necessarie per l'impianto ed il regolare funzionamento delle macchine bollatrici e per il trasporto, le riparazioni e la sostituzione delle medesime. Rimborso delle spese di viaggio e indennità di missione ai funzionari che accompagnano le spedizioni di valori bollati ed ai funzionari ed operai che curano il servizio delle macchine bollatrici	2,400,000 —
143	Aggio ai distributori secondari delle pagelle scolastiche, spese per imballaggio, assicurazione, trasporto ed altre per le pagelle medesime	*per memoria*
144	Diritto addizionale spettante all'Ente autonomo per il teatro « Alla Scala » in Milano (art. 18 del decreto 4 maggio 1920, n. 567; decreto Ministeriale 29 dicembre 1920, numero 87888, e legge 29 agosto 1922, n. 1254) (Spesa d'ordine)	2,000,000 —
145	Quota del 90 per cento spettante alla Società concessionaria « Unione radiofonica italiana » sulle tasse dovute sugli apparecchi ed accessori radioelettrici di cui all'art. 15 del R. decreto 23 ottobre 1925, n. 1917 (Spesa d'ordine)	1,000,000 —
146	Quote spettanti ai Comuni sul provento della tassa sugli automobili, sui motocicli e sugli autoscafi ed alle Provincie sul prodotto della tassa sulle autovetture ed autocarri - Quota spettante ai Comuni sul provento della tassa di bollo sui biglietti d'ingresso ai teatri, ai cinematografi, agli spettacoli di varietà, caffè concerti, ecc. (legge 29 agosto 1922, n. 1254) (Spesa d'ordine)	20,000,000 —
147	Quota spettante alle Provincie a titolo di compartecipazione, nella misura massima del 10 per cento, sul provento della tassa di bollo sugli scambi (art. 19 del R. decreto 20 ottobre 1925, n. 1944) (Spesa d'ordine)	60,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
148	Spese per l'accertamento, la riscossione, ed il riscontro delle tasse di bollo sui biglietti d'ingresso ai cinematografi, sugli spettacoli e trattenimenti pubblici, sui conti dei caffè ed osterie; per la formazione degli elenchi degli esercenti per la riscossione della tassa sui conti dei caffè ed osterie; per la bollatura delle carte da giuoco; per la riscossione delle tasse per i servizi di audizione circolare ed in genere per la riscossione delle tasse di bollo e di concessioni governative; premi per la scoperta delle contravvenzioni relative alle tasse anzidette; spese per l'accertamento, la riscossione, l'amministrazione, ed il riscontro della tassa di bollo sugli scambi, compreso l'aggio agli industriali, commercianti ed esercenti, e premi per la scoperta delle relative contravvenzioni (Spesa obbligatoria)	10,000,000 —
149	Spese per il personale addetto alla vigilanza fiduciaria permanente istituita presso gli uffici del registro e spese varie inerenti alla esecuzione della vigilanza stessa e alla custodia dei valori bollati presso gli Istituti di credito	3,000,000 —
		112,425,000 —
	Spese proprie dei servizi del Demanio.	
150	Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali; spese per il personale avventizio salariato, indennità e mercedi, legna ed orto per le speciali gestioni patrimoniali dell'antico demanio	172,400 —
151	Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico demanio e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro	1,250,000 —
152	Spese per l'amministrazione, manutenzione e miglioramento delle speciali proprietà demaniali non amministrate dal Provveditorato generale - Beni della Corona, beni già della Corona tenuti in gestione provvisoria dall'Amministrazione del demanio e delle tasse, Mar Piccolo di Taranto, ecc.; spese di materiale per la parte che non è a carico degli affittuari delle miniere dell'isola d'Elba, pei servizi di Magione e delle annualità perpetue; spese per verifiche e delimitazione dei terreni di demanio pubblico; spese e passività relative ai beni provenienti da eredità vacanti devolute allo Stato ai sensi del decreto Luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686	690,000 —
		2,112,400 —
	Amministrazione dei canali riscattati (Canali Cavour).	
153	Indennità di missione ed assistenza ai lavori di manutenzione, di alloggio, di legna ed orto e diverse	44,000 —
154	Spese di amministrazione, miglioramento e manutenzione ordinaria e straordinaria, e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro; spese di materiale pel servizio amministrativo, tecnico e telegrafico	1,500,000 —
155	Canoni ed annualità passive (Spese fisse ed obbligatorie)	35,500 —
156	Spese per imposte e sovrimposte e aggio agli esattori delle imposte dirette per la riscossione delle entrate (Spesa obbligatoria)	1,000,000 —
		2,579,500 —
	Provveditorato generale dello Stato.	
	Amministrazione dei beni del Demanio.	
157	Stipendi ed assegni al personale addetto alle proprietà immobiliari del demanio (Spese fisse)	320,000 —
158	Sussidi agli agenti di custodia delle proprietà demaniali ed ai loro superstiti	8,000 —
159	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per missioni compiute nell'interesse dei servizi dipendenti dal Provveditorato generale	12,000 —
160	Spese di coazione e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria)	105,000 —
161	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine)	120,000 —
162	Contribuzioni fondiarie sui beni dell'antico demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale - Imposte consorziali - Contributo per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura (Spesa obbligatoria)	16,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
163	Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria e di miglioramento delle proprietà demaniali e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro	5,000,000 —
		21,565,000 —
	Servizi del Provveditorato per tutte le Amministrazioni.	
164	Spese d'ufficio, di cancelleria, illuminazione, riscaldamento, trasporti e facchinaggi, fornitura e manutenzione di macchine, di mobili e suppellettili, di macchine da scrivere e calcolatrici e materiali speciali, rilegature e diverse, comprese quelle per l'Istituto centrale di statistica .	17,950,000 —
165	Spese per registri, moduli, carta, spese di stampa e trasporti relativi, comprese le spese occorrenti per l'Istituto centrale di statistica, e spese varie inerenti agli stampati elettorali	60,000,000 —
166	Spese per le automobili pei servizi del Provveditorato generale dello Stato	60,000 —
167	Spese di gestione dei magazzini principali di Firenze, Milano, Napoli e Roma	540,000 —
168	Indennità di trasferimento, di viaggio e di soggiorno per missioni ed ispezioni riguardanti i servizi dipendenti dal Provveditorato generale dello Stato	150,000 —
169	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione e compensi ad estranei all'Amministrazione dello Stato per lavori straordinari relativi ai servizi del Provveditorato generale	150,000 —
170	Spese per l'amministrazione, stampa e pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale;* provvigione ai depositari per la vendita di pubblicazioni ufficiali e spese varie per pubblicità, propaganda, posta, vetture e spedizione (Spesa obbligatoria)	2,280,000 —
		81,130,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	Officina per la fabbricazione delle carte-valori.	
171	Indennità di trasferimento e di missione e rimborso viaggi al personale di ruolo pei servizi dell'officina, delle cartiere private, e premi per prolungamento d'orario, giusta il R. decreto 22 giugno 1924, n. 1063 - Compensi ordinari e straordinari al personale diurnista, avventizio e assimilato addetto ai servizi delle carte-valori	400,000 —
172	Mercedi, cottimi, premi, retribuzione di lavoro straordinario agli operai - Spese sanitarie e assegni di malattia - Assicurazione degli operai alla Cassa nazionale per gli infortuni degli operai sul lavoro - Assicurazione contro la disoccupazione involontaria - Contributo dello Stato per gli operai dell'officina governativa carte-valori da versarsi alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali; sussidi agli operai e loro superstiti	5,500,000 —
173	Spese per la gestione dell'Officina carte-valori (acquisto di materie prime e di macchine, spese generali, ecc). Riparazione e manutenzione dei locali	14,500,000 —
		20,400,000 —
	Amministrazione delle imposte dirette.	
174	Indennità di missione e di trasloco nell'interesse del servizio delle imposte dirette	2,500,000 —
175	Spese per la sistemazione dei locali di proprietà privata, in uso degli uffici delle imposte	40,000 —
176	Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali; spese d'indole amministrativa riflettenti la conservazione del catasto presso gli uffici distrettuali delle imposte dirette; spese per la gestione e le verifiche delle esattorie comunali e delle ricevitorie provinciali (Spesa obbligatoria)	75,000 —
177	Diritto di scritturazione e diritto fisso stabiliti in aggiunta ai diritti catastali dall'art. 2 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 18, ed un terzo dei diritti catastali sui certificati, copie ed estratti richiesti con urgenza di cui all'art. 3 del decreto medesimo, devoluti al personale degli uffici distrettuali delle imposte	1,700,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
178	Spese e premi pel servizio di accertamento e per la ricerca di materia imponibile nella applicazione delle diverse imposte ordinarie e straordinarie	500,000 —
179	Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281 (Spesa obbligatoria)	2,500 —
180	Spese di coazioni e di liti (Spesa obbligatoria) . . .	130,000 —
181	Spese pel funzionamento delle Commissioni di prima e seconda istanza per la risoluzione dei reclami inerenti alla applicazione delle imposte dirette e delle Commissioni istituite dall'art. 27 della legge 15 luglio 1906, n. 383, per gli accertamenti di cui all'art. 2 della legge 9 luglio 1908, n. 434 (Spesa obbligatoria)	2,000,000 —
182	Spese per il pagamento delle competenze spettanti ai membri della Commissione centrale per le imposte dirette e dei premi di operosità e di rendimento agli impiegati addetti alla segreteria, compreso il personale subalterno .	250,000 —
183	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine)	100,000,000 —
		107,197,500 —
	Corpo della Regia guardia di finanza.	
184	Stipendi, paghe, razioni viveri agli allievi, indennità fisse ed eventuali, assegni di primo corredo, contributo alla spesa vestiario e premi speciali; premi di rafferma ai sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza, giusta l'art. 11 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281 . .	200,000,000 —
185	Compensi e sussidi alla guardia di finanza e sussidi agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza collocati a riposo, e loro superstiti . .	100,000 —
186	Casermaggio, materiali, illuminazione e riscaldamento delle caserme, comunicazioni, trasporti, siepi metalliche al confine, preparazione alla mobilitazione, mantenimento della scuola allievi ufficiali; spese di giustizia, risarcimenti ed altre per la Guardia di finanza	9,000,000 —
187	Spese pei servizi di polizia tributaria (art. 29 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281)	300,000 —
188	Assegni, retribuzioni, salari, indennità varie e premi al personale famigliare delle scuole allievi ufficiali e sottufficiali e al personale operaio addetto all'azienda del casermaggio per le guardie di finanza; indennità di missione agli impiegati civili; indennità di tramutamento e di servizio per l'istruzione militare del personale presente al Corpo e richiamato (legge 27 luglio 1912, n. 660) - Consigli e Commissioni di disciplina e di esami di avanzamento; premi e spese per arresti di disertori della guardia di finanza e per l'educazione fisica dei militari del Corpo; spese funebri nei casi in cui queste sono a carico dello Stato	300.000 —
189	Spese per la vigilanza finanziaria in mare, nei laghi e sulla laguna; acquisto e noleggio di galleggianti, di macchine, attrezzi e materiali e altre spese pel mantenimento e l'esercizio dei galleggianti erariali, dei magazzini, degli scali e delle officine relative	3,900,000 —
190	Retribuzioni e compensi regolamentari al personale di macchina e di officina addetto al naviglio per la vigilanza finanziaria, ai consegnatari dei materiali, ed al personale dirigente e d'amministrazione, mercedi al personale operaio assunto a giornate, premi di assicurazione del personale operaio contro gli infortuni sul lavoro, spese di cura per gli operai infortunati, ed altre spese inerenti alla gestione del personale suddetto; retribuzione al personale estraneo per prestazioni nell'interesse del naviglio	1,300,000 —
191	Costruzione di casotti, lavori di manutenzione e sistemazione dei fabbricati ad uso di caserme delle guardie di finanza	3,000,000 —
192	Pagamento ai Ministeri della guerra e della marina per la spesa del mantenimento delle guardie di finanza incorporate nella compagnia di disciplina o detenute nel carcere militare e per concorso alle spese di giustizia militare	300,000 —
193	Pagamento delle rette di ospedalità pei sottufficiali e militari di truppa ricoverati in luoghi di cura (art. 25 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281); acquisto di oggetti e di materiali sanitari per le infermerie e per i reparti - Retribuzioni e indennità agli ufficiali medici del Regio esercito non a disposizione del Ministero delle finanze, incaricati del servizio sanitario presso i reparti del Corpo; ai medici	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	civili con convenzione ed a quelli che sono chiamati di volta in volta - Profilassi contro le malattie infettive e veneree; mezzi meccanici di difesa contro la malaria - Disinfezioni nei reparti ed altre spese riguardanti il servizio sanitario - Rimborso spese di cura e di mantenimento dei militari della Regia guardia di finanza ricoverati nelle infermerie del Corpo e negli stabilimenti sanitari militari e civili per ferite riportate in guerra o in servizio o per causa del servizio stesso (R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3171) (Spesa obbligatoria)	3,200,000 —
194	Fitto di locali in servizio della Guardia di finanza compresi i magazzini di mobilitazione (Spese fisse)	5,000,000 —
		226,400,000 —
	Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette	
	Spese generali.	
195	Sussidi agli operai ed agenti dell'Amministrazione delle dogane ed imposte indirette .	7,000 —
196	Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando; prelevamento di campioni; indennità di trasferta; premi per la scoperta delle contravvenzioni; trasporto dei corpi di reato; spese per l'esercizio della vigilanza diretta a reprimere la fabbricazione ed il commercio dei vini artificiali ai sensi del decreto Luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 729, e spese per la vigilanza diretta a reprimere le frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario o di prodotti agrari (art. 65 del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2033)	200,000 —
197	Indennità di trattamento al personale civile dell'Amministrazione esterna delle dogane e delle imposte indirette e indennità di viaggio e soggiorno per missioni nell'interesse dei servizi delle dogane e imposte indirette; indennità alle guardie di finanza pei servizi delle imposte di fabbricazione, indennità ai sottufficiali della Guardia di finanza per la reggenza delle piccole dogane; competenze ai membri delle Commissioni per le imposte di fabbricazione e della Commissione centrale del dazio consumo .	5,875,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
198	Acquisto di materiale e pubblicazioni scientifiche e altre spese pei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette	170,000 —
199	Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto di generi e oggetti confiscati, nonchè le altre processuali da anticiparsi dall'erario e le indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali (Spesa obbligatoria)	100,000 —
		6,352,000 —
	Imposte di fabbricazione.	
200	Aggio agli esattori, ed ai ricevitori provinciali e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione per le imposte di fabbricazione (Spesa d'ordine)	30,000 —
201	Restituzione di imposte di fabbricazione sui prodotti esportati, restituzione dell'imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie e restituzione d'imposte indebitamente percepite (Spesa obbligatoria)	10,000,000 —
202	Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti, acquisto di materiale per il suggellamento di meccanismi e per l'adulterazione degli spiriti adoperati nelle industrie, e spese per l'accertamento delle imposte di fabbricazione .	7,000,000 —
203	Mercedi al personale operaio delle imposte di fabbricazione incaricato dell'applicazione dei congegni meccanici e loro riparazione	70,000 —
204	Costruzione, manutenzione, sistemazione di fabbricati relativi alle imposte di fabbricazione	35,000 —
		17,135,000 —
	Dogane.	
205	Mercedi alle visitatrici doganali	584,000 —
206	Indennità di giro per ispezioni e indennità per maneggio di denaro (Spese fisse)	85,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
207	Indennità agli impiegati ed agenti doganali per servizi notturni e per trasferte, servizi disagiati o per disagiata residenza, indennità, compreso il cambio agli impiegati ed agenti residenti in dogane situate in territorio estero	3,000,000 —
208	Acquisto delle materie prime per la fabbricazione ed applicazione dei contrassegni doganali e di materiale speciale ad uso delle dogane e loro trasporto; illuminazione delle barriere doganali - Noleggio di barche ed altri mezzi di trasporto per uso dei direttori di dogana, mercedi al personale operaio straordinario addetto all'applicazione dei contrassegni doganali; assegno agli uffici non doganali incaricati della emissione delle bollette di legittimazione; spese di facchinaggio - Spese per acquisto di marche per l'assicurazione obbligatoria delle visitatrici doganali contro l'invalidità e la vecchiaia e la disoccupazione involontaria (Regi decreti 30 dicembre 1923, nn. 3158 e 3184) e spese per visite mediche ordinate d'ufficio pel personale delle dogane	600,000 —
209	Costruzione di caselli doganali, manutenzione e sistemazione dei fabbricati delle dogane, spese per impianti, di materiale fisso, di condutture di acqua, di riscaldamento e di illuminazione di edifici doganali e di barriere	1,000,000 —
210	Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali (Spesa obbligatoria)	85,000 —
211	Spese per il Collegio dei periti doganali, competenze ed indennità di viaggio; spese per facchinaggio, raccolta di disegni, studi per merci, per il funzionamento del servizio dell'Ufficio tecnico delle dogane - Spese per imballaggio e spedizione di campioni - Acquisto di libri, campioni, utensili, strumenti ed oggetti per il campionario e spese per la loro manutenzione; spese pel mantenimento del corso annuale d'istruzione tecnica degli impiegati doganali; contributi dell'Amministrazione finanziaria alla costituzione ed al mantenimento di istituti internazionali attinenti alla legislazione doganale ed alle statistiche commerciali	100,000 —
212	Premi di operosità e di rendimento al personale addetto ai lavori occorrenti per la rilevazione, raccolta e revisione dei dati statistici del commercio con l'estero, e della navigazione - Compensi a persone estranee all'Amministrazione dello Stato adibite ai lavori predetti	350,000 —
213	Restituzione di diritti all'esportazione; restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette di temporanea importazione ed esportazione e per bollette a cauzione di merci in transito, e pagamento al comune di Savona delle somme riscosse per tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona (Spesa d'ordine ed obbligatoria)	25,000,000 —
		30,804,000 —
	Dazi di consumo.	
214	Spese diverse per l'applicazione dell'addizionale governativo al dazio consumo sulle bevande vinose e alcooliche e sulla birra di cui al R. decreto 13 febbraio 1925, n. 117, premi al personale delle Amministrazioni comunali, agli appaltatori e al dipendente personale	500,000 —
215	Premi di operosità e rendimento al personale dipendente dallo Stato, per lavori straordinari inerenti all'applicazione dell'addizionale governativo, al dazio consumo sulle bevande vinose ed alcooliche e sulla birra di cui al Regio decreto 13 febbraio 1925, n. 117	200,000 —
		700,000 —
	Amministrazione delle privative.	
	Spese generali.	
216	Personale del ruolo tecnico e di servizi speciali per le privative (tabacchi e sali)	26,500,000 —
217	Indennità di trasferimento e di missione pel servizio di ispezione compartimentale e di zona delle privative	225,000 —
218	Assegni fissi per spese d'ufficio per gli uffici delle privative e spese per acquisto di macchine da scrivere ed altro materiale riguardante il servizio di ispezione compartimentale e di zona delle privative	645,000 —
219	Fitto di locali per i servizi delle privative (Spese fisse)	2,210,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
220	Spese per la pubblicazione e diffusione di notizie nell'interesse dell'Amministrazione delle privative e per l'acquisto di libri, abbonamenti, pubblicazioni periodiche e traduzioni occorrenti all'Amministrazione centrale; spese per la partecipazione ad esposizioni, mostre e fiere campionarie; spese varie e di rappresentanza	180,000 —
221	Sussidi al personale degli impiegati delle privative (tabacchi e sali) ed a quello salariato in servizio dell'Amministrazione esterna delle privative, a coloro che hanno appartenuto ai personali medesimi e ai superstiti di questi	70,000 —
222	Premi di operosità e rendimento ad impiegati ed agenti per i servizi inerenti alla scoperta e repressione del contrabbando ed alla esecuzione della polizia fiscale nell'interesse delle privative; spese per otturamento delle sorgenti salse e di vigilanza sugli stabilimenti che producono sale o lo impiegano a prezzo di costo, ed altre per impedire la produzione naturale e clandestina del sale	50,000 —
223	Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto dei generi e oggetti confiscati, come pure le altre processuali da anticiparsi dall'erario e le indennità a testimoni, a periti, e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali (Spesa obbligatoria)	50,000
		29,930,000 —
	Tabacchi.	
224	Indennità di tramutamento, di giro e di disagiata residenza agli impiegati, ai salariati ed alla guardia di finanza addetta al servizio delle coltivazioni, delle manifatture e dei magazzini per i tabacchi greggi - Indennità di viaggio e di soggiorno per missioni inerenti ai servizi degli uffici suddetti - Indennità regolamentari e premi per prolungamento d'orario e per incarichi e servizi speciali inerenti al funzionamento degli uffici medesimi	5,000,000 —
225	Paghe e soprassoldi per incarichi e servizi speciali agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, ed ai salariati delle coltivazioni dei tabacchi - Soprassoldi agli operai e salariati, per prolungamento dell'orario normale di lavoro nell'interesse degli stabilimenti e coltivazioni suddette - Congedi indennizzati - Premi di operosità e di rendimento o di economia - Gratificazioni - Indennità di tramutamento e di missione - Sussidi di infermità - Sussidi agli operai richiamati o trattenuti alle armi ed alle loro famiglie - Indennizzi di licenziamento - Contributo alla Cassa nazionale per gli infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale inscritto alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, alla Cassa di maternità e alla Cassa di assicurazione contro la disoccupazione involontaria (Spesa obbligatoria)	107,500,000 —
226	Acquisto e trasporto di macchine, strumenti, materiali diversi, concimi e semi, e altre spese di varia indole per le coltivazioni sperimentali, i campi dimostrativi e i servizi dell'Istituto didattico e sperimentale - Borse di studio per la preparazione di particolari maestranze specializzate nella tabacchicoltura	250,000 —
227	Compra di tabacchi e relative spese accessorie, premi e concorsi di Stato per la coltivazione indigena del tabacco; lavori di bottaio e facchinaggi; indennità, spese per informazioni e missioni all'estero; spese di ricevimento per campionamento e perizia dei tabacchi e per il funzionamento delle agenzie governative e loro succursali all'estero incaricate del servizio d'informazioni sulla coltura e sul commercio del tabacco per gli eventuali acquisti diretti da farsi a norma dell'art. 10 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Spesa obbligatoria)	560,000,000 —
228	Trasporto di tabacchi e di materiali diversi, indennità di missione e spese nell'interesse e per l'esecuzione di tali trasporti (Spesa obbligatoria)	19,000,000 —
229	Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, materiali diversi e recipienti; provvista di combustibili e di altri articoli, fornitura d'acqua, di energia elettrica e di gas per le agenzie e gli uffici delle coltivazioni di tabacco, per le manifatture ed i magazzini dei tabacchi greggi - Spese di assistenza medica, di medicinali, di visite medico-collegiali e altre di varia indole occorrenti alle agenzie, opifici ed uffici suddetti, comprese quelle per indennità d'ufficio al personale preposto a riparti e zone di vigilanza e pel mantenimento delle sale di allattamento e custodia dei bambini delle operaie e per gli asili infantili	28,965,000 —
230	Manutenzione, adattamento e miglioramento dei fabbricati in servizio dell'azienda dei tabacchi ed ampliamento dei fabbricati medesimi anche per abitazione del personale -	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	Canoni, contributi e spese per costruzioni, adattamento, manutenzione di aree e strade di accesso, canali e fogne annesse od in uso agli edifici dell'azienda dei tabacchi .	4,000,000 —
231	Spese e premi di gestione e di controllo per l'esercizio diretto delle rivendite di Stato di tabacchi nazionali ed esteri (Spesa d'ordine)	695,000 —
232	Premi di operosità e di rendimento per la gestione ed il controllo delle rivendite di Stato dei tabacchi nazionali ed esteri in esercizio diretto	25,000 —
233	Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti (Spesa d'ordine)	100,000 —
		725,535,000 —
	Sali.	
234	Paghe e soprassoldi per incarichi e servizi speciali agli operai delle saline, ed ai salinari di Cervia e di Pirano; mano d'opera per adulterare i sali che si vendono a prezzo di eccezione, soprassoldi agli operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro nell'interesse degli stabilimenti suddetti - Congedi indennizzati - Premi di operosità e rendimento o di economia - Gratificazioni - Indennità di trasferimento e di missione - Sussidi di infermità - Sussidi agli operai richiamati o trattenuti alle armi ed alle loro famiglie - Indennità di licenziamento - Contributo alla Cassa nazionale per infortuni sul lavoro e contributo dello Stato per il personale inscritto alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, alla Cassa nazionale di maternità ed alla Cassa sociale di risparmio fra gli operai della Salina di Lungro ed alla Cassa di assicurazione contro la disoccupazione involontaria (Spesa obbligatoria)	13,500,000 —
235	Indennità ai rivenditori di generi di privativa pel trasporto dei sali (Spesa d'ordine)	8,500,000 —
236	Indennità di tramutamento, di giro, di disagiata residenza, di cavalcatura, e per le funzioni di economo-cassiere; premi per prolungamento di orario e per servizi speciali al personale delle saline - Indennità di viaggio e di soggiorno per missioni inerenti ai servizi degli uffici suddetti	500,000 —
237	Manutenzione, adattamento e miglioramento delle saline e degli annessi fabbricati; nuove costruzioni per i servizi delle saline ed a uso di abitazione del personale addettovi; acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, materiali diversi e recipienti; provvista di combustibili, di articoli e sostanze speciali per la produzione, la condizionatura e la sofisticazione dei sali e per usi vari; fornitura di acqua, di energia elettrica e di gas per le saline - Spese di assistenza medica, di medicinali, di visite medico-collegiali, per trasporto degli impiegati dai centri abitati agli stabilimenti, per servizio religioso ed insegnamento elementare inferiore, per assicurazione incendi ed altre di varia indole	6,000,000 —
238	Compra dei sali compresi i canoni e le spese inerenti ai fondi saliferi di Cervia e di Pirano già di proprietà privata (Spesa obbligatoria)	1,000,000 —
239	Trasporto di sali e di materiali diversi; acquisto, nolo e riparazione di materiale fisso e mobile, indennità di missione, e spese nell'interesse e per l'esecuzione di tali trasporti (Spesa obbligatoria)	38,000,000 —
240	Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero - Art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445, e art. 22 della legge 2 aprile 1886, n. 3754 (Spesa d'ordine) . .	170,000 —
241	Spese per il servizio di somministrazione gratuita del sale ai pellagrosi; costo del sale così somministrato ed indennità proporzionali spettanti ai rivenditori di generi di privativa che hanno eseguito la suddetta somministrazione (Spesa obbligatoria)	50,000 —
		67,720,000 —
	Tabacchi e sali (Spese promiscue).	
242	Aggio a titolo di stipendi ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e assegni speciali ai reggenti provvisori degli uffici di vendita (Spesa d'ordine)	2,500,000 —
243	Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei tabacchi e dei sali; premi alle Società per l'assicurazione globale dei generi di monopolio contro i danni dell'incendio e del furto; e spese per operazioni speciali inerenti	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	alla vendita dei tabacchi e dei sali stessi nei magazzini di deposito incaricati dello smercio diretto dei detti generi alle rivendite (Spesa d'ordine)	17,000,000 —
244	Spese inerenti ai servizi dei magazzini di deposito dei tabacchi e dei sali e degli uffici di vendita e delle rivendite; spese per adattamento, manutenzione e riparazione di locali, per acquisto, manutenzione e riparazione di istrumenti da pesare, attrezzi, articoli e materiali diversi; per indennità di tramutamento, di missione, di disagiata residenza e premi per prolungamento d'orario; per assegni speciali agli incaricati della gerenza delle sezioni di deposito e di vendita e per servizi di vigilanza notturna permanente ai locali dei depositi e sezioni di deposito, da affidare a privati; per visite medico-collegiali	620,000 —
245	Paghe e soprassoldi per incarichi e servizi speciali agli operai in servizio dei magazzini di deposito dei prodotti dei monopoli industriali (tabacchi e sali); soprassoldi agli operai per prolungamento di orario normale di lavoro nell'interesse dei magazzini suddetti - Congedi indennizzati - Premi di operosità e di rendimento o di economia - Gratificazioni - Indennità di trasferimento e di missione - Sussidi di infermità - Indennizzi di licenziamento - Contributo alla Cassa nazionale per infortuni sul lavoro - Contributo dello Stato per il personale dei detti magazzini iscritto alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali per assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia degli operai e contro la disoccupazione involontaria (Spesa obbligatoria)	1,500,000 —
246	Rimborso al Ministero delle comunicazioni della spesa derivante dalla esenzione di tassa sui vaglia postali di servizio relativi a versamenti di prodotti di monopolio dei sali e tabacchi	4,258,287 —
		25,878,287 —
	Fiammiferi, apparecchi di accensione, cartine e tubetti per sigarette.	
247	Acquisto, perizia, condizionatura e trasporto delle pietrine focaie; paghe agli operai per il condizionamento dei pacchi postali delle pietrine focaie e per il collaudo dei fiammiferi; spese per materiali e trasporti diversi; canone pei vaglia postali di servizio (Spesa obbligatoria) . . .	75,000 —
248	Indennità di missione per la vigilanza alle fabbriche di apparecchi di accensione, pietrine focaie e di fiammiferi ed altre indennità di missione riguardanti tale ramo di servizio delle privative	150,000 —
249	Indennità ai procuratori del registro e del bollo sulla vendita delle marche; indennità e minute spese per la vigilanza delle fabbriche e per le operazioni di importazioni delle cartine e dei tubetti per sigarette; indennità di viaggio e di soggiorno per missioni nell'interesse del servizio - Rimborso delle marche restituite dai fabbricanti ed importatori all'Amministrazione - Spese per acquisti di materiale da imballaggio e diverse per spedizione, assicurazione, *scorta* e trasporto delle marche, per stampati, pubblicazioni e diverse	155,000 —
		380,000 —
	Chinino di Stato.	
250	Compra dei sali di chinino da lavorare o trasformare, compresi i sali di chinino nelle corteccie di china e spese occorrenti per la lavorazione; trasformazione e condizionatura dei detti sali - Spese di costruzione e adattamento dei laboratori e magazzini ad uso dell'azienda medesima - Retribuzioni, paghe e soprassoldi per incarichi e servizi speciali al personale tecnico, contabile e operaio addetto all'azienda del chinino; soprassoldi agli operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro nell'interesse dell'azienda; mercedi e sussidi agli operai ammalati; indennità di licenziamento ed indennizzi per infortuni sul lavoro; contributo dello Stato pel personale a mercede giornaliera inscritto alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali ed alla Cassa di assistenza contro la disoccupazione involontaria (Spesa obbligatoria)	10,000,000 —
251	Spese permanenti e transitorie occorrenti alla gestione del chinino; premi per prolungamento di orario; spese per analisi di controllo per la propaganda antimalarica e per il trasporto nel Regno dei preparati chinacei destinati alla vendita; rimborso al Ministero delle comunicazioni della spesa derivante dall'esenzione di tassa sui vaglia postali di servizio; indennità di missione; compensi per lavori e servizi eseguiti da estranei nell'interesse della azienda del chinino; manutenzione di locali . . .	500,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
252	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione centrale e provinciale per lavori eseguiti nell'interesse dell'azienda del chinino	60,000 —
253	Sussidi al personale di ruolo e fuori ruolo compresi gli operai, in servizio dell'azienda del chinino, a coloro che hanno appartenuto ai personali medesimi ed ai superstiti di questi	3,000 —
254	Aggio di rivendita dei preparati chinacei ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso delle privative e ai farmacisti, medici e rivenditori (Spesa d'ordine)	500,000 —
255	Sussidi e premi per diminuire le cause della malaria (articoli 1 e 2, sub-5 della legge 19 maggio 1904, n. 209)	3,000,000 —
256	Spese di esercizio della piantagione dell'albero della china in Giava, comprese quelle per costruzione di fabbricati e depositi e loro manutenzione	1,250,000 —
		15,313,000 —
	Lotto.	
257	Spese e rimunerazioni per le estrazioni, per gli archivi segreti e i magazzini del lotto, e medaglia di presenza ai componenti la Commissione centrale per il conferimento dei banchi - Spese di liti e di giustizia penale, premi e spese per la repressione del lotto clandestino e sussidi al personale ausiliario - Indennità di funzionamento degli archivi suddetti e per maneggio di valori - Spese di varia indole per i servizi del lotto - Concorso obbligatorio per costituzioni di doti ad alcuni istituti di beneficenza in Napoli - Corresponsioni ai gestori del lotto a titolo di parziale indennizzo per le spese di fitto dei locali dei banchi e sussidi ai ricevitori in caso di trasferimento (articoli 7 e 8 del R. decreto 31 ottobre 1921, n. 1520)	500,000 —
258	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione centrale e provinciale per lavori eseguiti nell'interesse del Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto ai sensi dell'art. 63 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290	10,000 —
259	Aggio di esazione e complemento di aggio per la gestione delle collettorie (Spesa d'ordine)	38,000,000 —
260	Vincite al lotto (Spesa obbligatoria)	215,000,000 —
261	Fitto di locali (Spese fisse)	6,000 —
		253,516,000 —
	Fondi di riserva.	
262	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (art. 40 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato)	40,000,000 —
263	Fondi di riserva per le spese impreviste (art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato)	30,000,000 —
		70,000,000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese per organi e servizi generali dello Stato.	
	Contributi, concorsi, rimborsi e sussidi vari.	
264	Contributi, concorsi e sussidi vari dovuti per legge (Spesa obbligatoria)	22,552,166.28
265	Contributi e concorsi nelle spese a favore della Direzione generale del fondo pel culto e del fondo di beneficenza e religione nella città di Roma	87,570,000 —
266	Rimborsi vari (Spese obbligatorie e d'ordine)	4,025,200 —
267	Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti per differenze nel saggio d'interessi sui mutui concessi ai Comuni e Provincie e per contributo dello Stato nel pagamento delle annualità (Spesa obbligatoria)	26,306,714.23

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
268	Rimborso alla Provincia ed ai Comuni della Basilicata delle rispettive sovrimposte sui fabbricati in corrispondenza alla esenzione d'imposta concessa coll'art. 69 della legge 31 marzo 1904, n. 140 (Spesa obbligatoria)	290,000 —
269	Imposta sui terreni corrispondente alla riduzione non accordata ai proprietari in provincia di Potenza aventi un reddito imponibile superiore a L. 8000 e da versarsi alla Cassa provinciale dei credito agrario della stessa Provincia (art. 66 della legge 31 marzo 1904, n. 140) (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
270	Assegno annuo da corrispondersi dal Demanio dello Stato all'Istituto internazionale di agricoltura ai termini del Regio decreto 23 maggio 1920, n. 724, e da rimborsarsi dall'Opera nazionale dei combattenti sulle rendite delle tenute già in dotazione della Corona, trasferite in proprietà dell'Opera stessa	300,000 —
271	Contributo del Demanio al comune di Bagni di Montecatini per il pagamento della differenza fra l'interesse normale dovuto alla Cassa depositi e prestiti e quello 3 per cento a carico del Comune stesso pei due prestiti contratti per la fognatura, e quota di ammortamento del mutuo di L. 225,000 da pagarsi alla Cassa stessa - parte non coperta dalla quota di utili spettante al Demanio per l'esercizio delle terme	*per memoria*
272	Quota di concorso per la integrazione provvisoria delle deficienze verificatesi nei bilanci dei Comuni del Mezzogiorno continentale, della Sicilia e della Sardegna in dipendenza delle disposizioni sui tributi locali di cui al titolo III della legge 15 luglio 1906, n. 383 (art. 5 della legge 24 marzo 1907, n. 116, art. 6 della legge 14 luglio 1907, n. 538, legge 30 dicembre 1910, n. 901, R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1484, legge 16 giugno 1912, n. 614, R. decreto 4 agosto 1913, n. 1134, legge 11 giugno 1914, n. 569, e R. decreto 8 agosto 1924, n. 1485)	*per memoria*
		141,044,080.51
	Spese diverse.	
273	Somministrazione al bilancio della Tripolitania e della Cirenaica per la costruzione di strade ferrate e per la dotazione del relativo materiale rotabile e di trazione, autorizzata fino a L. 100,000,000 col decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 808, e ridotta a L. 89,000,000 col R. decreto 8 aprile 1923, n. 964 (8ª rata)	10,000,000 —
274	Interessi e quote d'interessi dovute alla Cassa depositi e prestiti sulle somme da essa fornite al Tesoro per somministrazioni di fondi ai bilanci delle Colonie	6,065,909.02
275	Spesa per indennità dovuta ai termini dell'art. 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma, stati aboliti col precedente art. 148 (Spesa obbligatoria)	25,000 —
276	Spese di indemaniamento e di amministrazione dei beni delle confraternite romane di cui all'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, spese per imposte ed oneri sui beni indemaniati e restituzioni eventuali di rendite, capitali e somme versate in più (Spesa obbligatoria)	600 —
277	Somme riscosse al netto dei pagamenti per la gestione, dal 1° settembre 1896, dei beni appresi alle confraternite romane, da pagarsi dal demanio alla Congregazione di carità di Roma, in esecuzione della legge 30 luglio 1896, n. 343 (Spesa obbligatoria e d'ordine)	300 —
278	Somma da pagarsi per la cessione al tesoro dello Stato di quote di indennità dovute dalla Cina a Missioni ed a privati a termini dell'art. 9 della legge 18 giugno 1911, n. 543	*per memoria*
279	Interessi passivi nella misura dell'1.50 per cento da corrispondersi alla Banca d'Italia sul conto corrente pel servizio di tesoreria provinciale ai sensi dell'art. 12 della convenzione 30 ottobre 1894 approvata con R. decreto 10 dicembre 1894, n. 533, convertito nella legge 8 agosto 1895, n. 486 (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
280	Quote di indennità cinesi dovute ai privati, in conformità al protocollo di pace firmato il 7 settembre 1901 fra i rappresentanti del Governo cinese e quelli delle Potenze interessate	200,000 —
281	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei fondi necessari per l'esecuzione dei Regi decreti 31 luglio 1919, n. 1304, e 7 settembre 1919, n. 1730, della legge 26 dicembre 1920, n. 1827, e del R. decreto 29 dicembre 1921, n. 1964, relativi all'indennità caro-viveri ai pensionati del Monte pensioni insegnanti elementari	24,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
282	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti della quota di L. 40 milioni, e relativi interessi, assunta a carico dello Stato, sull'importo capitale complessivo dei mutui concessi alle Amministrazioni provinciali, comunali, ed ai Consorzi appartenenti alle due provincie di Belluno ed Udine, in dipendenza dei Regi decreti 28 novembre 1919, n. 2405, 25 aprile 1920, n. 572, 8 giugno 1920, n. 864, e 3 aprile 1921, n. 571 - Scadenza al 25 giugno 1928 e rimborso alla Cassa stessa del 40 per cento del capitale vigente al 31 dicembre 1925 sui mutui medesimi e su quelli analoghi concessi ai Comuni delle provincie di Treviso, Venezia e Vicenza invasi o sgombrati durante la guerra (Regi decreti 6 ottobre 1921, n. 1426, e 14 maggio 1926, n. 887)	3,071,071.37
283	Quota a carico dell'Italia nelle spese per la costituzione ed il funzionamento del Segretariato generale della Lega delle Nazioni	8,000,000 —
284	Quota a carico dell'Italia nelle spese di funzionamento dei Tribunali arbitrali misti istituiti in dipendenza dei Trattati di pace	700,000 —
285	Spese per dazi doganali e trasporti inerenti ai risarcimenti dovuti dagli Stati nemici in base ai Trattati di pace .	6,000,000 —
286	Spese varie, esclusi i premi di operosità e rendimento, per il servizio dei risarcimenti in natura dovuti secondo i Trattati di pace dagli Stati ex nemici	150,000 —
287	Assegnazione per assicurare da parte dello Stato agli Istituti di credito delle nuove Provincie non aventi scopo di lucro, per una durata non eccedente i 25 anni, la garanzia di cui all'art. 3 del R. decreto 9 dicembre 1920, n. 1883, modificato col R. decreto 5 aprile 1925, n. 491, in corrispondenza della responsabilità degli enti verso i depositanti	10,000,000 —
288	Assegnazione al comune di Venezia, sul provento della maggiore tassa di L. 0.50 per ogni tonnellata metrica di merce sbarcata od imbarcata, tanto nella stazione marittima, quanto a Porto Marghera, per venti anni a decorrere dal 1° gennaio 1924 - Art. 7 del R. decreto 9 dicembre 1923, n. 3233, ed art. 5 del R. decreto 30 settembre 1926, n. 1909 (quinta delle venti rate)	400,000 —
289	Quota assunta a carico dello Stato per conto del comune di Livorno e quota parte a carico dello Stato nelle opere di sistemazione e di ampliamento del nuovo porto industriale di Livorno, e interessi 6 per cento sulle somme contabilizzate e non pagate durante ed al termine dell'esecuzione dei lavori (art. 4 del R. decreto 16 dicembre 1923, n. 3249) (Spesa obbligatoria)	45,000 —
290	Somministrazione all'Azienda delle ferrovie dello Stato delle somme occorrenti per la gestione relativa alle materie prime, materiale da costruzione, bestiame ed ogni altra merce da ottenere dagli Stati ex-nemici in conto di riparazioni dei danni di guerra (R. decreto 14 marzo 1921, n. 445)	3,000,000 —
291	Sovvenzione a fondo perduto da corrispondere all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il completamento degli impianti ferroviari della città di Milano (R. decreto 19 febbraio 1925, n. 267) (quarta delle cinque rate) . .	52,000,000 —
292	Rimborso alla Cassa nazionale per gli infortuni degli operai sul lavoro, dell'ammontare dei pagamenti, da essa effettuati, delle rendite di infortunio sul lavoro, dovute ai cittadini del Trentino dagli Istituti di previdenza aventi sede oltre la linea di armistizio (R. decreto 1° settembre 1920, n. 1284)	2,000,000 —
293	Rimborso all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gl'infortuni sul lavoro nella Venezia Giulia e Zara, con sede in Trieste, ed alla Cassa nazionale infortuni, dell'ammontare dei pagamenti effettuati per rendite di infortunio sul lavoro, dovute ai cittadini della Venezia Giulia, di Zara e di Fiume, ai sensi del R. decreto 22 ottobre 1924, n. 1756	1,000,000 —
294	Spese per fornitura di tondelli monetati ed accessori normali e per l'acquisto di metalli destinati alla monetazione (R. decreto 21 gennaio 1923, n. 215)	*per memoria*
295	Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti per effetto della surroga dei depositanti della Cassa postale di risparmio di Vienna (Regi decreti-legge 9 novembre 1921, n. 1871, e 22 luglio 1923, n. 1817)	2,500,000 —
296	Pensioni agli ex-impiegati della Banca Austro-Ungarica di nazionalità italiana (R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2478) .	155,000 —
297	Somma occorrente per il pagamento del canone *à forfait* di franchi oro 6,000,000, di cui all'art. 29 dell'accordo 29 marzo 1923 per la sistemazione della Südbahn, approvato con R. decreto 12 luglio 1923, n. 1816	28,000,000 —
298	Somma occorrente per il pagamento del contributo annuo di due franchi oro per ogni tonnellata di merce in transito	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	al porto di Trieste, in eccedenza a 650,000 tonnellate annue ai termini dell'art. 25, n. 25, dell'accordo 29 marzo 1923 per la sistemazione della Südbahn, approvato con R. decreto 12 luglio 1923, n. 1816	19,000,000 —
299	Somma per l'eventuale pagamento per conto dell'Austria, in dipendenza della garanzia assunta fino all'importo massimo di franchi oro 6,760,000, ai termini dell'art. 36 dell'accordo 29 marzo 1923 per la sistemazione della Südbahn, approvato con R. decreto 12 luglio 1923, n. 1816	per memoria
300	Somma occorrente per l'eventuale pagamento per conto dell'Ungheria, in dipendenza della garanzia assunta nei limiti della somma massima di franchi oro 3,300,000, ai sensi dell'art. 43 dell'accordo 29 marzo 1923 per la sistemazione della Südbahn, approvato con R. decreto 12 luglio 1923, n. 1816	per memoria
301	Somma occorrente pel pagamento dei titoli redimibili del debito pubblico prebellico austriaco, posto a carico dell'Italia (Regi decreti 3 novembre 1921, n. 1584, e 24 giugno 1923, n. 1448)	1,030,000 —
302	Indennità di viaggio e di soggiorno e indennità per le sedute ai componenti la Commissione di esperti per la determinazione degli istrumenti industriali da conservarsi per eventuali necessità belliche, ed altre spese pel funzionamento della Commissione stessa (R. decreto 23 dicembre 1923, n. 2871, e R. decreto 3 giugno 1924)	15,000 —
303	Somma da corrispondere alla Cassa di ammortamento per l'estinzione dei debiti di guerra a integrazione dell'interesse in ragione del cinque per cento sulle somme investite dalla Cassa stessa (art. 2 R. decreto 3 marzo 1926, n. 332)	per memoria
304	Contributo all'azienda per l'esercizio dei magazzini generali di Trieste (art. 10 del R. decreto 3 settembre 1925, n. 1789) (Terza annualità)	5,000,000 —
305	Assegno temporaneo mensile ai funzionari, militari, agenti ed operai già appartenenti all'Amministrazione dello Stato ed alle loro vedove, orfani e genitori, provvisti di pensione ordinaria sia o no privilegiata (R. decreto 31 luglio 1919, n. 1304, legge 26 dicembre 1920, n. 1827, e R. decreto 29 dicembre 1921, n. 1964)	175,000,000 —
		357,357,880.39

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	Contributi e concorsi in dipendenza di pubbliche calamità.	
306	Concorso dello Stato nel pagamento della metà degli interessi o della metà delle annualità d'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti a Provincie e Comuni, anche nell'interesse degli istituti di beneficenza o di altri enti morali, allo scopo esclusivo di procurar loro i mezzi per riparare i danni causati da pubbliche calamità (Spesa obbligatoria)	5,262,438 —
307	Rimborso alle Provincie ed ai Comuni danneggiati da terremoti, delle sovrimposte provinciali e comunali abbonate (Spesa obbligatoria)	350,000 —
308	Contributo dello Stato nel pagamento delle semestralità dei mutui ipotecari contratti da privati e da istituti di beneficenza, di istruzione e di educazione per nuove costruzioni, ricostruzioni e riparazioni di fabbricati nelle località danneggiate da pubbliche calamità (Spesa obbligatoria)	12,341,000 —
309	Contributi diretti dello Stato a favore dell'Unione edilizia o dei proprietari che abbiano costruito, ricostruito o riparato a proprie spese gli edifici distrutti o danneggiati da terremoti (Spesa obbligatoria)	43,550,000 —
310	Contributo dello Stato per le costruzioni e riparazioni di edifici distrutti o danneggiati dai terremoti, per mezzo delle speciali obbligazioni create dal R. decreto 27 settembre 1923, n. 2309, e successive estensioni	112,250,000 —
		173,753,438 —
	Spese per la beneficenza romana.	
311	Spese per la beneficenza romana (Spesa obbligatoria)	27,095,605.28
	Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio.	
	Spese di assistenza ai reduci della guerra ed alle famiglie dei caduti.	
312	Rimborso alle ferrovie ed alle linee di navigazione esercitate dallo Stato del prezzo dei viaggi gratuiti in terza classe	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	a tariffa militare, concessi ai minorenni ed agli interdetti per infermità di mente, rimasti orfani a causa della guerra, ed alle persone che li accompagnano (decreto Luogotenenziale 7 marzo 1918, n. 440)	800,000 —
313	Sussidi temporanei ai Comitati provinciali ed agli istituti per la protezione degli orfani di guerra e spese varie per l'applicazione della legge 18 luglio 1917, n. 1143 . .	35,000,000 —
314	Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra per i fini di cui alla legge 25 marzo 1917, n 481	22,000,000 —
315	Contributo a favore dell'Associazione nazionale dei mutilati e degli invalidi di guerra con sede in Milano per i servizi di assistenza e di avviamento alla rieducazione e di collocamento a favore dei mutilati e degli invalidi stessi (decreto Luogotenenziale 19 dicembre 1918, n. 2055) . .	500,000 —
316	Assegnazione straordinaria per contributi e sovvenzioni a enti, sussidi ed altre provvidenze a favore dei mutilati e invalidi di guerra	1,000,000 —
317	Spesa relativa al servizio pel collocamento degli invalidi di guerra, ai termini della legge 25 agosto 1903, n. 1312, e del R. decreto 22 gennaio 1922, n. 92, modificati con la legge 3 dicembre 1925, n. 2151	300,000 —
318	Canoni dovuti all'Amministrazione delle poste, per la corrispondenza ufficiale dell'Associazione nazionale dei mutilati e degli invalidi di guerra, dell'Associazione nazionale combattenti e dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta, spedita in esenzione delle tasse postali . .	1,128,536 —
319	Somma da erogare a beneficio delle famiglie dei militari morti e dispersi in guerra e ad enti e istituzioni aventi per iscopo l'assistenza e la tutela delle famiglie stesse .	1,000,000 —
		61,728,536 —
	Spese per l'Istituto centrale di statistica.	
320	Indennità temporanea mensile al personale di ruolo ed avventizio dell'Istituto centrale di statistica del Regno, da versare all'Istituto medesimo (legge 6 luglio 1926, n. 1162).	49,448 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	Assegni vitalizi e pensioni straordinarie.	
321	Assegni vitalizi in dipendenza della cessata liquidazione della gestione dell'antico Monte di pietà di Roma . .	1,460 —
322	Pensioni ed assegni ai Mille di Marsala e loro vedove ed orfani, ai veterani delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale, e pensioni diverse	21,500,000 —
323	Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle anticipazioni da essa fatte a termini delle leggi 14 luglio 1907, n. 537, 4 giugno 1911, n. 486, e del R. decreto 9 novembre 1921, n. 1591, riguardanti le pensioni ai veterani delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale (Spesa obbligatoria)	5,500,000 —
		27,001,460 —
	Spese generali di amministrazione.	
	Servizi diversi.	
324	Indennità temporanea mensile ai funzionari civili di ruolo, dipendenti dall'Amministrazione centrale o provinciale delle finanze (escluso quello delle ragionerie centrali e delle ragionerie delle Intendenze), dalla Corte dei conti e dalle Avvocature erariali (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853)	50,000,000 —
325	Indennità temporanea mensile al personale di ruolo delle ragionerie centrali e delle ragionerie delle Intendenze di finanza (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853)	4,242,250 —
326	Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato, escluso quello delle ragionerie centrali e delle ragionerie delle Intendenze di finanza (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, R. decreto 20 luglio 1919, n. 1232, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853)	4,000,000 —
327	Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato delle ragionerie centrali e delle ragionerie delle Intendenze di finanza	220,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
328	Indennità temporanea ai salariati dell'azienda delle privative.	35,000,000 —
329	Indennità di licenziamento agli avventizi che cessino dal servizio per diminuite esigenze (R. decreto 2 marzo 1924, n. 319)	100,000 —
330	Restituzione di quote presuntivamente indebite o inesigibili riscosse per conto del ramo dei danneggiati dalle truppe borboniche nel 1860	1,000 —
331	Spese di qualsiasi natura per le liquidazioni delle gestioni di guerra e per il funzionamento dei servizi relativi alle liquidazioni medesime	1,000,000 —
332	Rimborsi di somme indebitamente riscosse per ricuperi deliberati dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta per le spese di guerra e per le terre liberate e dal Comitato liquidatore per le gestioni di guerra e restituzioni di quote inesigibili (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
		94,563,250 —
	Spese per servizi speciali.	
	Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici.	
333	Spese per la formazione del nuovo catasto nelle Provincie che ne sono sprovviste, e per l'esecuzione mediante appalto delle operazioni inerenti alla formazione delle mappe	14,000,000 —
	Amministrazione del demanio e delle tasse.	
334	Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (Spesa obbligatoria)	600 —
335	Assegni agli investiti di benefici di Regio patronato - Asse ecclesiastico (Spese fisse)	13,000 —
		13,600 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	Provveditorato generale dello Stato.	
336	Onere a carico del demanio per le eventuali deficienze della Cassa dei giubilati annessa al Regio teatro San Carlo di Napoli	28,800 —
337	Spese inerenti alla vendita dei beni ed all'attuazione della legge sull'Asse ecclesiastico; spese di coazioni e di liti, risarcimenti di danni ed altri accessori e restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni già dell'Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria)	51,600 —
338	Assegnazione straordinaria pei lavori da eseguirsi al palazzo Venezia in Roma - R. decreto 11 novembre 1924, n. 1825, e articolo 1 del R. decreto 10 maggio 1925, n. 737, (terza ed ultima rata) ed art. 5, lettera *b*, del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 980 (seconda e ultima rata)	500,000 —
339	Assegnazione straordinaria per opere di restauro al palazzo demaniale ex Camerlenghi in Venezia e per prezzo d'esproprio delle botteghe annesse (R. decreto 24 maggio 1925, n. 731) (terza ed ultima rata)	400,000 —
		980,400 —
	Amministrazione delle imposte dirette.	
340	Aggio sulle riscossioni delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni dei redditi soggetti alle imposte dirette e sulle riscossioni delle imposte del 1872 e retro; spese di stralcio e di liti pel servizio del macinato (Spesa d'ordine)	400 —
	Corpo della Regia guardia di finanza.	
341	Indennità temporanea mensile agli ufficiali e soprassoldo caro-viveri alla truppa (decreti Luogotenenziali 14 settembre 1918, n. 1314, 6 ottobre 1918, n. 1593, e R. decreto 3 giugno 1920, n. 737); indennità speciale ai sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza ai sensi del R. decreto 23 dicembre 1920, n. 1894	25,500,000 —
342	Assegnazione straordinaria per la integrazione del naviglio adibito alla vigilanza finanziaria sul mare, sui laghi e	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	sulla laguna (Regio decreto 10 maggio 1925, n. 615 - Terza delle sei rate)	2,000,000 —
		27,500,000 —
	Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette.	
343	Quote di cambio sulle restituzioni di dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di Banca (Spesa obbligatoria)	500,000 —
344	Costruzione, ampliamento e sistemazione di fabbricati ad uso delle dogane sulla linea del confine (R. decreto 4 settembre 1925, n. 1631 - Terza ed ultima annualità)	1,300,000 —
		1,800,000 —
	Amministrazione delle privative.	
345	Assegni e sussidi mensili di licenziamento agli operai delle manifatture dei tabacchi	83,000 —
346	Prorata al Municipio di Pontecorvo per prezzo convenuto per la costruzione e la vendita all'Amministrazione finanziaria di locali ad uso dell'agenzia delle coltivazioni dei tabacchi - Legge 17 luglio 1898, n. 310 (Spesa ripartita) (29a delle trenta annualità)	12,000 —
347	Premi ai coltivatori della Sardegna che introdurranno nelle loro aziende la coltivazione del tabacco secondo le norme e le condizioni stabilite dagli articoli 100 a 110 del regolamento 8 novembre 1900 sulla coltivazione del tabacco (art. 38 della legge 14 luglio 1907, n. 562)	10,000 —
348	Premi ai coltivatori della Basilicata che introdurranno nelle loro aziende la coltivazione del tabacco secondo le norme e le condizioni stabilite dagli articoli 100 a 110 del regolamento 8 novembre 1900 sulla coltivazione indigena del tabacco (art. 6 della legge 9 luglio 1908, n. 445)	10,000 —
349	Spese per le agenzie all'estero incaricate della vendita dei tabacchi nazionali lavorati comprese le spese per imballaggio, trasporti, assicurazioni, dazi doganali, tasse interne di vendita ed altre accessorie da sostenersi nei vari Stati esteri (decreto Luogotenenziale 12 settembre 1918, n. 2105)	1,500,000 —
		1,615,000 —
	Amministrazione delle pensioni di guerra.	
350	Pensioni privilegiate di guerra ai militari del Regio esercito e della Regia marina e assimilati e rispettive famiglie, e soprassoldi di medaglie al valore militare loro dovuti in dipendenza della guerra fra varie Potenze e di quella italo-turca	1,080,000,000 —
351	Assegni per una sola volta ai militari colpiti da una delle infermità ascritte alla decima categoria, indicata nella tabella *A* annessa al decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 (art. 7)	4,000,000 —
352	Pensioni a titolo di risarcimento dei danni di guerra ai sensi dell'art. 4 del testo unico approvato col decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, e dell'art. 69 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491	5,000,000 —
353	Assegni d'invalidità, assegni alimentari e sussidi provvisori ad ex-militari od a famiglie di caduti dell'esercito austro-ungarico, pertinenti alle nuove provincie, compresa quella del Carnaro	38,500,000 —
354	Pensioni alle famiglie dei caduti per la causa nazionale ed ai mutilati per la causa stessa (art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275)	1,000,000 —
355	Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del Palazzo Braschi e del Palazzo degli esami e paghe agli operai che vi sono addetti	140,000 —
356	Indennità di missione e spese di viaggio per servizi delle pensioni di guerra	20,000 —
357	Sussidi agli impiegati di ruolo e straordinari e al basso personale in attività di servizio	50,000 —
358	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	5,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
359	Stipendi ed indennità agli ufficiali medici richiamati in servizio per far parte delle Commissioni di cui agli articoli 56 e 57 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491	700,000 —
360	Spese per il funzionamento del Comitato e delle Commissioni di cui agli articoli 51, 56 e 57 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491 - Competenze, indennità diarie e rimborso spese di viaggio per i membri, anche estranei all'Amministrazione, del Comitato e delle Commissioni predette e per le autorità sanitarie locali delegate ai sensi del penultimo comma del citato art. 57 - Indennità e spese di viaggio ai richiedenti pensione di guerra chiamati a visita presso le Commissioni mediche di cui ai citati articoli 56 e 57 - Spese per visite mediche all'estero.	2,000,000 —
361	Personale del ruolo transitorio di cui al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2884	4,000,000 —
362	Retribuzione al personale avventizio	300,000 —
363	Indennità temporanea mensile al personale del ruolo transitorio di cui al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2884 .	800,000 —
364	Indennità temporanea mensile al personale (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853).	300,000 —
365	Premi di operosità e rendimento agli impiegati ed agenti .	1,500,000 —
		1,138,315,000 —
	Spese per i risarcimenti dei danni di guerra e per le nuove Provincie.	
366	Somme occorrenti per pagamenti in contanti e per il pagamento dei saldi in contanti delle indennità per risarcimento dei danni di guerra pagate in obbligazioni del debito pubblico al 3.50 per cento denominate « Obbligazioni delle Venezie », delle anticipazioni sulle indennità stesse e spese di emissione delle obbligazioni medesime.	15,000,000 —
	Spese per i servizi di stralcio del cessato Ministero per le terre liberate, passati in parte al Ministero delle finanze.	
367	Personale straordinario e diurnista - Retribuzioni e mercedi.	28,000 —
368	Indennità temporanea mensile al personale (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314; e Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853)	23,000 —
369	Spese per l'impianto ed il funzionamento delle Commissioni, dei reparti speciali presso le Intendenze e le direzioni di finanza, presso gli uffici tecnici di finanza, presso gli uffici distrettuali delle imposte e presso gli uffici del registro incaricati dell'accertamento dei danni di guerra e della liquidazione e pagamento delle relative indennità, e per tutte le altre operazioni inerenti a tale servizio (art. 26 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, art. 1 del R. decreto 24 luglio 1919, n. 1425, e Regi decreti 18 aprile 1920, nn. 579 e 580) . .	3,000,000 —
370	Spese per somministrazioni in natura a privati e ad enti pubblici danneggiati per fatto di guerra, e per eventuale trasporto e collocamento degli oggetti somministrati (articoli 6 e 26 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426)	*per memoria*
371	Premi di operosità e di rendimento al personale addetto ai servizi di accertamento, liquidazione e pagamento delle indennità per risarcimento dei danni di guerra . . .	345,000 —
		3,396,000 —
	Rimborso alla Banca d'Italia.	
372	Rimborso alla Banca d'Italia delle anticipazioni effettuate con emissione di biglietti allo scoperto per conto dello Stato (art. 1 R. decreto 7 settembre 1926, n. 1506) . .	500,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	Onere per la concessione delle polizze ai combattenti.	
373	Annualità da versare alla Cassa depositi e prestiti per il servizio e l'estinzione delle polizze gratuite di assicurazione dei combattenti (art. 1 R. decreto 2 gennaio 1925, n. 1, e R. decreto 10 maggio 1925, n. 852)	50,000,000 —
	CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	Estinzione di debiti.	
374	Debiti redimibili - Ammortamento (Spesa obbligatoria)	206,652,576.71
375	Ammortamento delle Obbligazioni sette per cento collocate negli Stati Uniti d'America (1ª annualità) (Regi decreti 18 novembre 1925, n. 1964, e 19 novembre 1925, n. 1977)	37,500,000 —
376	Rimborsi di capitali dovuti dal tesoro dello Stato (Spesa obbligatoria)	40,000
377	Annualità dovute alla Cassa depositi e prestiti per mutui e anticipazioni amministrati dalla direzione generale del tesoro	12,173,562.07
378	Rimborso di buoni del tesoro quinquennali di cui al R. decreto 5 maggio 1916, n. 505, e settennali della 1ª serie di cui al R. decreto 30 dicembre 1920, n. 1723	1,431,778,850 —
379	Certificati ferroviari di credito 3.65 e 3.50 per cento netto - Quote di ammortamento e rimborso di capitale (Spesa obbligatoria)	19,441,557.42
380	Annualità spettante al fondo pensioni e soccorsi degli agenti ferroviari dello Stato a saldo del debito della Società strade ferrate del Mediterraneo per disavanzo al 30 giugno 1905 nelle Casse pensioni e di soccorso della Rete Mediterranea in conseguenza della cessione allo Stato delle ferrovie Roma-Albano-Anzio-Nettuno, Roma-Viterbo e Varese-Porto Ceresio, approvata con decreto Luogotenenziale 13 settembre 1917, n. 1591 (10ª delle 49 annualità)	383,696.20
381	Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato (Spesa obbligatoria)	120,000 —
382	Restituzione alle Provincie delle anticipazioni fatte allo Stato per l'acceleramento dei lavori catastali	*per memoria*
383	Annualità da corrispondersi alla Massa del Corpo della Regia guardia di finanza ad estinzione della somma dalla medesima anticipata per la spesa di costruzione di una caserma per la Guardia di finanza in Roma (art. 3 della legge 22 giugno 1913, n. 644)	*per memoria*
384	Annualità spettante alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione della somma anticipata per la costruzione dell'edificio a sede di esami nella capitale (legge 18 luglio 1911, n. 836) (7ª delle 35 annualità scadenti il 1° gennaio di ogni anno)	19,693.08
385	Annualità d'ammortamento dovuta alla Cassa depositi e prestiti per le anticipazioni fatte all'Azienda termale di Salsomaggiore giusta le leggi 19 luglio 1914, n. 728 (art. 3), e 7 aprile 1921, n. 450. (Art. 3 del R. decreto 15 luglio 1923, n. 1752)	837,161.39
		1,708,947,696.87
	Accensione di crediti.	
386	Somma necessaria per anticipi alle Commissioni internazionali, compresa quella di Wiesbaden, per i servizi di ricostituzioni e riparazioni in dipendenza dei Trattati di pace, da reintegrarsi dalle Nazioni interessate	1,000,000 —
	Riscatti di ferrovie.	
387	Provvisionali di riscatto delle linee ferroviarie di cui all'articolo 3 della legge 11 luglio 1909, n. 488	1,376,294.89
388	Annualità di riscatto delle ferrovie Reali sarde (legge 7 agosto 1919, n. 1443, e convenzione 10 giugno 1922, approvata col R. decreto 11 gennaio 1923)	6,500,000 —
		7,876,294.89

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	Anticipazioni all'Azienda delle ferrovie dello Stato.	
389	Somma da provvedersi all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esecuzione di spese straordinarie (Regi decreti 3 febbraio 1924, n. 169, e 20 ottobre 1925, n. 1932)	430,000,000 —
390	Somma da provvedersi all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esecuzione di lavori occorrenti alla elettrificazione di linee ferroviarie esercitate dallo Stato o in corso di costruzione (decreti Reali 25 agosto 1919, n. 1582, 2 maggio 1920, n. 597, 29 luglio 1925, n. 1375, e 20 ottobre 1925, n. 1932)	70,000,000 —
		500,000,000 —
	Anticipazione all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.	
391	Somma da provvedersi all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per la sistemazione ed il completamento delle linee telefoniche interurbane già gestite dallo Stato, mediante la costruzione di cavi sotterranei e l'ampliamento e la rinnovazione dei collegamenti (R. decreto 28 maggio 1925, n. 897 - Terza delle sei rate)	100,000,000 —
	Anticipazioni a Provincie, Comuni, Opere pie ed Enti morali.	
392	Somma da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli, corrispondente alla metà della somma stabilita dall'art. 3 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e da procurarsi nei modi indicati all'art. 1, della convenzione 15 gennaio 1895, approvata con l'art. 5 dell'allegato *L* alla legge 8 agosto 1895, n. 486, ed ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 318, e legge 5 luglio 1908, n. 351	*per memoria*
393	Anticipazioni da parte dello Stato alla Cassa depositi e prestiti dell'annualità dovuta dal comune di Napoli, giusta l'art. 1 del R. decreto 25 ottobre 1924, n. 1757 (3ª delle 10 annualità)	6,641,258.58
394	Anticipazione alle amministrazioni degli Ospedali riuniti di Roma delle quote di spedalità non versate dai comuni debitori per degenti non romani (art. 10 della legge 18 giugno 1908, n. 286)	12,000,000 —
395	Somma da anticipare all'Istituto « Vittorio Emanuele III » per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, ai sensi dell'art. 13 del R. decreto 3 maggio 1920, n. 545, e al Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, ai sensi dell'art. 32 del R. decreto 16 novembre 1921, n. 1705	*per memoria*
396	Anticipazione al Consorzio autonomo del porto di Genova delle somme occorrenti per l'esecuzione ed il completamento delle opere previste dall'art. 1 del R. decreto 15 settembre 1923, n. 1997, e pei lavori supplementari di cui all'art. 1 del R. decreto 4 novembre 1924, n. 1881, elevata ai sensi dell'art. 3 (secondo comma) del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 66, e da ricuperarsi con gli interessi 4.50 per cento in 36 esercizi fino al 1958-59	35,280,000 —
397	Restituzione al Consorzio del porto di Genova delle somme eccedenti il gettito di L. 11,800,000 annue sull'ammontare delle tasse di cui all'art. 2 del R. decreto 15 settembre 1923, n. 1997, e da accantonarsi dal Consorzio stesso per nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del porto (art. 4 dell'indicato R. decreto e art. 3 del R. decreto 4 novembre 1924, n. 1881) (Spesa d'ordine)	200,000 —
398	Anticipazione di cui al numero 1 dell'art. 4 del R. decreto 16 dicembre 1923, n. 3249, corrispondente alle quote di contributo, a carico degli Enti locali interessati, dei lavori di sistemazione ed ampliamento del porto di Livorno ricuperabili in 20 annualità posticipate senza interesse (quinta rata)	3,335,000 —
399	Anticipazioni di cui all'art. 3 del R. decreto 3 marzo 1924, n. 288, per contributo degli Enti locali interessati alla esecuzione di opere straordinarie urgenti di sistemazione del porto di Venezia	1,000,000 —
400	Anticipazioni, pel tramite dell'Azienda dei Magazzini generali di Trieste, per l'attrezzatura dei moli e delle calate, compresi i mezzi meccanici di sollevamento, per la costruzione degli « hangars », dei magazzini di deposito con le dotazioni relative, opere varie di raccordo e collegamento ferroviario e di collegamento nel porto di Trieste, da ricuperarsi, insieme con gli interessi 6 per cento, sul provento della tassa portuale di cui all'art. 4 del R. decreto 7 agosto 1925, n. 1792 (art. 2 del Regio decreto medesimo)	15,714,285.70

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
401	Eccedenza del provento della tassa portuale imposta a Civitavecchia, sull'ammontare dell'annualità dovuta dal Tesoro alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione del mutuo di L. 23,000,000 autorizzato col R. decreto 7 maggio 1925, n. 1390, e da accantonarsi per l'esecuzione di nuovi lavori nel porto stesso	per memoria
		74,170,544.28
	Partite che si compensano coll'entrata.	
402	Quote dovute ai funzionari delle Avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle Avvocature erariali, e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime (Spesa d'ordine)	1,300,000 —
403	Semestralità da pagare alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione dell'anticipazione concessa all'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, per effetto dell'art. 13 del R. decreto 3 maggio 1920, n. 545, ed al Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 per effetto dell'art. 32 del R. decreto 16 novembre 1921, n. 1705.	1,902,533.92
404	Annualità da corrispondersi dal Tesoro alla Cassa dei depositi e prestiti per estinzione del mutuo di L. 200,000 contratto dalla Repubblica di S. Marino, in base all'art. 2 della Convenzione addizionale 16 febbraio 1906 resa esecutoria con la legge 29 luglio 1906, n. 446 (21ª delle cinquanta annualità)	9,310.04
405	Annualità da corrispondersi alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione dell'anticipazione di L. 800,000 fatta allo Stato, per il mutuo concesso al Comune di Melfi per la costruzione del Palazzo di giustizia (art. 6, lettera *b*, del R. decreto 8 maggio 1924, n. 1021)	per memoria
406	Annualità da corrispondersi alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione delle anticipazioni di L. 1,400,000 e di L. 4,200,000 fatte allo Stato per i mutui concessi al comune di Potenza, l'uno per la ricostruzione del Palazzo di giustizia e l'altro per conto del locale istituto autonomo delle case popolari, per la costruzione di case popolari ed economiche (art. 6, lettere *a* e *c*, del R. decreto 8 maggio 1924, n. 1021)	per memoria
407	Annualità da corrispondersi alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione dell'anticipazione di L. 6,000,000 fatta allo Stato, per il mutuo concesso al comune di Matera, per la costruzione di case popolari (art. 6, lettera *d*, del R. decreto 8 maggio 1924, n. 1021)	per memoria
408	Somma corrispondente all'ammontare delle tasse portuali, dovuta alla provincia di Ravenna, quale parte dell'annualità di ammortamento del mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti alla provincia stessa per opere di sistemazione nel porto Canale Corsini (art. 4 del R. decreto 8 luglio 1925, n. 1391)	300,000 —
409	Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti, in estinzione del mutuo a favore del comune di Civitavecchia per le opere di sistemazione di quel porto, corrispondente all'ammontare delle tasse portuali ed al contributo di L. 480,000 a carico del Ministero dei lavori pubblici - R. decreto 7 maggio 1925, n. 1390 - (3ª rata)	1,250,000 —
410	Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali (Spesa d'ordine)	3,000,000 —
411	Prodotto netto dell'amministrazione provvisoria dei beni exademprivili dell'isola di Sardegna, da corrispondersi alla Cassa ademprivile istituita colla legge 2 agosto 1897, numero 382 (Spesa d'ordine)	per memoria
412	Spese proprie del Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto (legge 22 luglio 1906, n. 623) (Spesa d'ordine)	1,190,000 —
413	Contributo a carico del Demanio dello Stato da prelevarsi dagli utili ad esso spettanti nella gestione delle Regie terme di Montecatini per differenza di interessi sul mutuo di L. 125,000 e per quota d'ammortamento del mutuo di L. 225,000, contratti con la Cassa depositi e prestiti dal comune di Bagni di Montecatini (art. 4 della legge 13 luglio 1911, n. 738)	13,591.30
414	Annualità di ammortamento dovuta alla Cassa depositi e prestiti per il mutuo di 16 milioni pel riscatto delle nuove Terme di Montecatini e per la sistemazione delle Regie e nuove Terme riunite ai sensi del R. decreto 1° marzo 1925, n. 275	458,163.60
		9,423,598.86

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	Spese per il servizio del credito agli impiegati ed ai salariati dello Stato.	
415	Rimborso allo Stato della spesa per stipendi agli impiegati .	75,500 —
416	Retribuzione al personale avventizio e diurnista . . .	363,550 —
417	Spese di liti - Indennità di viaggio e di soggiorno per missioni inerenti all'accertamento ed alla riscossione di somme dovute al Fondo di garanzia per il credito agli impiegati e salariati dello Stato, ed altre spese d'amministrazione a carico del Fondo di garanzia	120,000 —
418	Concorso nelle spese di stampa e di cancelleria . . .	40,000 —
419	Premi di operosità e di rendimento al personale . . .	350,000 —
		949,050 —
	Reintegrazione alla Cassa in dipendenza di anticipazioni varie.	
420	Somme da versarsi in tesoreria a reintegrazione dei prelevamenti eseguiti per provvedere al riscatto delle indennità cinesi e corrispondenti alle annualità riscosse in conto delle indennità riscattate ai sensi della legge 18 giugno 1911, n. 543 (Spesa d'ordine)	*per memoria*
	Versamenti a costituzione di fondi speciali.	
421	Versamento alla Cassa depositi e prestiti degli utili derivanti dalle operazioni di anticipazione di cui ai Regi decreti 18 agosto 1914, n. 827, e 23 maggio 1915, n. 711, da portarsi in aumento alla copertura dei biglietti di Stato.	*per memoria*

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Oneri generali dello Stato.	
	Debiti perpetui	3,296,085,792.05
	Debiti redimibili	404,537,872.06
	Debiti variabili	951,936,616.68
	Annualità fisse, sovvenzioni e sussidi	61,049,763.78
	Spese derivanti da assegnazioni o convenzioni speciali . .	6,529,565 —
		4,720,139,609.57
	Spese per organi e servizi generali dello Stato.	
	Dotazioni	15,250,000 —
	Spese per le Camere legislative	29,906,554.80
	Presidenza del Consiglio dei Ministri	931,380 —
	Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio . . .	6,812,120 —
	Servizi dipendenti dal Ministero delle corporazioni . . .	2,035,860 —
	Spese per la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale .	61,150,000 —
	Corte dei conti	10,392,000 —
	Avvocature erariali	9,400,000 —
		135,877,914.80

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	Spese generali di amministrazione.	
	Ministero e Intendenze di finanza	41,955,000 —
	Ragionerie delle Amministrazioni centrali e delle Intendenze di finanza	27,811,200 —
	Servizi del Tesoro	22,242,010 —
	Spese diverse	14,330,000 —
	Debito vitalizio:	
	Pensioni ordinarie, indennità ed assegni	112,320,000 —
		218,658,210 —
	Spese per servizi speciali.	
	Spese comuni alle Amministrazioni esterne, esclusa quella delle privative	193,941,030 —
	Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici	12,370,000 —
	Amministrazione del demanio e delle tasse:	
	Spese comuni ai servizi del demanio e delle tasse	19,074,000 —
	Spese proprie dei servizi delle tasse	112,425,000 —
	Spese proprie dei servizi del Demanio	2,112,400 —
	Amministrazione dei canali riscattati (Canali Cavour)	2,579,500 —
	Provveditorato generale dello Stato:	
	Amministrazione dei beni del Demanio	21,565,000 —
	Servizi del Provveditorato per tutte le Amministrazioni	81,130,000 —
	Officina per la fabbricazione delle carte-valori	20,400,000 —
	Amministrazione delle imposte dirette	107,197,500 —
	Corpo della Regia guardia di finanza	226,400,000 —
	Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette:	
	Spese generali	6,352,000 —
	Imposte di fabbricazione	17,135,000 —
	Dogane	30,804,000 —
	Dazi di consumo	700,000 —
	Amministrazione delle privative:	
	Spese generali	29,030,000 —
	Tabacchi	725,535,000 —
	Sali	67,720,000 —
	Tabacchi e sali (Spese promiscue)	25,878,287 —
	Fiammiferi, apparecchi di accensione, cartine e tubetti per sigarette	380,000 —
	Chinino di Stato	15,313,000 —
	Lotto	253,516,000 —
	Fondi di riserva	70,000,000 —
		2,042,457,717 —
	Totale della categoria prima della parte ordinaria	7,117,133,451.37
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese per organi e servizi generali dello Stato.	
	Contributi, concorsi, rimborsi e sussidi vari	141,044,080.51
	Spese diverse	357,357,880.39

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	Contributi e concorsi in dipendenza di pubbliche calamità	173,753,438 —
	Spese per la beneficenza romana	27,095,605.28
	Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio:	
	Spese di assistenza ai reduci della guerra ed alle famiglie dei caduti	61,728,536 —
	Spese per l'Istituto centrale di statistica	49,448 —
	Assegni vitalizi e pensioni straordinarie	27,001,460 —
		788,030,448.18
	Spese generali di amministrazione.	
	Servizi diversi	94,563,250 —
	Spese per servizi speciali.	
	Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici	14,000,000 —
	Amministrazione del demanio e delle tasse	13,600 —
	Provveditorato generale dello Stato	980,400 —
	Amministrazione delle imposte dirette	400 —
	Corpo della Regia guardia di finanza	27,500,000 —
	Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette	1,800,000 —
	Amministrazione delle privative	1,615,000 —
	Amministrazione delle pensioni di guerra	1,138,315,000 —
	Spese per i risarcimenti dei danni di guerra e per le nuove provincie	15,000,000 —
	Spese per i servizi di stralcio dei servizi del cessato Ministero per le terre liberate, passati in parte al Ministero delle finanze	3,396,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	Rimborso alla Banca d'Italia	500,000,000 —
	Onere per la concessione delle polizze ai combattenti	50,000,000 —
		1,752,620,400 —
	Totale della categoria prima della parte straordinaria	2,635,214,098.18
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Estinzione di debiti	1,708,947,096.87
	Accensione di crediti	1,000,000 —
	Riscatti di ferrovie	7,876,294.89
	Anticipazioni all'Azienda delle ferrovie dello Stato	500,000,000 —
	Anticipazione all'Azienda di Stato per i servizi telefonici	100,000,000 —
	Anticipazioni a provincie, comuni, opere pie ed enti morali	74,170,544.28
	Partite che si compensano coll'entrata	9,423,598.86
	Spese per il servizio del credito agli impiegati e salariati dello Stato	949,050 —
	Reintegrazioni alla Cassa in dipendenza di anticipazioni varie	*per memoria*
	Versamenti a costituzione di fondi speciali	*per memoria*
	Totale della categoria seconda della parte straordinaria	2,402,366,584.90
	Totale del titolo II. — Spesa straordinaria	5,037,580,683.08
	Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	12,154,714,134.45

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	9,752,347,549.55
	Categoria II. — Movimento di capitali (Parte straordinaria)	2,402,366,584.90
	Totale generale	12,154,714,134.45

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

TABELLA *B*.

Appendice allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione del Fondo di Massa del Corpo della Regia guardia di Finanza, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.	
	Massa del Corpo.	
	Redditi patrimoniali.	
1	Interessi sulla rendita intestata al fondo di Massa, esclusa quella rappresentante rinvestimento dei premi di rafferma	908,547.50
2	Interessi dovuti dallo Stato sulle parziali anticipazioni fatte dalla Massa per la costruzione di una caserma per la Regia guardia di finanza in Roma (art. 4 della legge 22 giugno 1913, n. 644, e decreto Luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848)	*per memoria*
3	Parte dell'annualità fissa dovuta dallo Stato per la costruzione di una caserma per la Regia guardia di finanza in Roma corrispondente all'interesse sul capitale anticipato dalla Massa (art. 4 della legge 22 giugno 1913, n. 644, e decreto Luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848)	*per memoria*
		908,547.50
	Entrate diverse.	
4	Quote di multe dovute alla Massa sul prodotto delle contravvenzioni e quote differenziali attribuite alla Massa sulle indennità per operazioni compiute fuori del circuito doganale o dell'orario d'ufficio, giusta l'art. 8 delle istruzioni approvato col decreto Ministeriale 10 marzo 1917	3,000,000 —
5	Rette di ospedalità versate dallo Stato alla Massa per il ricovero e la cura degli agenti nelle infermerie presidiarie del Corpo	700,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
6	Quota d'interessi sui premi di rafferma investiti in rendita, devoluta a favore della Massa	71,990 —
7	Importo di effetti di vestiario e di equipaggiamento somministrati agli agenti del Corpo	15,750,000 —
8	Somma corrispondente all'aumento delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario	*per memoria*
9	Importo degli effetti di vestiario e campioni pagati dai consegnatari a trasportatori o altrimenti venduti	100,000 —
10	Vendita di mobili, libretti e scontrini ferroviari	6,000 —
11	Ricupero di somme indebitamente pagate e versamenti per avanzi di anticipazioni e titoli diversi	80,000 —
		19,707,990 —
	TITOLO II. — ENTRATE STRAORDINARIE.	
	CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	Massa del Corpo.	
12	Somma corrispondente alla diminuzione delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario	*per memoria*
13	Parte capitale dell'annualità fissa dovuta dallo Stato in rimborso dell'anticipazione fatta dalla Massa per la costruzione di una caserma per la Regia guardia di finanza in Roma (art. 3 della legge 22 giugno 1913, n. 644, e decreto Luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848)	*per memoria*
14	Prelevamento del conto corrente col Tesoro per la costituzione della somma pel riscatto dei titoli del Prestito nazionale 5 per cento lasciati insoddisfatti dai sottoscrittori che cessarono di appartenere al Corpo	100,000 —
	Massa individuale.	
15	Assegni di primo corredo e contributi mensili per concorso alla spesa vestiario, depositi volontari e versamenti in conto o a saldo debiti di massa degli agenti usciti dal Corpo	14,500,000 —
	Premi di rafferma.	
16	Premi di rafferma versati alla Massa e da accreditare agli agenti e quote d'interessi sui premi investiti in rendita dello Stato da accreditarsi agli agenti	6,188,500 —
	Partite che si compensano nella spesa.	
17	Ricupero di somme pagate dalla Massa per conto di ufficiali	505,000 —
18	Ricupero di assegni di corredo per gli agenti incorporati nella Compagnia di disciplina e di assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari	500,000 —
19	Quote di contravvenzione non riscosse dagli scopritori e depositate interinalmente alla Massa	90,000 —
20	Quote contravvenzionali spettanti al Fondo per la repressione del contrabbando (art. 27 della legge 2 aprile 1886, n. 3754)	150,000 —
21	Quote sul prodotto delle pene pecuniarie per contravvenzioni di qualsiasi specie, dovute per disposizioni di leggi e decreti al personale della Regia guardia di finanza, versate al Fondo di massa per essere erogate in premi (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758)	2,000,000 —
22	Quote sul prodotto delle pene pecuniarie per contravvenzioni accertate dagli impiegati e funzionari dell'Amministrazione finanziaria, escluse quelle accertate nell'interno dei rispettivi uffici, versate al Fondo di massa, per essere erogate in premi (R. decreto 11 marzo 1923, n. 758)	60,000 —
		3,305,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Massa del Corpo:	
	Redditi patrimoniali	908,547.50
	Entrate diverse	19,707,990 —
	Totale della categoria I	20,616,537.50
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Massa del Corpo	100,000 —
	Massa individuale	14,500,000
	Premi di rafferma	6,188,500 —
	Partite che si compensano nella spesa	3,305,000 —
	Totale della categoria II	24,093,500 —
	Totale della entrata straordinaria	24,093,500 —
	Totale generale	44,710,037.50

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

TABELLA C.

Appendice allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo di Massa del Corpo della Regia guardia di Finanza, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Massa del Corpo.	
	Spese d'amministrazione e diverse.	
1	Rimborso al Tesoro dello stipendio assegnato al personale addetto ai lavori della Massa nelle ragionerie delle Intendenze di finanza e concorso della Massa alla spesa per il personale addetto all'ufficio amministrativo del Comando generale (Spese fisse)	68,700 —
2	Stipendi al personale del magazzino centrale del vestiario - Indennità al direttore del magazzino, al magazziniere centrale, al controllore, ai comandanti di circolo, ecc., per la gestione dei magazzini vestiario; indennità di caro-viveri agli scrivani straordinari ed agli inservienti del magazzino centrale del vestiario; compensi al personale del magazzino centrale, da versarsi al fondo di previdenza	87,600 —
3	Spese d'ufficio e diverse pel Consiglio d'amministrazione e pel magazzino centrale del vestiario; medaglie di presenza e indennità di missione ai componenti il Consiglio d'amministrazione ed alla Commissione di collaudo e medaglie di presenza ai componenti delle Commissioni incaricate di presiedere le aste	40,000 —
4	Acquisto di effetti di vestiario e di equipaggiamento pel personale di truppa; spese d'imballaggio e trasporti di effetti di proprietà della Massa (Spesa obbligatoria)	15,000,000 —
5	Somma corrispondente alla diminuzione delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario	per memoria

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
6	Acquisto e riparazioni di mobili ed attrezzi; spese per carta, stampe, registri, legatura e materiale tipografico per la tipografia del Comando; acquisto di pubblicazioni educative per il personale di truppa	120,000 —
7	Manutenzione di locali pel magazzino centrale del vestiario	20,000 —
8	Spese pel mantenimento delle infermerie legionali ed altre per la fornitura dei medicinali ai reparti del Corpo (Spesa obbligatoria)	800,000 —
9	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti per lavori nell'interesse dell'amministrazione della Massa	100,000 —
10	Restituzione di quote contravvenzionali e di altre somme indebitamente versate alla Massa generale (Spesa d'ordine)	15,000 —
11	Residui passivi eliminati a' sensi dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria) . .	*per memoria*
12	Spese casuali	50,000 —
13	Rimborso delle spese di cura e di mantenimento ai marescialli, sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza, ricoverati nelle infermerie legionali e negli stabilimenti sanitari militari, per infermità riportate in servizio ed a causa di questo oppure in occasione di disastri o pubbliche calamità; indennità e compensi nei casi d'infortunio o di danni per cause di servizio; indennizzi agli ufficiali ed agenti per deterioramento straordinario di effetti di divisa derivante dalla esecuzione di speciali servizi; spese funebri, nei casi in cui queste sono a carico della Massa (Spesa obbligatoria) . . .	500,000 —
		16,801,300 —
	Spese d'istituto.	
	(Erogazione degli utili netti patrimoniali.).	
14	Assegnazione corrispondente agli otto decimi degli utili netti patrimoniali del fondo di Massa da erogarsi in concessioni a termini dell'art. 10 del R. decreto 6 maggio 1926, n. 664	1,181,110 —
	Fondi di riserva.	
15	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine . . .	2,619,127.50
16	Fondo di riserva per le spese impreviste	15,000 —
		2,634,127.50
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	Massa del Corpo.	
17	Somma corrispondente all'aumento delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario	*per memoria*
18	Importo degli interessi dovuti dallo Stato sulle parziali anticipazioni fatte dalla Massa per la costruzione di una caserma per la R. guardia di finanza in Roma, da aggiungersi alla somma capitale agli effetti dell'ammortamento (art. 4 della legge 22 giugno 1913, n. 644, e decreto Luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848)	*per memoria*
19	Versamento al conto corrente col Tesoro pel successivo rinvestimento della somma corrispondente alla parte di capitale compresa nell'annualità fissa dovuta dallo Stato in rimborso dell'anticipazione fatta dalla Massa per la costruzione di una caserma per la Guardia di finanza in Roma (legge 22 giugno 1913, n. 644, e decreto Luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848)	*per memoria*
20	Pagamenti per sottoscrizione al Prestito nazionale 5 per cento lasciati insoddisfatti da sottoscrittori che cessarono di appartenere al Corpo	100,000 —
		100,000 —
	Massa individuale.	
21	Pagamento di acconti di Massa, e spese di riparazione delle armi a carico dei sottufficiali e delle guardie; pagamento dei crediti di Massa	6,500,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
22	Importo degli effetti di vestiario e di equipaggiamento somministrati agli agenti	15,750,000 —
		22,250,000 —
	Premi di rafferma.	
23	Pagamenti dei premi di rafferma e relativi interessi (Spesa obbligatoria)	6,188,500 —
	Partite che si compensano nell'entrata.	
24	Pagamenti per conto di ufficiali (Spesa obbligatoria)	505,000 —
25	Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di corredo per gli incorporati nella Compagnia di disciplina, ed assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari (Spesa obbligatoria)	500,000 —
26	Restituzione di quote contravvenzionali versate interinalmente alla Massa (Spesa d'ordine)	90,000 —
27	Spesa a carico del Fondo per la scoperta e repressione del contrabbando (Spesa d'ordine)	150,000 —
28	Premi da corrispondersi sulle somme versate al Fondo di massa per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento del personale della Regia guardia di finanza (R. decreto 11 marzo 1923, n. 758) (Spesa d'ordine)	2,000,000 —
29	Premi da corrispondersi sulle somme versate al Fondo di massa per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento di impiegati e funzionari dell'Amministrazione finanziaria (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758) (Spesa d'ordine)	60,000 —
		3,305,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	RIASSUNTO PER TITOLI.	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Massa del Corpo:	
	Spese d'amministrazione e diverse	16,801,300 —
	Spese d'istituto	1,181,110 —
	Fondi di riserva	2,634,127.50
	Totale della categoria I	20,616,537.50
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Massa del Corpo	100,000 —
	Massa individuale	22,250,000 —
	Premi di rafferma	6,188,500 —
	Partite che si compensano nella spesa	3,305,000 —
	Totale della categoria II	31,843,500 —
	Totale della entrata straordinaria	31,843,500 —
	Totale generale	52,460,037.50

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

VOLPI.

TABELLA *B* e *C*.

Riassunto degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di Finanza, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	TITOLO I.	
	CATEGORIA I. — ENTRATE E SPESE EFFETTIVE.	
	Parte ordinaria.	
	Entrata	20,616,537.50
	Spesa	20,616,537.50
	Differenza	»
	TITOLO II.	
	CATEGORIA I. — ENTRATE E SPESE EFFETTIVE.	
	Parte straordinaria.	
	Entrata	»
	Spesa	»
	Differenza	»
	RIEPILOGO DELLA CATEGORIA PRIMA.	
	Parte ordinaria e straordinaria.	
	Entrata	20,616,537.50
	Spesa	20,616,537.50
	Differenza	»
	CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	Parte straordinaria.	
	Entrata	24,093,500 —
	Spesa	31.843,500 —
	Differenza	7,750,000 —
	RIASSUNTO GENERALE DELLE DIFFERENZE.	
	Differenza della categoria I	
	Differenza della categoria II	7,750,000 —
	Differenze totali	7,750,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

ELENCO N. 1.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 ai termini dell'articolo [illegible] del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

MINISTERO DELLE FINANZE

Cap. n. 1 - Rendite consolidate 3, 3.50, 4.50 e 5 per cento e debiti perpetui diversi.

Cap. n. 3 - Debiti redimibili diversi - Interessi e premi.

Cap. n. 4 - Interessi sulle obbligazioni 7 per cento collocate negli Stati Uniti d'America (Regi decreti 18 e 19 novembre 1925, nn. 1964 e 1977).

Cap. n. 6 - Interessi di buoni del tesoro ordinari e spese di negoziazione.

Cap. n. 7 - Interessi di buoni del tesoro quinquennali di cui al R. decreto 5 maggio 1916, n. 505; interessi di buoni del tesoro settennali di cui ai Regi decreti 30 dicembre 1920, n. 1723, 8 settembre 1921, n. 1250 e 19 febbraio 1922, n. 560; interessi di buoni del tesoro novennali di cui alla legge 6 luglio 1922, n. 915, ed ai Regi decreti 6 marzo 1924, n. 2351, 27 marzo 1925, n. 323, ed 11 giugno 1925, n. 871; premi sorteggiati e spese per provvigione, collocamento e distribuzione di buoni ed altre accessorie e premi per l'estinzione anticipata di buoni poliennali convertiti in obbligazioni del debito redimibile 4.75 per cento.

Cap. n. 8 - Interessi di somme versate in conto corrente col tesoro dello Stato e interessi sulle anticipazioni ordinarie e straordinarie dell'Istituto di emissione.

Cap. n. 9 - Certificati ferroviari di credito 3.50 e 3.65 per cento netto - Interessi.

Cap. n. 11 - Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al tesoro dello Stato, giusta l'art. 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 - Interessi 3.75 per cento netto.

Cap. n. 13 - Garanzie e sussidi a Società per concessioni di strade ferrate anteriori alla legge 30 aprile 1899, n. 168, e quote di prodotto ai concessionari di ferrovie comprese nella rete principale in servizio dello Stato.

Cap. n. 15 - Annualità al comune di Napoli per l'assegno agli istituti di beneficenza di detta città (legge 12 maggio 1901, n. 164). Annualità fissa e perpetua alla Congregazione di carità di Roma (legge 10 febbraio 1907, n. 25, art. 2).

Cap. n. 16 - Annualità e prestazioni diverse, comprese quelle relative ai beni provenienti dall'Asse ecclesiastico.

Cap. n. 18 - Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (leggi 3 marzo 1904, n. 67, e 19 giugno 1913, n. 641), e prodotto della tassa supplementare di bollo applicata agli stipendi degli insegnanti elementari, ai termini dell'art. 14 della legge 5 luglio 1908, n. 391, e da versarsi al fondo unico per l'educazione e l'istruzione degli orfani degli insegnanti elementari presso la Cassa depositi e prestiti giusta il disposto degli articoli 27 e 31 del regolamento approvato col R. decreto 10 giugno 1909, n. 612.

Cap. n. 20 - Somma da pagarsi all'Amministrazione della Real Casa per la estensione al personale dell'Amministrazione stessa dei miglioramenti economici concessi agli impiegati ed agenti governativi, e per stipendi, assegni e retribuzioni a favore del personale amministrativo, tecnico, d'ordine e subalterno addetto alla gestione dei beni retrocessi dalla Corona al demanio dello Stato (Regi decreti 3 ottobre e 31 dicembre 1919, nn. 1792 e 2578).

Cap. n. 28 - Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed a Società di ferrovie private e di navigazione dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento.

Cap. n. 97 - Spese di liti nell'interesse dell'Amministrazione del Tesoro, del Debito pubblico, dell'Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e degli altri uffici centrali, non aventi capitolo proprio, e spese accessorie.

Cap. n. 99 - Spese di commissione, di cambio ed altre relative ai pagamenti, al movimento di fondi e di effetti ed alla negoziazione di titoli all'estero.

Cap. n. 100 - Spese di commissione ed altre inerenti alla riscossione ed al versamento della indennità dovuta dal Governo cinese.

Cap. n. 103 - Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato e rimborso ad amministrazioni diverse delle somme versate in conto crediti per condanne pronunziate dalla Corte dei conti o prima di dette condanne o per debiti accertati in via amministrativa ed accettati dai responsabili, quando si tratti di ricupero di somme non di pertinenza del bilancio.

Cap. n. 104 - Rimborso di somme riscosse in eccedenza da comuni, provincie od enti morali in confronto del contributo complessivo fissato per il mantenimento di scuole medie di Regia istituzione o convertite in Regie (art. 17 del regolamento approvato con R. decreto 15 settembre 1907, n. 652).

Cap. n. 109 - Telegrammi di Stato e telegrammi da spedirsi all'estero.

Cap. n. 110 - Residui passivi eliminati a sensi dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Cap. n. 115 - Contributo dello Stato per l'iscrizione alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali del personale subalterno e di servizio delle Amministrazioni centrali dello Stato e per la costituzione di un fondo di riversibilità a favore delle vedove e degli orfani degli agenti del personale stesso (art. 3 della legge 8 luglio 1912, n. 750, e regolamento 1° agosto 1913, n. 1543, articoli 17 e 18).

Cap. n. 118 - Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti.

Cap. n. 121 - Pensioni e indennità agli operai delle manifatture dei tabacchi e dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri ed ai loro superstiti, giusta il R. decreto 31 dicembre 1925, n. 2383.

Cap. n. 122 - Pensioni e indennità agli operai delle saline ed ai loro superstiti giusta il R. decreto 31 dicembre 1925, n. 2383.

Cap. n. 123 - Pensioni e indennità agli operai delle coltivazioni dei tabacchi ed ai loro superstiti giusta il R. decreto 31 dicembre 1925, n. 2383.

Cap. n. 128 - Contributo dello Stato alla Cassa di previdenza per il personale tecnico, d'ordine e di servizio, del catasto e dei servizi tecnici di finanza.

Cap. n. 129 - Indennità agli impiegati dei ruoli del già personale aggiunto, tecnico, d'ordine e di servizio in caso di cessazione dal servizio o in caso di morte alle loro vedove ed ai loro figli.

Cap. n. 134 - Costituzione di un fondo di invalidità e vedovanza a favore del personale degli uffici finanziari esecutivi già inscritti alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali (leggi 17 luglio 1910, n. 518, e 20 dicembre 1914, n. 1383, e R. decreto 18 giugno 1925, n. 1281).

Cap. n. 138 - Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori.

Cap. n. 139 - Restituzioni e rimborsi.

Cap. n. 140 - Aggio ai distributori secondari dei valori di bollo, escluso quello per la tassa di bollo sugli scambi; quota parte ai funzionari delle cancellerie ed agli ufficiali giudiziari sulle somme ricuperate dall'erario sui crediti inscritti nei campioni civili e penali delle cancellerie; rimborso al Ministero delle comunicazioni della spesa per vaglia di servizio per il versamento dei proventi; indennità di cassa e per maneggio di valori; spese per visite medico-fiscali e spese di assicurazione.

Cap. n. 143 - Aggio ai distributori secondari delle pagelle scolastiche; spese per imballaggi, assicurazione, trasporto ed altre per le pagelle medesime.

Cap. n. 144 - Diritto addizionale spettante all'Ente autonomo per il teatro « Alla Scala » in Milano (art. 18 del decreto-legge 4 maggio 1920, n. 567; decreto Ministeriale 29 dicembre 1920, n. 87888, e legge 29 agosto 1922, n. 1254).

Cap. n. 145 - Quota del 90 per cento spettante alla Società concessionaria « Unione radiofonica italiana » sulle tasse dovute sugli apparecchi ed accessori radioelettrici di cui all'art. 15 del R. decreto 23 ottobre 1925, n. 1917.

Cap. n. 146 - Quote spettanti ai Comuni sul provento della tassa sugli automobili, sui motocicli e sugli autoscafi ed alle Provincie sul prodotto della tassa sulle autovetture ed autocarri. Quota spettante ai Comuni sul provento della tassa di bollo sui biglietti d'ingresso ai teatri, ai cinematografi, agli spettacoli di varietà, caffè-concerti, ecc. (legge 29 agosto 1922, n. 1254).

Cap. n. 147 - Quota spettante alle Provincie a titolo di compartecipazione, nella misura massima del 10 per cento, sul provento della tassa di bollo sugli scambi (art. 19 del Regolamento 20 ottobre 1915, n. 1944).

Cap. n. 148 - Spese per l'accertamento, la riscossione ed il riscontro delle tasse di bollo sui biglietti d'ingresso ai cinematografi, sugli spettacoli e trattenimenti pubblici, sui conti dei caffè ed osterie; per la formazione degli elenchi degli esercenti per la riscossione della tassa sui conti dei caffè ed osterie; per la bollatura delle carte da giuoco; per la riscossione delle tasse per i servizi di audizione circolare ed in genere per la riscossione delle tasse di bollo e di concessioni governative; premi per la scoperta delle contravvenzioni relative alle tasse anzidette; spese per l'accertamento, la riscossione, l'amministrazione ed il riscontro della tassa di bollo sugli scambi, compreso l'aggio agli industriali, commercianti ed esercenti, e premi per la scoperta delle relative contravvenzioni.

Cap. n. 155 - Canoni ed annualità passive.

Cap. n. 156 - Spese per imposte e sovrimposte ed aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate.

Cap. n. 160 - Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori.

Cap. n. 161 - Restituzioni e rimborsi.

Cap. n. 162 - Contribuzioni fondiarie sui beni dell'antico demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale - Imposte consorziali - Contributo per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

Cap. n. 170 - Spese per l'amministrazione, stampa e pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale*; provvigione ai depositari per la vendita di pubblicazioni ufficiali, e spese varie per pubblicità, propaganda, posta, vetture e spedizione.

Cap. n. 176 - Anticipazioni delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali; spese d'indole amministrativa riflettenti la conservazione del catasto presso gli uffici distrettuali delle imposte dirette; spese per la gestione e le verifiche delle esattorie comunali e delle ricevitorie provinciali.

Cap. n. 179 - Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281.

Cap. n. 180 - Spese di coazioni e di liti.

Cap. n. 181 - Spese pel funzionamento delle Commissioni di prima e seconda istanza per la risoluzione dei reclami inerenti all'applicazione delle imposte dirette e delle Commissioni istituite dall'art. 27 della legge 15 luglio 1906, n. 383, per gli accertamenti di cui all'art. 2 della legge 9 luglio 1908, n. 434.

Cap. n. 183 - Restituzioni e rimborsi.

Cap. n. 193 - Pagamento delle rette di ospedalità pei sottufficiali e militari di truppa ricoverati in luoghi di cura (art. 25 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281); acquisto di oggetti e di materiali sanitari per le infermerie e per i reparti. Retribuzioni e indennità agli ufficiali medici del Regio esercito non a disposizione del Ministero delle finanze, incaricati del servizio sanitario presso i reparti del Corpo; ai medici civili con convenzione ed a quelli che sono chiamati di volta in volta. - Profilassi contro le malattie infettive e veneree; mezzi meccanici di difesa contro la malaria. Disinfezioni nei reparti ed altre spese riguardanti il servizio sanitario. Rimborso spese di cura e di mantenimento dei militari della Regia guardia di finanza ricoverati nelle infermerie del Corpo e negli stabilimenti sanitari militari e civili per ferite riportate in guerra o in servizio o per causa del servizio stesso (R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3171).

Cap. n. 199 - Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto di generi e oggetti confiscati, nonchè le altre processuali da anticiparsi dall'erario e le indennità a testimoni, a periti, e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali.

Cap. n. 200 - Aggio agli esattori ed ai ricevitori provinciali e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione per le imposte di fabbricazione.

Cap. n. 201 - Restituzione di imposta di fabbricazione sui prodotti esportati, restituzione dell'imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie, e restituzione di imposte indebitamente percepite.

Cap. n. 210 - Tasse postali per versamenti, spese per il trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.

Cap. n. 213 - Restituzione di diritti all'esportazione; restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette di temporanea importazione ed esportazione e per bollette a cauzione di merci in transito, e pagamento al comune di Savona delle somme riscosse per tassa supplementare d'ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona.

Cap. n. 223 - Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale, comprese quelle di trasporto dei generi e oggetti confiscati, come pure le altre processuali da anticiparsi dall'erario e le indennità a testimoni, a periti, e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali.

Cap. n. 225 - Paghe e soprassoldi per incarichi e servizi speciali agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, ed ai salariati delle coltivazioni dei tabacchi - Soprassoldi agli operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro nell'interesse degli stabilimenti e coltivazioni suddetti - Congedi indennizzati - Premi di operosità e di rendimento o di economia - Gratificazioni - Indennità di tramutamento e di missione - Sussidi di infermità - Sussidi agli operai richiamati o trattenuti alle armi ed alle loro famiglie - Indennizzi di licenziamento - Contributo alla Cassa nazionale per gli infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale

inscritto alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, alla Cassa di maternità e alla Cassa di assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

Cap. n. 227 - Compra di tabacchi e relative spese accessorie; premi e concorsi di Stato per la coltivazione indigena del tabacco; lavori di bottaio e facchinaggi, indennità, spese per informazioni e missioni all'estero; spese di ricevimento per campionamento e perizia dei tabacchi e per il funzionamento delle agenzie governative e loro succursali all'estero incaricate del servizio d'informazioni sulla coltura e sul commercio del tabacco per gli eventuali acquisti diretti da farsi a norma dell'art. 10 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Cap. n. 228 - Trasporto di tabacchi e di materiali diversi; indennità di missione e spese nell'interesse e per l'esecuzione di tali trasporti.

Cap. n. 231 - Spese e premi di gestione e di controllo per l'esercizio diretto delle rivendite di Stato di tabacchi nazionali ed esteri.

Cap. n. 233 - Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti.

Cap. n. 234 - Paghe e soprassoldi per incarichi e servizi speciali agli operai delle saline ed ai salinari di Cervia e di Pirano; mano d'opera per adulterare i sali che si vendono a prezzo di eccezione, soprassoldi agli operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro nell'interesse degli stabilimenti suddetti - Congedi indennizzati - Premi di operosità e rendimento o di economia - Gratificazioni - Indennità di trasferimento e di missione - Sussidi di infermità - Sussidi agli operai richiamati o trattenuti alle armi ed alle loro famiglie - Indennità di licenziamento - Contributo alla Cassa nazionale per infortuni sul lavoro e contributo dello Stato per il personale inscritto alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, alla Cassa nazionale di maternità, alla Cassa sociale di risparmio fra gli operai della Salina di Lungro e alla Cassa di assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

Cap. n. 235 - Indennità ai rivenditori di generi di privativa pel trasporto dei sali.

Cap. n. 238 - Compra dei sali compresi i canoni e le spese inerenti ai fondi saliferi di Cervia e di Pirano già di proprietà privata.

Cap. n. 239 - Trasporto di sali e di materiali diversi; acquisto, nolo e riparazione di materiale fisso e mobile, indennità di missione, e spese nell'interesse e per l'esecuzione di tali trasporti.

Cap. n. 240 - Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero (art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445, e art. 22 della legge 2 aprile 1886, n. 3754).

Cap. n. 241 - Spese per il servizio di somministrazione gratuita del sale ai pellagrosi; costo del sale così somministrato ed indennità proporzionali spettanti ai rivenditori di generi di privativa, che hanno eseguito la suddetta somministrazione.

Cap. n. 242 - Aggio a titolo di stipendi ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e assegni speciali ai reggenti provvisori degli uffici di vendita.

Cap. n. 243 - Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei tabacchi e dei sali; premi alle Società per l'assicurazione globale dei generi di monopolio contro i danni dell'incendio e del furto, e spese per operazioni speciali inerenti alla vendita dei tabacchi e dei sali stessi nei magazzini di deposito incaricati dello smercio diretto dei detti generi alle rivendite.

Cap. n. 245 - Paghe e soprassoldi per incarichi e servizi speciali agli operai in servizio dei magazzini di deposito dei prodotti dei monopoli industriali (tabacchi e sali); soprassoldi agli operai, per prolungamento dell'orario normale di lavoro nell'interesse dei magazzini suddetti - Congedi indennizzati - Premi di operosità e di rendimento o di economia - Gratificazioni - Indennità di trasferimento e di missione - Sussidi di infermità - Indennizzi di licenziamento - Contributo alla Cassa nazionale per infortuni sul lavoro - Contributo dello Stato per il personale dei detti magazzini inscritto alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, per assicurazioni contro la invalidità e la vecchiaia degli operai e contro la disoccupazione involontaria.

Cap. n. 247 - Acquisto, perizia, condizionatura e trasporto delle pietrine focaie; paghe agli operai per il condizionamento dei pacchi postali delle pietrine focaie e per il collaudo dei fiammiferi; spese per materiali e trasporti diversi; canone pei vaglia postali di servizio.

Cap. n. 250 - Compra dei sali di chinino da lavorare o trasformare, compresi i sali di chinino nelle cortecce di china, e spese occorrenti per la lavorazione, trasformazione e condizionatura dei detti sali. Spese di costruzione e adattamento dei laboratori e magazzini ad uso dell'azienda medesima. Retribuzioni, paghe e soprassoldi per incarichi e servizi speciali al personale tecnico, contabile ed operaio addetto all'azienda del chinino. Soprassoldi agli operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro nell'interesse dell'azienda; mercedi e sussidi agli operai ammalati. Indennità di licenziamento ed indennizzi per infortuni sul lavoro. Contributo dello Stato pel personale a mercede giornaliera inscritto alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali ed alla Cassa di assistenza contro la disoccupazione involontaria.

Cap. n. 254. - Aggio di rivendita dei preparati chinacei ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso delle privative e ai farmacisti, medici e rivenditori.

Cap. n. 259 - Aggio di esazione e completamento di aggio per la gestione dello collettorio.

Cap. n. 260 - Vincite al lotto.

Cap. n. 264 - Contributi, concorsi, sussidi vari dovuti per legge.

Cap. n. 266 - Rimborsi vari.

Cap. n. 267 - Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti per differenze nel saggio d'interessi sui mutui concessi ai comuni e provincie e per contributo dello Stato nel pagamento delle annualità.

Cap. n. 268 - Rimborso alla provincia ed ai comuni della Basilicata delle rispettive sovrimposte sui fabbricati in corrispondenza alla esenzione d'imposta concessa con l'art. 69 della legge 31 marzo 1904, n. 140.

Cap. n. 269 - Imposta sui terreni corrispondente alla riduzione non accordata ai proprietari in provincia di Potenza aventi un reddito imponibile superiore a L. 8000 e da versarsi alla Cassa provinciale del credito agrario della stessa provincia (art. 66 della legge 31 marzo 1904, n. 140).

Cap. n. 275 - Spesa per indennità dovuta ai termini dell'art. 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma, stati aboliti col precedente art. 148.

Cap. n. 276 - Spese di indemaniamento e di amministrazione dei beni delle confraternite romane, di cui all'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, spese per imposte ed oneri sui beni indemaniati e restituzioni eventuali di rendite, capitali e somme versate in più.

Cap. n. 277 - Somme riscosse al netto dei pagamenti per la gestione, dal 1° settembre 1896, dei beni appresi alle confraternite romane, da pagarsi dal Demanio alla Congregazione di carità di Roma, in esecuzione della legge 30 luglio 1896, n. 343.

Cap. n. 279 - Interessi passivi nella misura dell'1.50 per cento da corrispondersi alla Banca d'Italia sul conto corrente pel servizio di tesoreria provinciale ai sensi dell'art. 12 della convenzione 30 ottobre 1894 approvata col

R. decreto 10 dicembre 1894, n. 533, convertito nella legge 8 agosto 1895, n. 486.

Cap. n. 289 - Quota assunta a carico dello Stato per conto del comune di Livorno e quota parte a carico dello Stato nelle opere di sistemazione e di ampliamento del nuovo porto industriale di Livorno, e interessi 6 per cento sulle somme contabilizzate e non pagate durante ed al termine dell'esecuzione dei lavori (art. 4 del R. decreto 16 dicembre 1923, n. 3249).

Cap. n. 306 - Concorso dello Stato nel pagamento della metà degli interessi o della metà delle annualità d'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti a provincie e comuni, anche nell'interesse degli istituti di beneficenza o di altri enti morali, allo scopo esclusivo di procurar loro i mezzi per riparare i danni causati da pubbliche calamità.

Cap. n. 307 - Rimborso alle provincie ed ai comuni danneggiati da terremoti, delle sovrimposte provinciali e comunali abbonate.

Cap. n. 308 - Contributo dello Stato nel pagamento delle semestralità dei mutui ipotecari contratti da privati e da istituti di beneficenza, di istruzione e di educazione, per nuove costruzioni, ricostruzioni e riparazioni di fabbricati nelle località danneggiate da pubbliche calamità.

Cap. n. 309 - Contributi diretti dello Stato a favore dell'« Unione edilizia » e dei proprietari che abbiano costruito, ricostruito, o riparato a proprie spese gli edifici distrutti o danneggiati da terremoti.

Cap. n. 311 - Spese per la beneficenza romana.

Cap. n. 323 - Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle anticipazioni da essa fatte a termini delle leggi 14 luglio 1907, n. 537, e 4 giugno 1911, n. 486, e del R. decreto 9 novembre 1921, n. 1591, riguardanti le pensioni ai veterani delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale.

Cap. n. 332 - Rimborsi di somme indebitamente riscosse per ricuperi deliberati dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta per le spese di guerra e per le terre liberate e dal Comitato liquidatore per le gestioni di guerra, e restituzioni di quote inesigibili.

Cap. n. 334 - Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192.

Cap. n. 337 - Spese inerenti alla vendita di beni ed all'attuazione della legge sull'Asse ecclesiastico; spese di coazioni e di liti, risarcimenti di danni ed altri accessori e restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni già dell'Asse ecclesiastico.

Cap. n. 340 - Aggio sulle riscossioni delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni dei redditi soggetti alle imposte dirette e sulle riscossioni delle imposte del 1872 e retro; spese di stralcio e di liti pel servizio del macinato.

Cap. n. 343 - Quote di cambio sulle restituzioni di dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di banca.

Cap. n. 358 - Spese di liti.

Cap. n. 374 - Debiti redimibili - Ammortamento.

Cap. n. 376 - Rimborsi di capitali dovuti dal Tesoro allo Stato.

Cap. n. 379 - Certificati ferroviari di credito 3.65 e 3.50 per cento netto. Quote di ammortamento e rimborso di capitale.

Cap. n. 381 - Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato.

Cap. n. 397 - Restituzione al Consorzio del porto di Genova delle somme eccedenti il gettito di L. 11,800,000 annue sull'ammontare delle tasse di cui all'art. 2 del R. decreto 15 settembre 1923, n. 1997, e da accantonarsi dal Consorzio stesso per nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del porto (art. 4 dell'indicato R. decreto e art. 3 del R. decreto 6 novembre 1924, n. 1881).

Cap. n. 402 - Quote dovute ai funzionari delle Avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle Avvocature erariali, e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime.

Cap. n. 410 - Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.

Cap. n. 411 - Prodotto netto dell'amministrazione provvisoria dei beni ex-ademprivili dell'isola di Sardegna, da corrispondersi alla Cassa ademprivile istituita colla legge 2 agosto 1897, n. 382.

Cap. n. 412 - Spese proprie del fondo di previdenza dei ricevitori del lotto (legge 22 luglio 1906, n. 623).

Cap. n. 420 - Somme da versarsi in tesoreria a reintegrazione dei prelevamenti eseguiti per provvedere al riscatto delle indennità cinesi e corrispondenti alle annualità riscosse in conto delle indennità riscattate ai sensi della legge 18 giugno 1911, n. 543.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO.

Cap. n. 13 - Spese di liti.

Cap. n. 14 - Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, e reclamati dai creditori.

Cap. n. 16 - Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, sulle pensioni civili, ed assegni congeneri legalmente dovuti.

Cap. n. 25 - Restituzione di depositi giudiziari.

Cap. n. 28. - Indennità supplementare pel raggiungimento del minimo garantito dallo Stato al personale degli ufficiali giudiziari (articolo 1 del testo organico approvato con R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2271).

Cap. n. 29 - Somme da pagarsi alla Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari, per integrazione delle pensioni liquidate o dei capitali corrispondenti per contributo ordinario e per sussidio fisso (art. 34 del R. decreto 25 giugno 1926, n. 1149, art. 3, lettera *B*, R. decreto 19 aprile 1925, n. 561, art. 33 R. decreto 25 giugno 1926, n. 1149, e art. 50 R. decreto 19 aprile 1925, n. 561).

Cap. n. 30 - Spese per indennità e trasferte a funzionari, giurati, testimoni, periti, custodi, chiamati ai giudizi penali o in quelli civili con gratuito patrocinio, e spesa per la notificazione nelle nuove Provincie degli atti in materia civile.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Cap. n. 7 - Spese per la corrispondenza postale e telegrafica diretta all'estero.

Cap. n. 9 - Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Cap. n. 17 - Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

MINISTERO DELLE COLONIE

Cap. n. 5 - **Spese di liti.**

Cap. n. 9 - **Spese per i telegrammi di Stato.**

Cap. n. 10 - **Rimborso al Tesoro della spesa di cambio per l'acquisto di oro, aggio, sconto e commissioni su divise estere.**

Cap. n. 12 - **Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, e reclamati dai creditori.**

Cap. n. 20 - **Indennità per una sola volta, invece di pensioni, a termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.**

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Cap. n. 9 - **Assicurazione contro gl'infortuni sul lavoro, contro l'inabilità e la vecchiaia e contro la disoccupazione involontaria.**

Cap. n. 10 - **Spese di liti.**

Cap. n. 13 - Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale, e reclamati dai creditori.

Cap. n. 16 - Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Cap. n. 23 - Somme dovute all'Azienda delle poste e telegrafi in dipendenza della esenzione dalle tasse postali concessa ad enti, corpi ed istituti.

MINISTERO DELL'INTERNO

Cap. n. 11 - Telegrammi da spedirsi all'estero e all'interno — Comunicazioni telefoniche interurbane — Contributo da versarsi al Ministero delle comunicazioni in corrispettivo dell'esonero da canoni concesso all'« Agenzia Stefani » — Spedizione di denaro all'estero e francatura della corrispondenza spedita dalle autorità politiche del Regno.

Cap. n. 14 - Spese di liti.

Cap. n. 20 - Residui passivi eliminati per perenzione biennale e reclamati dai creditori.

Cap. n. 22 - Contributo alla Cassa di previdenza dei segretari e degli altri impiegati degli enti locali e alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, equivalente al valore capitale dell'aumento di pensione dipendente dal riconoscimento delle campagne di guerra (art. 8 del R. decreto 3 ottobre 1923, n. 2349, e Regio decreto 10 maggio 1925, n. 918).

Cap. n. 23 - **Contributo alla Cassa di previdenza dei sanitari, per i medici in servizio presso il corpo degli agenti di pubblica sicurezza.**

Cap. n. 24 - **Contributo alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari pel riconoscimento, agli effetti del trattamento di riposo, dei periodi di servizio di assistente effettivo universitario in qualsiasi cattedra d'insegnamento e di assistenza negli ospedali e nelle cliniche universitarie, prestato dai sanitari comunali (art. 6 del R. decreto 19 aprile 1923, n. 1000).**

Cap. n. 25 - **Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.**

Cap. n. 28 - **Foglio degli annunzi nelle provincie — Spese di stampa, distribuzione e spedizione — Retribuzione agli amministratori.**

Cap. n. 33 - **Spese di cura e mantenimento di ammalati esteri miserabili negli ospedali e nei manicomi del Regno. Trasporto ed accompagnamento di mentecatti esteri miserabili sino alla frontiera. Spese di cura e di ricovero di italiani all'estero ed altre spedalità nei casi eccezionali in cui non sia possibile provvedere altrimenti, e spese di trasporto ed accompagnamento, in caso di rimpatrio, dalla frontiera al luogo di destinazione.**

Cap. n. 34 - **Anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (art. 155 del R. decreto 6 novembre 1926, n. 1848, che approva il testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza).**

Cap. n. 54 - **Rimborso al Ministero della marina, delle spese sostenute per provvista di acqua ai comuni isolani, nei periodi di siccità.**

Cap. n. 89 - **Somme da erogare a favore degli Enti danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, e dell'Opera nazionale di patronato « Regina Elena » (testo unico 19 agosto 1917, n. 1399; art. 7 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1922; Regi decreti 2 ottobre 1919, n. 1791, e 3 maggio 1920, n. 545; art. 5 della legge 20 agosto 1921, n. 1178; Regi decreti 16 novembre 1921, n. 1705, 10 settembre 1923, n. 2220, e 22 giugno 1924, n. 1126; art. 1 del R. decreto 11 gennaio 1925, n. 86; Regi decreti 5 aprile 1925, n. 712, 10 gennaio 1926, n. 56, e 9 luglio 1926, n. 1594).**

Cap. n. 95 - **Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 2 per cento concessi per provvedere alla costruzione o sistemazione di ospedali comunali e consorziali, esclusi quelli del Mezzogiorno e delle Isole, giusta gli articoli 8 e 9 della legge 25 giugno 1911, n. 586, e l'art. 2, comma 4, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3132.**

Cap. n. 96 - Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai comuni danneggiati da operazioni guerresche, per provvedere alle spese di riparazioni ai beni comunali, per sopperire a deficienze di entrate e per integrare i soccorsi ai disoccupati bisognosi (decreti Luogotenenziali 27 giugno 1915, n. 988; 18 maggio 1916, n. 743; 5 luglio 1917, n. 1162; 9 dicembre 1917, n. 1969; 14 luglio 1918, n. 954; 17 novembre 1918, n. 1740; 12 febbraio 1919, n. 218, e 18 maggio 1919, n. 843).

Cap. n. 101 - **Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti o ad altri Istituti sui mutui concessi ai comuni, esclusi quelli del Mezzogiorno e delle Isole: *a*) all'interesse del 2 e del 3 per cento per provvedere alle spese riguardanti la pubblica igiene, giusta gli articoli 114, 115, 118, 120 e 122 del testo unico di legge approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e 3 del decreto Luogotenenziale 28 gennaio 1917, n. 190; *b*) all'interesse del 2 per cento per la costruzione di opere igieniche in base al Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1704, in dipendenza degli articoli 1, 2 e 4 (comma 4°) del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3132, e del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3134.**

Cap. n. 104 - Concorso dello Stato nel pagamento totale o parziale degli interessi sui mutui contratti dai Comuni e consorzi, esclusi quelli del Mezzogiorno e delle Isole, per l'esecuzione di opere e per le spese occorrenti per la provvista di acque potabili, giusta gli articoli 116, 119 e 120, nn. 2 e 4, 138 e 139 del testo unico di legge 2 gennaio 1913, n. 453.

Cap. n. 105 - **Concorso dello Stato nel pagamento totale o parziale degli interessi sui mutui contratti dai comuni o consorzi, esclusi quelli del Mezzogiorno e delle Isole, per l'esecuzione di opere, e per le spese occorrenti per la provvista di acque potabili, giusta gli articoli 124, 126 e 129, nn. 1 e 3, del testo unico di legge 2 gennaio 1913, n. 453, e giusta il R. decreto 19 no-**

vembre 1921, n. 1704; nonchè in dipendenza degli articoli 1 e 2 (comma 2°) del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3132, e del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3134.

Cap. n. 106 - Concorso dello Stato nel pagamento delle annualità dovute alla Cassa depositi e prestiti per interessi ed ammortamento dei mutui concessi ai comuni di Scansano e Comacchio, giusta gli articoli 195 e 196 del testo unico di legge 2 gennaio 1913, n. 453 — Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa anzidetta sui mutui al comune di Torino per la provvista di acqua potabile, a norma del Regio decreto 24 agosto 1919, n. 2001, sui mutui concessi al comune di Palermo ai sensi del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1420 — Concorso statale nei mutui contratti dal comune di Ferrara per opere di sistemazione ed ampliamento del proprio acquedotto in base al Regio decreto 3 giugno 1926, n. 1158.

Cap. n. 109 - Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti da comuni, provincie, istituzioni di beneficenza ed altri enti al fine di provvedere alle opere per la costruzione o l'adattamento di speciali luoghi di cura destinati al ricovero di infermi di tubercolosi polmonare, giusta gli articoli 1 e 2 del decreto Luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1231.

Cap. n. 110 - Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi sui mutui contratti da comuni, provincie o loro consorzi, istituzioni di beneficenza o da altri enti morali al fine di provvedere alla costruzione, sistemazione ed arredamento di ambulatori antitracomatosi e di speciali luoghi di cura destinati al ricovero degli infermi di tracoma (articoli 1 e 2 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2292).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Cap. n. 15 - Spese per l'acquisto delle marche di contributo per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia degli stipendiati e salariati dipendenti dall'Amministrazione dei lavori pubblici.

Cap. n. 16 - Premi da corrispondersi alla Cassa nazionale di assicurazione contro gli infortuni, per gli operai che prestano l'opera propria alle dipendenze dell'Amministrazione dei lavori pubblici, in lavori soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (R. decreto 8 marzo 1923, n. 633).

Cap. n. 24 - Spese di liti e per arbitraggi.

Cap. n. 27 - Spese relative ai lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade, dei porti ed alle disposizioni di polizia idraulica.

Cap. n. 28 - Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Cap. n. 32 - Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Cap. n. 72 - Quota a carico dello Stato italiano nella spesa riguardante la Delegazione Italo-Svizzera per il Sempione (legge 21 gennaio 1904, n. 15).

Cap. n. 74 - Sovvenzioni chilometriche per la costruzione e per l'esercizio di ferrovie concesse alla industria privata posteriormente alla legge 30 aprile 1899, n. 168 (articoli 7, 27, 32 e 220 del testo unico di legge approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303).

Cap. n. 75 - Sovvenzioni per concessioni di sola costruzione di ferrovie (art. 235 del testo unico di legge approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447).

Cap. n. 76 - Sovvenzioni per pubblici servizi di navigazione lacuale (leggi 5 marzo 1893, n. 125; 21 luglio 1911, n. 852; 23 giugno 1912, n. 659, e 8 giugno 1913, n. 631).

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Cap. n. 8 - Spese di telegrammi.

Cap. n. 9 - Spese di liti, di coazioni, di arbitraggi ed altre accessorie relative al demanio pubblico marittimo.

Cap. n. 13 - Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale, e reclamati dai creditori.

Cap. n. 15 - Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Cap. n. 16 - Spese per l'estrazione dei galleggianti sommersi.

Cap. n. 19 - Spese eventuali per il mantenimento, alloggio e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali e di marinai esteri indigenti (legge 24 maggio 1877, n. 3919, e accordo internazionale 8 giugno 1880).

Cap. n. 20 - Quota di concorso nella spesa di vigilanza dei ghiacci nel Nord Atlantico (Convenzione di Londra 20 gennaio 1915).

Cap. n. 34 - Compensi a Società di navigazione per speciali trasporti con carattere postale e commerciale.

MINISTERO DELLA GUERRA

Cap. n. 8 - Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale, e reclamati dai creditori.

Cap. n. 11. - Spese di liti e di arbitramenti.

Cap. n. 13 - Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti, tenuto conto delle modificazioni apportate coi Regi decreti n. 1970 del 23 ottobre 1919, n. 453 del 20 aprile 1920, e n. 2480 del 21 novembre 1923.

Cap. n. 40 - Spese di giustizia penale militare.

Cap. n. 43 - Spese per risarcimento di danni a proprietà immobiliari causati in servizio per circostanze di forza maggiore e in dipendenza di esercitazioni militari — Spese per risarcimento di danni alle persone e alle proprietà mobiliari cagionati in servizio per circostanze di forza maggiore; di spese di giustizia agli agenti dell'Amministrazione per fatti di servizio; sussidi in luogo dei titoli anzidetti.

MINISTERO DELLA MARINA

Cap. n. 4 - Spese di telegrammi per l'Amministrazione centrale.

Cap. n. 5 - Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Cap. n. 6 - Spese di liti e di arbitramenti.

Cap. n. 7 - Spese per indennità di infortuni e di risarcimento di danni.

Cap. n. 22 - Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Cap. n. 50 - Spese di giustizia.

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Cap. n. 2 - Spese di telegrammi.

Cap. n. 3 - Spese di liti e di arbitramenti.

Cap. n. 15. - Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2240, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Cap. n. 18 - Indennità per una sola volta, invece di pensione.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE.

Cap. n. 10 - Spese per telegrammi e canoni vari dovuti all'Amministrazione postale.

Cap. n. 11 - Spese di liti.

Cap. n. 12 - Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale, e reclamati dai creditori.

Cap. n. 15 - Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti.

Cap. n. 16 - Contributo alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia e disoccupazione) e assicurazioni presso la Cassa nazionale degli infortuni, a favore di personali vari. Indennità in caso di licenziamento o cessazione dal servizio del personale straordinario e rispettive famiglie.

Cap. n. 26 - Entomologia e fitopatologia — Spese e concorsi per la difesa contro i nemici e le malattie delle piante e dei semi.

Cap. n. 27 - Spese per l'applicazione di provvedimenti contro la fillossera, per consorzi antifillosserici, pel controllo sulla produzione e sul commercio delle viti americane, per acquisto e coltivazione delle viti stesse e per la viticoltura in genere (testo unico di legge 23 agosto 1917, n. 1474, e legge 26 settembre 1920, n. 1363).

Cap. n. 48 - Indennità agli ufficiali metrici per il giro di verificazione periodica stabilita dal regolamento per il servizio metrico approvato col R. decreto 31 gennaio 1909, n. 242, modificato col R. decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, e col decreto Ministeriale 31 marzo 1924, n. 5038, in esecuzione dell'art. 189 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Cap. n. 52 - Restituzioni e rimborsi di diritti di verificazione.

Cap. n. 76 - Inchieste di cui agli articoli 79 e seguenti del regolamento approvato col R. decreto 13 marzo 1904, n. 141, sugli infortuni degli operai sul lavoro, e 73 e seguenti del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889, sugli infortuni agricoli.

Cap. n. 78 - Rimborso alla Cassa di maternità della quota a carico dello Stato pel sussidio di puerperio stabilito dalla legge 17 luglio 1910, n. 520, modificata dal decreto Luogotenenziale 17 febbraio 1917, n. 322.

Cap. n. 89 - Interessi e quota di capitale a carico dello Stato sui mutui concessi ai Consorzi antifillosserici in forza del testo unico 23 agosto 1917, n. 1474.

Cap. n. 100 - Rimborso alla Cassa dei depositi e prestiti delle anticipazioni fatte per le espropriazioni, di cui all'art. 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con R. decreto 10 novembre 1905, n. 647, e al decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, e spese per l'amministrazione temporanea dei fondi espropriati.

Cap. n. 101 - Quota d'interessi a carico del Ministero dell'economia nazionale, sui mutui concessi a proprietari e ad acquirenti di terreni dell'Agro romano ed altre zone del Regno e su mutui concessi per l'acquisto di apparecchi a vapore pel dissodamento meccanico dei terreni (art. 31 del testo unico di legge approvato con R. decreto 10 novembre 1905, n. 647; decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662; Regi decreti 9 novembre 1919, n. 2297, 28 novembre 1919, n. 2405; legge 20 agosto 1921, n. 1177, e Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1315).

Cap. n. 107 - Interessi da versare alla Cassa depositi e prestiti e corrisposti dalle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e Sassari ai sensi e per gli scopi previsti dall'art. 90 del testo unico di leggi sul credito agrario approvato con R. decreto 9 aprile 1922, n. 932.

Cap. n. 108 - Interessi del 4.75 per cento da corrispondersi alla Cassa depositi e prestiti sulle anticipazioni concesse ad Istituti di credito agrario, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 29 luglio 1925, n. 1317.

Cap. n. 123 - Interessi a carico dello Stato in misura non superiore al 2 per cento sui mutui concessi agli enti agrari del Lazio, ai sensi degli articoli 55 e 57 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932, ed alle associazioni agrarie ed enti di cui al R. decreto 2 settembre 1919, n. 1633, ed al R. decreto 22 maggio 1924, n. 751.

Cap. n. 126 - Prezzo dei terreni espropriati in forza dell'art. 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con R. decreto 10 novembre 1905, n. 647, e degli articoli 3 e 4 della legge 17 luglio 1910, n. 491, del decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, del Regio decreto 23 gennaio 1921, n. 52, e del R. decreto 3 aprile 1926, n. 618.

Cap. n. 134 - Somme dovute dai Consorzi antifillosserici e da versare alla Cassa depositi e prestiti in conto dei mutui concessi in base al testo unico delle leggi sulla fillossera approvato con decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1474.

Cap. n. 136 - Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai proprietari dell'Agro romano e di altre zone del Regno in conto dei mutui loro concessi per il bonificamento agrario e pel dissodamento meccanico dei terreni secondo le disposizioni del testo unico di legge approvato con R. decreto 10 novembre 1905, n. 647, del decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, dei Regi decreti 9 novembre 1919, n. 2297, 28 novembre 1919, n. 2405, della legge 20 agosto 1921, n. 1177, e del R. decreto 29 luglio 1925, n. 1315.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

VOLPI.

Elenco N. 2.

Spese di riscossione delle entrate, per le quali possono essere autorizzate aperture di credito a favore dei funzionari governativi, a termini dell'art. 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

MINISTERO DELLE FINANZE

Cap. n. 91 - Spese pei servizi del Tesoro, pel trasporto fondi di tesoreria, acquisto di casseforti e recipienti per la conservazione di valori; pel funzionamento della cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato; per l'abbruciamento dei biglietti a debito dello Stato; per servizio di vigilanza; per lo scarto degli atti degli uffici esterni del Tesoro; retribuzioni ai diurnisti degli uffici del Tesoro e della Cassa speciale; premi di prolungamento di orario a favore del personale degli uffici di controllo del Tesoro presso l'Officina di fabbricazione dei biglietti dell'Istituto di emissione e presso le cartiere; spese telegrafiche per servizio di Regia tesoreria provinciale; aggio ed altre spese per l'accertamento e la riscossione delle entrate del Tesoro; spesa da rimborsarsi ai sindacati degli agenti di cambio per le comunicazioni giornaliere dei corsi dei cambi e delle rendite.

Cap. n. 97 - Spese di liti nell'interesse delle amministrazioni del Tesoro, del Debito pubblico, dell'Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e degli altri uffici centrali non aventi capitolo proprio, e spese accessorie.

Cap. n. 103 - Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato e rimborso ad amministrazioni diverse delle somme versate in conto crediti per condanne pronunziate dalla Corte dei conti o prima di dette condanne o per debiti accertati in via amministrativa ed accettati dai responsabili, quando si tratti di ricupero di somme non di pertinenza del bilancio.

Cap. n. 138 - Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori.
Cap. n. 139 - Restituzioni e rimborsi.

Cap. n. 140 - Aggio ai distributori secondari dei valori di bollo, escluso quello per la tassa di bollo sugli scambi; quota parte ai funzionari delle cancellerie ed agli ufficiali giudiziari sulle somme ricuperate dall'erario sui crediti inscritti nei campioni civili e penali delle cancellerie; rimborso al Ministero delle comunicazioni della spesa per vaglia di servizio per il versamento dei proventi; indennità di cassa e per maneggio di valori; spese per visite medico-fiscali e spese di assicurazione.

Cap. n. 148 - Spese per l'accertamento, la riscossione ed il riscontro delle tasse di bollo sui biglietti d'ingresso ai cinematografi, sugli spettacoli e trattenimenti pubblici, sui conti dei caffè ed osterie; per la formazione degli elenchi degli esercenti per la riscossione della tassa sui conti dei caffè ed osterie; per la bollatura delle carte da giuoco; per la riscossione delle tasse per i servizi di audizione circolare ed in genere per la riscossione delle tasse di bollo e di concessioni governative; premi per la scoperta delle contravvenzioni relative alle tasse anzidette e spese per l'accertamento, la riscossione, l'amministrazione ed il riscontro della tassa di bollo sugli scambi, compreso l'aggio agl'industriali, commercianti ed esercenti, e premi per la scoperta delle relative contravvenzioni per la tassa sulla circolazione dei velocipedi.

Cap. n. 160 - Spese di coazioni e di liti, risarcimenti ed altri accessori.
Cap. n. 161 - Restituzioni e rimborsi.

Cap. n. 178 - Spese e premi pel servizio di accertamento e per la ricerca di materia imponibile, nell'applicazione delle diverse imposte ordinarie e straordinarie.

Cap. n. 179 - Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281.
Cap. n. 180 - Spese di coazioni e di liti (Imposte dirette).
Cap. n. 183 - Restituzioni e rimborsi (Imposte dirette).

Cap. n. 197 - Indennità di tramutamento al personale civile dell'Amministrazione esterna delle dogane e delle imposte indirette e indennità di viaggio e soggiorno per missioni nell'interesse dei servizi delle dogane e imposte indirette; indennità alle guardie di finanza pei servizi delle imposte di fabbricazione; indennità ai sottufficiali della Guardia di finanza per la reggenza delle piccole dogane; competenze ai membri delle Commissioni per le imposte di fabbricazione e della Commissione centrale del dazio consumo.

Cap. n. 199 - Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto dei generi e oggetti confiscati, nonchè le altre processuali, da anticiparsi dall'erario, e le indennità a testimoni, a periti, e per la rappresentanza della Amministrazione nei procedimenti penali.

Cap. n. 200 - Aggio agli esattori ed ai ricevitori provinciali e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione per le imposte di fabbricazione.

Cap. n. 201. - Restituzione di imposte di fabbricazione sui prodotti esportati, restituzione della imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie e restituzione di imposte indebitamente percepite.

Cap. n. 210. - Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.

Cap. n. 213. - Restituzione di diritti all'esportazione; restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette di temporanea importazione ed esportazione e per bollette a cauzione di merci in transito, e pagamento al Comune di Savona delle somme riscosse per tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona.

Cap. n. 222. - Premi di operosità e di rendimento ad impiegati ed agenti per servizi inerenti alla scoperta e repressione del contrabbando ed alla esecuzione della polizia fiscale nell'interesse delle privative; spese per otturamento delle sorgenti salse e di vigilanza sugli stabilimenti che producono sale o lo impiegano a prezzo di costo ed altre per impedire la produzione naturale o clandestina del sale.

Cap. n. 223 - Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale, comprese quelle di trasporto dei generi e oggetti confiscati, come pure le altre processuali da anticiparsi dall'erario e le indennità a testimoni, a periti, e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali.

Cap. n. 225. - Paghe e soprassoldi per incarichi e servizi speciali agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi ed ai salariati delle coltivazioni dei tabacchi. - Soprassoldi agli operai e salariati per prolungamento dell'orario normale di lavoro nell'interesse degli stabilimenti e coltivazioni suddetti. - Congedi indennizzati - Premi di operosità e di rendimento o di economia - Gratificazioni - Indennità di tramutamento e di missione - Sussidi di infermità - Sussidi agli operai richiamati o trattenuti alle armi ed alle loro famiglie - Indennizzi di licenziamento - Con-

tributo alla Cassa nazionale per gli infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale iscritto alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, alla Cassa di maternità, e alla Cassa di assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

Cap. n. 227. - Compra di tabacchi e relative spese accessorie, premi e concorsi di Stato per la coltivazione indigena del tabacco; lavori di bottaio e facchinaggi; indennità, spese per informazioni e missioni all'estero; spese di ricevimento per campionamento e perizia dei tabacchi e per il funzionamento delle agenzie governative e loro succursali all'estero incaricate del servizio d'informazioni sulla coltura e sul commercio del tabacco per gli eventuali acquisti diretti da farsi a norma dell'art. 10 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Cap. n. 229. - Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti e materiali diversi e recipienti; provvista di combustibili e di altri articoli; fornitura di acqua, di energia elettrica e di gas per le agenzie e gli uffici delle coltivazioni di tabacco per le manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi - Spese di assistenza medica, di medicinali, di visite medico-collegiali e altre di varia indole occorrenti alle agenzie, opifici ed uffici suddetti, comprese quelle per indennità d'ufficio al personale preposto a riparti e zone di vigilanza e pel mantenimento delle sale di allattamento e custodia dei bambini delle operaie e per gli asili infantili.

Cap. n. 243. - Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei tabacchi e dei sali, premi alle Società per l'assicurazione globale dei generi di monopolio contro i danni dell'incendio e del furto e spese per operazioni speciali inerenti alla vendita dei tabacchi e dei sali stessi nei magazzini di deposito incaricati dello smercio diretto dei detti generi alle rivendite.

Cap. n. 233. - Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti.

Cap. n. 235. - Indennità ai rivenditori di generi di privativa per il trasporto dei sali.

Cap. n. 239. - Trasporto di sali e di materiali diversi, acquisto, nolo e riparazione di materiale fisso e mobile, indennità di missione e spese nell'interesse e per l'esecuzione di tali trasporti.

Cap. n. 240. - Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero (art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445, e art. 22 della legge 2 aprile 1886, n. 3754).

Cap. n. 242 - Aggio a titolo di stipendi ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi o assegni speciali ai reggenti provvisori degli uffici di vendita.

Cap. n. 247. - Acquisto, perizia, condizionatura e trasporto delle pietrine focaie; paghe agli operai per il condizionamento dei pacchi postali delle pietrine focaie e per il collaudo dei fiammiferi; spese per materiali e trasporti diversi; canone pei vaglia postali di servizio.

Cap. n. 248 - Indennità di missione per la vigilanza alle fabbriche di apparecchi di accensione, pietrine focaie e di fiammiferi, ed altre indennità di missione riguardanti tale ramo di servizio delle privative.

Cap. n. 254. - Aggio di rivendita dei preparati chinacei ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso delle privative e ai farmacisti, medici e rivenditori.

Cap. n. 330. - Restituzione di quote presuntivamente indebite o inesigibili riscosse per conto del ramo dei danneggiati dalle truppe borboniche nel 1860.

Cap. n. 334. - Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192.

Cap. n. 337 - Spese inerenti alla vendita dei beni all'attuazione della legge sull'Asse ecclesiastico: spese di coazioni e di liti, risarcimenti di danni ed altri accessori, e restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni già dell'Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria).

Cap. n. 340. - Aggio sulle riscossioni delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni di redditi soggetti alle imposte dirette e sulle riscossioni delle imposte del 1872 e retro: spese di stralcio e di liti pel servizio del macinato.

Cap. n. 410. - Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

ELENCO N. 3.

Elenco dei capitoli pei quali è concessa al Governo la facoltà di cui all'articolo 41, primo comma, del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

MINISTERO DELLE FINANZE

Cap. n. 29. - Personale di ruolo dell'Ufficio di presidenza del Consiglio dei ministri (Spese fisse).

Cap. n. 35 - Personale della Consulta araldica.

Cap. n. 71. - Personale di ruolo (Spese fisse) (Corte dei conti).

Cap. n. 75. - Personale di ruolo (Spese fisse) (Avvocature erariali).

Cap. n. 78. - Personale di ruolo amministrativo, d'ordine e di servizio del Ministero e delle Intendenze, compreso quello proveniente dal cessato regime (Spese fisse).

Cap. n. 83. - Personale di concetto e d'ordine delle ragionerie delle Amministrazioni centrali (Spese fisse).

Cap. n. 84. - Personale di ragioneria e d'ordine delle ragionerie delle Intendenze di finanza nonchè personale assimilato ex-regime austriaco ed ex-Stato Fiumano addetto alle ragionerie delle Intendenze (Spese fisse).

Cap. n. 89. - Personale delle Sezioni del Tesoro e degli uffici di gestione e di controllo, della Regia Zecca e della Scuola dell'arte della medaglia (Spese fisse).

Cap. n. 103. - Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato e rimborso ad Amministrazioni diverse delle somme versate in conto crediti per condanne pronunciate dalla Corte dei conti, o prima di dette condanne, o per debiti accertati in via amministrativa ed accettati dai responsabili, quando si tratti di ricupero di somme non di pertinenza del bilancio (Spesa d'ordine).

Cap. n. 116. - Pensioni ordinarie (Spese fisse).

Cap. n. 117. - Pensioni ordinarie al personale del cessato regime.

Cap. n. 118. - Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).

Cap. n. 119. Pensioni e indennità per una sola volta in luogo di pensione agli operai di ambo i sessi della officina governativa carte valori.

Cap. n. 120. - Assegni di medaglie al valore a favore dei pensionati, degli impiegati civili in attività di servizio, degli ex-militari provvisti di pensione dipendente da fatti anteriori alle guerre italo-turca e europea, e dei loro aventi diritto.

Cap. n. 121. Pensioni e indennità agli operai delle manifatture dei tabacchi e dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri ed ai loro superstiti giusta il Regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2383.

Cap. n. 122. - Pensioni e indennità agli operai delle saline ed ai loro superstiti giusta il Regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2383.

Cap. n. 123. - Pensioni ed indennità agli operai delle coltivazioni del tabacchi ed ai loro superstiti, giusta il Regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2383.

Cap. n. 124. - Personale di ruolo delle Amministrazioni esterne del catasto e dei servizi tecnici, del demanio e delle tasse, del provveditorato, delle imposte dirette, delle dogane e delle imposte indirette.

Cap. n. 139. - Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine) (Tasse).

Cap. n. 150. - Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali; spese per il personale avventizio salariato, indennità e mercedi, legna ed orto per le speciali gestioni patrimoniali dell'antico demanio (Spese fisse).

Cap. n. 157. - Stipendi ed assegni al personale addetto alle proprietà immobiliari del demanio (Spese fisse).

Cap. n. 161. - Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine). (Demanio).

Cap. n. 183. - Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine). (Imposte dirette).

Cap. n. 184. - Stipendi, paghe, razioni viveri agli allievi, indennità fisse ed eventuali, assegni di primo corredo, contributo alla spesa vestiario e premi speciali; premi di rafferma ai sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza, giusta l'art. 11 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281.

Cap. n. 201. - Restituzione di imposte di fabbricazione sui prodotti esportati, restituzione dell'imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie e restituzione di imposte indebitamente percepite (Spesa obbligatoria).

Cap. n. 213 - Restituzione di diritti all'esportazione; restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette di temporanea importazione ed esportazione e per bollette a cauzione di merci in transito, e pagamento al comune di Savona delle somme riscosse per tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona (Spese d'ordine ed obbligatorie). (Dogane).

Cap. n. 216. - Personale del ruolo tecnico e di servizi speciali per le privative (tabacchi e sali).

Cap. n. 240. - Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero - Art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445, e art. 22 della legge 2 aprile 1886, n. 3754 (Spesa d'ordine).

Cap. n. 260. - Vincite al lotto (Spesa obbligatoria).

Cap. n. 305. - Assegno temporaneo mensile ai funzionari, militari, agenti ed operai già appartenenti all'Amministrazione dello Stato, ed alle loro vedove, orfani e genitori, provvisti di pensione ordinaria sia o no privilegiata (decreto Reale 31 luglio 1919, n. 1304, legge 26 dicembre 1920, n. 1827, e decreto Reale 29 dicembre 1921, n. 1964).

Cap. n. 320. - Indennità temporanea mensile al personale di ruolo ed avventizio dell'Istituto centrale di statistica del Regno, da versare all'Istituto medesimo (legge 9 luglio 1926, n. 1162).

Cap. n. 321. - Assegni vitalizi in dipendenza della cessata liquidazione della gestione dell'antico Monte di pietà di Roma.

Cap. n. 322. - Pensioni ed assegni ai Mille di Marsala e loro vedove ed orfani, ai veterani delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale, e pensioni diverse.

Cap. n. 324. - Indennità temporanea mensile ai funzionari civili di ruolo, dipendenti dall'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze (esclusi quelli delle ragionerie centrali e delle ragionerie delle Intendenze) dalla Corte dei conti e dalle avvocature erariali (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853).

Cap. n. 325. - Indennità temporanea mensile al personale di ruolo delle ragionerie centrali e delle ragionerie delle Intendenze di finanza (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853).

Cap. n. 326. - Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato, escluso quello delle ragionerie centrali e delle ragionerie delle Intendenze di finanza (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, R. decreto 20 luglio 1919, n. 1232, e Regi decreti-legge 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853).

Cap. n. 327. - Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato delle ragionerie centrali e delle ragionerie delle Intendenze di finanza.

Cap. n. 328. Indennità temporanea ai salariati dell'azienda delle privative.

Cap. n. 343. Quote di cambio sulle restituzioni di dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di Banca (Spesa obbligatoria).

Cap. n. 350. Pensioni privilegiate di guerra ai militari del Regio esercito e della Regia marina e assimilati e rispettive famiglie, e soprassoldi di medaglie al valore militare loro dovuti in dipendenza della guerra fra varie Potenze e di quella italo-turca.

Cap. n. 351. - Assegni per una sola volta ai militari colpiti da una delle infermità ascritte alla decima categoria, indicata nella tabella *A* annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 (art. 7).

Cap. n. 352. Pensioni a titolo di risarcimento dei danni di guerra ai sensi dell'art. 4 del testo unico approvato col decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, e dell'art. 69 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Cap. n. 353. Assegni d'invalidità, assegni alimentari e sussidi provvisori ad ex militari od a famiglie di caduti dell'esercito austro-ungarico, pertinenti alle nuove provincie, compresa quella del Carnaro.

Cap n 359. Stipendi ed indennità agli ufficiali medici richiamati in servizio per far parte delle Commissioni di cui agli articoli 56 e 57 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Cap. n. 361. Personale del ruolo transitorio di cui al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2884.

Cap. n. 362 - Indennità temporanea mensile al personale del ruolo transitorio di cui al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2884.

Cap. n. 364 - Indennità temporanea mensile al personale (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853).

Cap. n 397. - Restituzione al Consorzio del porto di Genova delle somme eccedenti il gettito di lire 11,800,000 annue sull'ammontare delle tasse di cui all'articolo 2 del R. decreto 15 settembre 1923, n. 1997, e da accantonarsi dal Consorzio stesso per nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del porto (art. 4 dell'indicato Regio decreto e art. 3 del R. decreto 6 novembre 1924, n. 1881).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Cap. n. 1. - Ministero - Personale di ruolo - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).

Cap. n. 15. - Pensioni ordinarie (Spese fisse).

Cap. n. 16 - Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, sulle pensioni civili, e assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).

Cap. n. 17. Magistrature giudiziarie - Personale - Stipendi, supplementi di servizio attivo, assegni vari per spese di rappresentanza (Spese fisse).

Cap. n. 18. - Cancellerie e segreterie giudiziarie - Personale - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).

Cap. n. 19. - Uscieri giudiziari - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).

Cap. n. 35. - Personale civile di ruolo delle carceri e dei riformatori governativi - Stipendi, supplementi di servizio attivo e indennità varie (Spese fisse).

Cap. n. 36. - Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe, premi di ingaggio e di rafferma e indennità varie agli agenti di custodia, retribuzione ed indennità al personale aggregato e salariato. Contributi alla Cassa di previdenza dei sanitari ed alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Cap. n. 43. - Assegno personale a titolo di differenza fra pensione e stipendio ed annuale indennità di carica stabilita dalla legge 7 aprile 1921, n. 355, ai magistrati collocati a riposo prima di aver compiuto il 75° anno di età (articoli 17 e 136 del R. decreto 14 dicembre 1921, n. 1978) (Spese fisse).

Cap. n. 45. - Indennità temporanea al personale di ruolo (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e R. decreto 7 giugno 1920, n. 737).

Cap. n. 46. - Indennità temporanea mensile al personale avventizio.

Cap. n. 49. - Indennità temporanea mensile agli agenti di custodia ed al personale straordinario, aggregato e salariato addetto ai servizi delle carceri e dei riformatori.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Cap. n. 1 - Ministero - Personale di ruolo - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).

Cap. n. 2 - Indennità a funzionari diplomatici e consolari preposti alla direzione di uffici al Ministero.

Cap. n. 16 - Pensioni ordinarie (Spese fisse).

Cap. n. 17 - Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).

Cap. n. 18 - Stipendi e supplementi di servizio attivo al personale delle legazioni, dei consolati e degli interpreti (Spese fisse).

Cap. n. 19 - Stipendi ed indennità varie a funzionari civili e militari, ed assimilati, a disposizione del Ministero degli affari esteri per i servizi diplomatico e consolare.

Cap. n. 20 - Assegni ed indennità straordinarie di rappresentanza al personale di ruolo all'estero, agli addetti militari, navali ed aeronautici (Spese fisse).

Cap. n. 31 - Indennità agli ufficiali consolari di seconda categoria per concorso alle spese di cancelleria.

Cap. n. 34 - Competenze al personale delle scuole all'estero.

Cap. n. 42 - Indennità temporanea mensile ai funzionari civili di ruolo (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853).

Cap. n. 44 - Indennità temporanea mensile al personale avventizio, straordinario od assimilato (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853).

Cap. n. 54 - Indennità temporanea mensile al personale di ruolo ed ai supplenti ed incaricati, al personale salariato (capi d'arte), e subalterno delle Regie scuole all'estero (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853).

MINISTERO DELLE COLONIE.

Cap. n. 1 - Personale di ruolo dell'Amministrazione coloniale in servizio presso l'Amministrazione centrale, e personale appartenente o già appartenente ad altre Amministrazioni dello Stato, temporaneamente assunto presso l'Amministrazione centrale (Spese fisse).

Cap. n. 19 - Pensioni ordinarie (Spese fisse).

Cap. n. 20 - Indennità per una sola volta, invece di pensione, a termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).

Cap. n. 22 - Indennità di caro-viveri al personale in servizio presso l'Amministrazione centrale (R. decreto 5 aprile 1923, n. 853, e art. 188 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395).

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

Cap. n. 1 Ministero - Personale di ruolo - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).

Cap. n. 15 - Pensioni ordinarie (Spese fisse).

Cap. n. 16 - Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 della legge 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).

Cap. n. 17 - Personale di ruolo dell'Amministrazione regionale scolastica - Ispettori scolastici capi, primi ispettori scolastici e ispettori scolastici - Direttori didattici governativi - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).

Cap. n. 21 - Concorsi e rimborsi dello Stato nelle spese che le Amministrazioni regionali scolastiche e i Comuni sostengono per gli stipendi ed assegni dei maestri delle scuole elementari e per le scuole reggimentali - Compensi dovuti ai maestri delle scuole sussidiate.

Cap. n. 41 - Scuole medie governative - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche al personale di ruolo - Retribuzioni per classi aggiunte (Spese fisse).

Cap. n. 51 - Convitti nazionali - Convitto « Principe di Napoli » in Assisi, e Collegio Convitto « Regina Margherita » in Anagni - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).

Cap. n. 56 - Regi istituti dei sordo-muti e Regi istituti dei ciechi - Regia scuola magistrale di metodo « G. Cardano » per i maestri dei sordo-muti - Regia scuola magistrale per l'educazione dei ciechi - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche - Rimunerazioni per supplenze.

Cap. n. 59 - Regie università ed altri Istituti superiori - Stabilimenti scientifici universitari - Segreterie universitarie - Personale di ruolo - Assegni, indennità, retribuzioni e compensi contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).

Cap. n. 65 - Biblioteche governative e Sopraintendenze bibliografiche - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).

Cap. n. 69 - Istituti e Corpi scientifici e letterari - Personale di ruolo - Stipendi, pensioni accademiche ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).

Cap. n. 71 - Accademie di belle arti e licei artistici - Conservatori musicali - Scuole di recitazione - Sopraintendenze, uffici ed istituti dipendenti - Regio opificio delle pietre dure - Regia calcografia e gabinetto fotografico nazionale - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche - Retribuzioni per supplenze ed incarichi di insegnamenti di qualunque specie - Compensi ed indennità a maestri di arte, ad aiuti ed assistenti (Spese fisse).

Cap. n. 96 - Assegni di disponibilità e maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse).

Cap. n. 98 - Indennità mensile dovuta ai funzionari civili di ruolo e al personale straordinario, avventizio od assimilato, giusta le disposizioni del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e dei decreti Reali 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 11 novembre 1923, n. 2395, 31 dicembre 1923, n. 3127, e 21 maggio 1924, n. 1200 (Spese fisse).

Cap. n. 99 - Indennità mensile a favore dei salariati dello Stato (decreti Reali 4 settembre 1919, n. 1738, 27 novembre 1919, n. 2335, 28 dicembre 1919, n. 2485, 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853).

Cap. n. 101 - Indennità mensile dovuta agli insegnanti elementari iscritti nei ruoli provinciali di cui all'art. 43 della legge 4 giugno 1911, n. 487, giusta le disposizioni del decreto Luogotenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e dei Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, e 31 dicembre 1923, n. 2996.

Cap. n. 125 - Spesa per il pagamento degli stipendi e delle retribuzioni dovute al personale dell'Amministrazione della Real Casa, passato in servizio dello Stato e collocato nei ruoli transitori speciali, istituiti nell'Amministrazione della istruzione pubblica con l'art. 3 del R. decreto 16 maggio 1920, n. 641 (Spese fisse).

MINISTERO DELL'INTERNO.

Cap. n. 1 - Stipendi e supplementi di servizio attivo al personale civile di ruolo ed a quello di altre Amministrazioni collocato fuori ruolo, in servizio presso l'Amministrazione dell'interno - Indennità di servizio speciale ai funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza ed uscieri di questura.

Cap. n. 21 - Pensioni ordinarie (Spese fisse).

Cap. n. 25 - Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).

Cap. n. 81 - Retribuzioni e indennità temporanea mensile al personale straordinario ed avventizio compreso quello delle provincie redente (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853).

Cap. n. 83 - Indennità temporanea mensile al personale civile di ruolo, ed a quello di altre Amministrazioni collocato fuori ruolo, in servizio presso l'Amministrazione dell'interno (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314; Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 3084).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

Cap. n. 1 - Amministrazione centrale - Personale di ruolo e personale di altre Amministrazioni comandato a prestar servizio nell'Amministrazione centrale - Stipendi, supplementi di servizio attivo ed altre competenze fisse (Spese fisse).

Cap. n. 3 - Ufficiali idraulici e di bonifica - Stipendi e indennità fisse.

Cap. n. 4 - Incaricati stabili - Retribuzioni mensili ed indennità fisse continuative (R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e decreto Ministeriale 1° ottobre 1925).

Cap. n. 31 - Pensioni ordinarie (Spese fisse).

Cap. n. 32 - Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificato dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).
Cap. n. 79 - Indennità temporanea mensile ai funzionari civili di ruolo (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e R. decreto 3 giugno 1920, n. 737).
Cap. n. 82 Indennità temporanea al personale salariato delle Amministrazioni dello Stato, indicato nella tabella annessa al decreto Luogotenenziale 7 aprile 1918, n. 444 (Regi decreti 4 settembre 1919, n. 1738, 27 novembre 1919, n. 2335, 28 dicembre 1919, n. 2485, e 3 giugno 1920, n. 737).

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

Cap. n. 1 — Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale - Stipendi e supplementi di servizio attivo e assegni (Spese fisse).
Cap. n. 14 - Pensioni ordinarie (Spese fisse).
Cap. n. 15 - Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 della legge 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
Cap. n. 23 - Ufficiali delle capitanerie di porto - Stipendi, supplementi di servizio attivo, ed assegni fissi.
Cap. n. 24 - Sottufficiali delle capitanerie di porto - Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe e assegni.
Cap. n. 25 - Personale d'ordine delle capitanerie di porto e personale di ruolo già in servizio nelle nuove provincie - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).
Cap. n. 35 - Indennità temporanea mensile al personale di ruolo.
Cap. n. 36 - Ufficiali delle capitanerie di porto in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio ed in posizione ausiliaria (Spese fisse).
Cap. n. 38 Stipendi, assegni ed indennità varie ad ufficiali della Regia marina (esclusi quelli delle capitanerie di porto) addetti all'Amministrazione centrale della marina mercantile.

MINISTERO DELLA GUERRA.

Cap. n. 1 - Ministero - Personale civile di ruolo - Stipendi ed assegni fissi.
Cap. n. 2 - Ministero e Comando del Corpo di Stato maggiore del Regio esercito - Personale militare - Stipendi ed assegni fissi.
Cap. n. 12 - Pensioni ordinarie (Spese fisse).
Cap. n. 13 - Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti, tenuto conto delle modificazioni apportate con i Regi decreti n. 1970 del 23 ottobre 1919, n. 453 del 20 aprile 1920 e n. 2480 del 21 novembre 1923 (Spesa obbligatoria).
Cap. n. 15 - Ufficiali del Regio esercito - Stipendi ed assegni fissi.
Cap. n. 16 Sottufficiali, caporali e soldati - Stipendi ed assegni fissi ai marescialli, assegni fissi ai sergenti maggiori, sergenti, caporali e soldati; indennità di ferma e di rafferma e di riassoldamento.
Cap. n. 41 - Pensioni dell'ordine militare di Savoia - Spese d'ufficio del Consiglio dell'Ordine (Spese fisse).

Cap. n. 48 - Carabinieri Reali - Ufficiali - Stipendi ed assegni fissi.
Cap. n. 49 - Impiegati civili addetti alle legioni dei Reali carabinieri Stipendi ed assegni fissi.
Cap. n. 50 - Carabinieri Reali - Sottufficiali, appuntati, carabinieri ed allievi carabinieri - Assegni fissi, premi di arruolamento, indennità di rafferma.
Cap. n. 56 - Indennità temporanea al personale civile di ruolo, agli ufficiali ed ai sottufficiali (decreti Luogotenenziali 14 settembre 1918, n. 1314, 6 ottobre 1918, n. 1593, 5 gennaio 1919, n. 18, e Regi decreti n. 737 del 3 giugno 1920, n. 853 del 5 aprile 1923, e n. 2395 dell'11 novembre 1923) esclusi gli ufficiali e militari dei carabinieri Reali ed i personali in servizio presso le legioni dei carabinieri Reali.
Cap. n. 57 - Indennità temporanea agli ufficiali, sottufficiali e militari dell'arma dei carabinieri Reali ed ai personali in servizio presso le legioni dei carabinieri Reali (decreti Luogotenenziali 14 settembre 1918, n. 1314; 6 ottobre 1918, n. 1593, e 5 gennaio 1919, n. 18, e Regi decreti n. 737 del 3 giugno 1920, n. 853 del 5 aprile 1923 e n. 2395 del 10 novembre 1923).

MINISTERO DELLA MARINA.

Cap. n. 1 - Ministero - Personale - Stipendi, supplementi di servizio attivo ed assegni (Spese fisse).
Cap. n. 20 - Pensioni ordinarie (Personali militari e civili) (Spese fisse).
Cap. n. 21 - Pensioni ordinarie (Personale lavorante) (Spese fisse).
Cap. n. 22 - Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 della legge 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).
Cap. n. 23 - Personale degli istituti di istruzione nautica - Stipendi, supplementi di servizio attivo, ed altri assegni fissi (Spese fisse).
Cap. n. 26 - Personale subalterno ordinario e salariato pel servizio dei fari e del segnalamento marittimo - Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe ed altri assegni fissi (Spese fisse).
Cap. n. 30 - Ufficiali della Regia marina - Stipendi, supplementi di servizio attivo ed assegni fissi.
Cap. n. 31 - Ufficiali in posizione ausiliaria - Indennità annua (Spese fisse).
Cap. n. 33 - Corpo Reale equipaggi - Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe e rafferme.
Cap. n. 34 - Indennità militare ad ufficiali della Regia marina e del Regio esercito a disposizione della Regia marina ed ai sottufficiali del Corpo Reale equipaggi.
Cap. n. 40 - Carabinieri Reali in servizio nei Regi arsenali - Stipendi - Supplementi di servizio attivo - Paghe, indennità e soprassoldi.
Cap. n. 49 - Istituti di marina - Stipendi e supplementi di servizio attivo ai professori civili (Spese fisse).
Cap. n. 51 - Servizio idrografico - Stipendi e supplementi di servizio attivo al personale civile dell'Istituto idrografico di Genova (Spese fisse).
Cap. n. 55 - Personale pel servizio dei fabbricati e delle fortificazioni della Regia marina (Spese fisse).
Cap. n. 58 - Personali civili dipartimentali (di ragioneria, di gestione, d'ordine, ingegneri chimici ed elettricisti, tecnici, disegnatori e assistenti dei Regi arsenali marittimi) - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse).

Cap. n. 77 - Assegni di aspettativa, di disponibilità e di congedo provvisorio (Spese fisse).
Cap. n. 78 - Indennità temporanea mensile ai personali civili e militari di ruolo della Regia marina.
Cap. n. 79 - Contributo straordinario al Regio Comitato talassografico per corrispondere al personale civile di ruolo, assistente, la indennità temporanea mensile di cui ai Regi decreti 14 settembre 1918, n. 1314, 20 luglio 1919, n. 1232, e 3 giugno 1920, n. 737.
Cap. n. 80 - Indennità di caro viveri al personale salariato dipendente dall'Amministrazione militare marittima.
Cap. n. 82 - Ufficiali della Regia marina in aspettativa per riduzione di quadri - Assegni ed indennità militari.

MINISTERO DELL'AERONAUTICA.

Cap. n. 1 - Personale civile dell'Amministrazione centrale e provinciale - Ufficiali mutilati ed invalidi riassunti in servizio - Stipendi, supplementi di servizio attivo ed assegni fissi.
Cap. n. 16 - Pensioni ai personali civili e militari.
Cap. n. 17 - Pensioni al personale lavorante.
Cap. n. 18 - Indennità per una sola volta, invece di pensione.
Cap. n. 19 - Ufficiali della Regia aeronautica ed ufficiali del Regio esercito e della Regia marina, in servizio nella Regia aeronautica (esclusi i carabinieri Reali), in servizio attivo permanente ed in posizione di servizio ausiliario - Stipendi, supplementi di servizio attivo ed assegni fissi.
Cap. n. 20 - Sottufficiali ed avieri della Regia aeronautica (paghe, soprassoldi e premi di rafferma).
Cap. n. 40 - Indennità temporanea di caro-viveri al personale di ruolo civile e militare ed al personale lavorante.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE.

Cap. n. 1 - Stipendi ed assegni al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale (Spese fisse).
Cap. n. 2 - Stipendi ad assegni al personale dei ruoli tecnici, amministrativi, d'ordine, insegnante, del ruolo supplente e di segreteria dei ruoli provinciali dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale.
Cap. n. 14 - Pensioni ordinarie (Spese fisse).
Cap. n. 15 - Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni, modificati dall'art. 11 del R. decreto 20 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).
Cap. n. 88 - Indennità temporanea mensile al personale civile di ruolo, straordinario, avventizio ed assimilato, compreso il personale delle Regie scuole industriali e commerciali, delle stazioni sperimentali e dell'insegnamento agrario (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e successive modificazioni ed aggiunte).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

ELENCO N. 4.

Elenco dei capitoli pei quali è concessa al Ministro per le finanze la facoltà di cui all'articolo 41, secondo comma, del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Cap. n. 18 - Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (leggi 3 marzo 1904, n. 67, e 19 giugno 1913, n. 641), e prodotto della tassa supplementare di bollo applicata agli stipendi degli insegnanti elementari ai termini dell'art. 14 della legge 5 luglio 1908, n. 391, e da versarsi a fondo unico per l'educazione ed istruzione degli orfani degli insegnanti elementari presso la Cassa depositi e prestiti giusta il disposto degli articoli 27 e 31 del regolamento approvato con R. decreto 10 giugno 1909, n. 612 (Spesa d'ordine).
Cap. n. 144 - Diritto addizionale spettante all'ente autonomo per il teatro « Alla Scala » di Milano (art. 18 del decreto-legge 4 maggio 1920, n. 567; decreto Ministeriale 29 dicembre 1920, n. 8788; legge 29 agosto 1922, n. 1254) (Spesa d'ordine).
Cap. n. 146 - Quote spettanti ai Comuni sul provento della tassa sugli automobili, sui motocicli e sugli autoscafi ed alle Provincie sul prodotto della tassa sulle autovetture ed autocarri - Quota spettante ai Comuni sul provento della tassa di bollo sui biglietti d'ingresso ai teatri, ai cinematografi, agli spettacoli di varietà, caffè concerti, ecc. (legge 29 agosto 1922, n. 1254) (Spesa d'ordine).
Cap. n. 147 - Quota spettante alle Provincie a titolo di compartecipazione, nella misura massima del 10 per cento, sul provento della tassa di bollo sugli scambi (articolo 19 del R. decreto 20 ottobre 1925, n. 1944).
Cap. n. 177 - Diritto di scritturazione e diritto fisso stabiliti in aggiunta ai diritti catastali dall'art. 2 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 18, ed un terzo dei diritti catastali sui certificati, copie ed estratti richiesti con urgenza di cui all'art. 3 del decreto medesimo, devoluti al personale delle agenzie delle imposte.
Cap. n. 330 - Restituzione di quote presuntivamente indebite o inesigibili riscosse per conto del ramo dei danneggiati dalle truppe borboniche nel 1860.
Cap. n. 402 - Quote dovute ai funzionari delle avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime (Spesa d'ordine).
Cap. n. 410 - Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali (Spesa d'ordine).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

ELENCO N. 5.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione dell'Amministrazione del Fondo di massa della Guardia di finanza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928, ai termini dell'articolo 40 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Cap. n. 4 - Acquisto di effetti di vestiario e di equipaggiamento pel personale di truppa; spese d'imballaggio e trasporti di effetti di proprietà della Massa.

Cap. n. 8 - Spese pel mantenimento delle infermerie legionali ed altre per la fornitura dei medicinali ai reparti del Corpo.

Cap. n. 10 - Restituzione di quote contravvenzionali e di altre somme indebitamente versate alla Massa generale.

Cap. n. 11 - Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Cap. n. 13 - Rimborso delle spese di cura e di mantenimento ai marescialli, sottufficiali e militari di truppa della R. guardia di finanza, ricoverati nelle infermerie legionali e negli stabilimenti sanitari militari, per infermità riportate in servizio ed a causa di questo, oppure in occasione di disastri o pubbliche calamità; indennità e compensi nei casi di infortuni o di danni per cause di servizio; indennizzi agli ufficiali ed agenti per deterioramento straordinario di effetti di divisa derivante dall'esecuzione di speciali servizi; spese funebri, nei casi in cui questo sono a carico della Massa.

Cap. n. 23 - Pagamenti dei premi di rafferma e relativi interessi.

Cap. n. 24 - Pagamenti per conto di ufficiali.

Cap. n. 25 - Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di corredo per gli incorporati nella Compagnia di disciplina ed assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari.

Cap. n. 26 - Restituzione di quote contravvenzionali versate interinalmente alla Massa.

Cap. n. 27 - Spesa a carico del fondo per la scoperta e repressione del contrabbando.

Cap. n. 28 - Premi da corrispondersi sulle somme versate al Fondo di massa per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento del personale della Regia guardia di finanza (R. decreto 11 marzo 1923, n. 758).

Cap. n. 29 - Premi da corrispondersi sulle somme versate al Fondo di massa per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento di impiegati e funzionari dell'Amministrazione finanziaria (R. decreto 11 marzo 1923, n. 758).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

ELENCO N. 6.

Spese per indennità ed altre, inscritte nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo di massa della Guardia di finanza per l'esercizio finanziario 1927-28, per le quali possono essere autorizzate aperture di credito, ai termini dell'articolo 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Cap. n. 4 - Acquisto di effetti di vestiario e di equipaggiamento per il personale di truppa. Spese d'imballaggio e trasporti di effetti di proprietà della Massa.

Cap. n. 6 - Acquisto e riparazioni di mobili ed attrezzi; spese per carta, stampe, registri, legatura e materiale tipografico per la tipografia del Comando; acquisto di pubblicazioni educative per il personale di truppa.

Cap. n. 8 - Spese pel mantenimento delle infermerie legionali ed altre per la fornitura dei medicinali ai reparti del Corpo.

Cap. n. 10 - Restituzione di quote contravvenzionali e di altre somme indebitamente versate alla Massa generale.

Cap. n. 13 - Rimborso delle spese di cura e di mantenimento ai marescialli, sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza, ricoverati nelle infermerie legionali e negli stabilimenti sanitari militari, per infermità riportate in servizio ed a causa di questo, oppure in occasione di disastri o pubbliche calamità; indennità e compensi nei casi di infortuni o di danni per cause di servizio; indennizzi agli ufficiali ed agenti per deterioramento straordinario di effetti di divisa derivante dalla esecuzione di speciali servizi; spese funebri nei casi in cui questo sono a carico della Massa.

Cap. n. 14 - Assegnazione corrispondente agli otto decimi degli utili netti patrimoniali del Fondo di massa da erogarsi in concessioni a' termini dell'art. 10 del R. decreto 6 maggio 1926, n. 664.

Cap. n. 21 - Pagamento di acconti di Massa, e spese di riparazioni delle armi a carico dei sottufficiali e delle guardie. Pagamento dei crediti di Massa.

Cap. n. 25 - Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di corredo per gli incorporati nella Compagnia di disciplina ed assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari.

Cap. n. 26 - Restituzione di quote contravvenzionali versate interinalmente alla Massa.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

TABELLA D.

Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.	
	Redditi patrimoniali dello Stato.	
1	Redditi dei terreni e fabbricati del demanio	5,920,000 —
2	Proventi delle miniere dell'Elba, dello stabilimento siderurgico di Follonica ed annessi, nonchè delle altre miniere e degli stabilimenti minerari demaniali nei vecchi confini del Regno	5,600,000 —
3	Proventi dei canali Cavour	8,700,000 —
4	Proventi dei canali dell'antico demanio	2,800,000 —
5	Proventi dei canali navigabili	300,000 —
6	Somme dovute all'erario dall'Azienda del demanio forestale di Stato sul provento delle foreste nei vecchi confini del Regno e sul provento delle foreste nelle nuove provincie (art. 126 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267)	3,652,684.30
7	Proventi delle miniere erariali nelle nuove provincie	18,500,000 —
8	Proventi del demanio termale dello Stato	400 —
9	Proventi dell'Azienda erariale delle Regie grotte di Postumia (art. 8 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3166)	*per memoria*
10	Redditi del patrimonio mobiliare del demanio	2,250,000 —
11	Proventi delle acque pubbliche e delle pertinenze idrauliche, esclusi i redditi di bonifica ed i proventi della pesca	22,000,000 —
12	Proventi delle concessioni di pesca in acque pubbliche e delle concessioni di bacini di pesca (escluse le pertinenze di bonifica) e proventi delle riserve erariali di pesca e di caccia	500,000 —
13	Proventi delle concessioni di spiaggie marittime e lacuali	3,200,000 —
14	Proventi delle concessioni sul demanio pubblico e stradale	100,000 —
15	Proventi delle pertinenze di bonifica di 1ª categoria eseguite a cura dello Stato (compreso il reddito della pesca) e per estaglio dei terreni di demanio comunale tuttavia aggregati alle bonificazioni in corso; multe ed ogni altro provento eventuale in dipendenza delle opere di bonificazione (art. 22 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256)	2,000,000 —
16	Proventi ordinari dei Regi tratturi del Tavoliere di Puglia (legge 20 settembre 1908, n. 746, decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055, e R. decreto 30 dicembre 1923, numero 3244)	600,000 —
17	Proventi ordinari delle trazzere di Sicilia (decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1540, e R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3244)	*per memoria*
18	Somme versate dai richiedenti di derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche e provento della vendita di pubblicazioni relative agli studi del servizio idrografico e del Consiglio superiore delle acque (R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, art. 51 del regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285, e R. decreto 11 febbraio 1923, n. 357)	200,000 —
19	Redditi e proventi dei beni provenienti da eredità devolute allo Stato (decreto Luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686)	500,000 —
20	Interessi su fondi pubblici e privati di proprietà del Tesoro	657,725.66
21	Interessi dovuti sui crediti delle amministrazioni dello Stato	1,000,000 —
22	Interessi 5 per cento sul capitale conferito dallo Stato all'Ente autonomo « Stabilimento poligrafico per l'amministrazione dello Stato » (art. 15 dello statuto approvato con R. decreto 3 aprile 1925, n. 371, e modificato dal R. decreto 7 febbraio 1926, n. 316)	*per memoria*
23	Interessi 3.65 per cento netto compresi nelle rate semestrali dell'annualità dovuta dalla Società delle strade ferrate del Mediterraneo in pagamento della somma di L. 13,000,000 spettante allo Stato giusta l'art. 5 della convenzione 13 aprile 1906, approvata con la legge 15 luglio 1906, n. 325	403,382.40
24	Ricupero di fitti di parte dei locali di proprietà privata addetti ai servizi governativi	30,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
25	Prodotto netto dell'esercizio diretto delle ferrovie non concesse ad imprese private (art. 6 della legge 22 aprile 1905, n. 137)	250,000,000 —
26	Partecipazione dello Stato ai prodotti netti dell'esercizio di ferrovie concesse all'industria privata (articoli 46, 47 e 48 del testo unico di leggi approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447)	*per memoria*
27	Quote spettanti allo Stato sui prodotti lordi di ferrovie concesse all'industria privata (articoli 47 e 147 del testo unico di leggi approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447)	470,500 —
28	Quote spettanti allo Stato sui prodotti lordi di tramvie sovvenzionate (art. 260 del testo unico di leggi approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447)	*per memoria*
29	Quote spettanti allo Stato sui prodotti netti di linee tramviarie e di navigazione interna (art. 14 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 40)	*per memoria*
30	Prodotto netto dell'Azienda postale e telegrafica (R. decreto 23 aprile 1925, n. 520)	860,113.44
31	Prodotto netto dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici	14,460,355.63
	Totale dei redditi patrimoniali dello Stato	344,605,161.43
	CONTRIBUTI.	
	Imposte dirette.	
32	Imposta sui fondi rustici	150,000,000 —
33	Imposta sui fabbricati	310,000,000 —
34	Imposta sui redditi di ricchezza mobile	3,500,000,000 —
35	Contributo del centesimo di guerra	20,000,000 —
36	Imposta complementare progressiva sul reddito complessivo	195,000,000 —
37	Contributo sui terreni bonificati e imposta straordinaria sulle riserve di caccia	1,500,000 —
38	Imposta personale progressiva sui celibi	50,000,000 —
39	Contributo personale straordinario di guerra	*per memoria*
40	Imposta sui compensi in eccedenza allo stipendio fisso assegnato dalle società commerciali ai propri dirigenti e procuratori	*per memoria*
41	Imposta sui proventi degli amministratori delle Società anonime e in accomandita per azioni	*per memoria*
42	Imposta complementare sui redditi superiori a lire diecimila	50,000,000 —
43	Imposta sui profitti dipendenti dalla guerra	190,000,000 —
44	Imposta straordinaria sul patrimonio	900,000,000 —
45	Imposta sugli aumenti patrimoniali verificatisi a causa della guerra	50,000,000 —
46	Imposta 15 per cento sui dividendi, interessi e premi dei titoli al portatore emessi dalle società anonime ed in accomandita per azioni, dalle provincie e dai comuni	3,000,000 —
47	Contributo a favore dei mutilati, dei combattenti e delle vedove di guerra con prole, da riscuotersi sotto forma di addizionale alle imposte dirette, giusta il disposto dell'art. 7 del R. decreto 7 giugno 1920, n. 738, modificato con l'art. 10 della legge 23 dicembre 1920, n. 1821, e con l'art. 7 della legge 20 agosto 1921, n. 1178	7,000,000 —
	Totale delle imposte dirette	5,426,500,000 —
	Tasse sullo scambio della ricchezza in amministrazione del Ministero delle finanze.	
48	Tasse di successione	80,000,000 —
49	Tasse di manomorta	18,000,000 —
50	Tasse di registro	855,000,000 —
51	Tassa di bollo ordinaria	460,000,000 —
52	Tassa di bollo sulle cambiali	160,000,000 —
53	Tassa di bollo sui contratti di borsa	4,000,000 —
54	Tassa di bollo sulle scommesse	7,000,000 —

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
55	Tasse in surrogazione del registro e del bollo	320,000,000 —
56	Tasse ipotecarie	155,000,000 —
57	Tasse sulle concessioni governative	225,000,000 —
58	Tasse sui motocicli, sulle automobili e sugli autoscafi	105,000,000 —
59	Diritto erariale sui cinematografi e altri pubblici spettacoli riscosso, per conto dello Stato, dalla Società italiana degli autori, giusta la convenzione 5 settembre 1924, approvata con R. decreto 2 ottobre 1924, n. 1589	60,000,000 —
60	Diritto erariale sugli ingressi alle corse di cavalli al trotto ed al galoppo	1,000,000 —
61	Tassa di bollo sulle consumazioni di caffè, bar e osterie	17,000,000 —
62	Tassa di bollo arretrata sui biglietti ordinari delle tramvie urbane (art. 20 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 40)	6,000,000 —
63	Tasse di bollo sugli abbonamenti delle tramvie urbane e intercomunali, della navigazione urbana e intercomunale, sugli omnibus e sulle ferrovie concesse all'industria privata (R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3275)	2,000,000 —
64	Tassa di bollo sulle linee automobilistiche autorizzate	2,000,000 —
65	Tasse di bollo, nella quota di un ottavo del provento della tassa erariale, sulle ferrovie concesse all'industria privata, sulle tramvie intercomunali e sulle linee di navigazione intercomunali	1,300,000 —
66	Tassa di bollo sugli scambi	950,000,000 —
67	Diritto erariale per tassa di bollo sui pubblici spettacoli riscossa per conto dello Stato dalla Società italiana degli autori, giusta la convenzione 21 ottobre 1922 stipulata ai sensi dell'art. 21 della legge 29 agosto 1922, n. 1254	35,000,000 —
68	Tassa di bollo sui biglietti e riscontri di trasporto di viaggiatori, merci, bagagli, cani e velocipedi sulle ferrovie dello Stato	30,000,000 —
69	Tasse sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie dello Stato	86,000,000 —
70	Tassa di bollo sulle carte da giuoco	10,000,000 —
71	Tassa di circolazione sui biglietti dell'Istituto di emissione	100,000,000 —
72	Tassa sulle pagelle scolastiche (R. decreto 20 agosto 1926, numero 1615)	15,000,000 —
	Totale delle tasse sullo scambio della ricchezza	3,704,300,000 —
	Imposte indirette sui consumi.	
73	Imposta sulla fabbricazione degli spiriti	380,000,000 —
74	Imposta sulla fabbricazione della birra	58,000,000 —
75	Imposta sulla fabbricazione delle acque gazose	6,000,000 —
76	Imposta sulla fabbricazione delle polveri ed altre materie esplodenti	5,000,000 —
77	Imposta sulla fabbricazione dello zucchero indigeno	1,200,000,000 —
78	Imposta sulla fabbricazione del glucosio, del maltosio e analoghe materie zuccherine	10,000,000 —
79	Imposta sulla fabbricazione dell'olio di semi	8,000,000 —
80	Imposta sulla fabbricazione dell'acido acetico puro e sulla rettificazione dell'acido impuro	*per memoria*
81	Tassa di vendita sugli oli minerali prodotti o rilavorati nell'interno dello Stato, giusta l'allegato *C* al R. decreto 15 settembre 1915, n. 1373, ed il R. decreto 3 febbraio 1921, n. 54	4,000,000 —
82	Imposta sul gas-luce e sull'energia elettrica a scopo di illuminazione e di riscaldamento	185,000,000 —
83	Imposta sulla fabbricazione dei surrogati del caffè	36,000,000 —
84	Imposta sulla fabbricazione delle lampadine elettriche ed altri organi di illuminazione elettrica	9,000,000 —
85	Imposta sul consumo del caffè	225,000,000 —
86	Dogane e diritti marittimi (escluso il dazio sul grano)	450,000,000 —
87	Sopratasse di confine	10,000,000 —
88	Tassa sulla vendita degli olii minerali importati direttamente dall'estero (allegato *C* al decreto Reale 15 settembre 1915, n. 1373)	65,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
89	Dazio sull'importazione del grano	67,500,000 —
90	Provento dell'addizionale governativo al dazio sul consumo delle bevande vinose ed alcooliche e della birra, da versarsi dai comuni al netto delle spese di gestione (R. decreto 13 febbraio 1925, n. 117, e R. decreto 6 maggio 1926, n. 769)	220,000,000 —
	Totale delle imposte indirette sui consumi	2,938,500,000 —
	Privative.	
91	Tabacchi	3,250,000,000 —
92	Parte dei proventi lordi ottenuti dall'esercizio diretto in economia delle rivendite di Stato di tabacchi nazionali ed esteri, erogabili in spese dipendenti dall'esercizio delle medesime	720,000 —
93	Sali	185,000,000 —
94	Monopolio di vendita degli apparecchi automatici di accensione ed imposta sulla fabbricazione dei fiammiferi	126,000,000 —
95	Provento dell'imposta sulla fabbricazione ed importazione, pel consumo nel Regno, di cartine e tubetti per sigarette; tasse di licenza e proventi eventuali diversi	7,000,000 —
	Totale dei monopoli industriali	3,568,720,000 —
	Chinino dello Stato.	
96	Prodotto di vendita del chinino e proventi accessori	23,500,000 —
	Lotto.	
97	Lotto e tassa sulle tombole	500,000,000 —
	Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero dei lavori pubblici.	
98	Tasse sul prodotto del movimento dei pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata, di cui all'art. 6 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 40 (art. 7 del R. decreto medesimo)	20,000,000 —
	Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero degli affari esteri.	
99	Diritti riscossi dai Regi uffici all'estero, retti da personale di prima categoria, e quota spettante all'erario sui diritti medesimi riscossi dagli uffici retti da personale di seconda categoria	40,000,000 —
	Proventi di servizi pubblici minori.	
100	Tasse di pubblico insegnamento	50,000,000 —
101	Tasse varie e proventi di servizi pubblici che si riscuotono dagli agenti demaniali	2,000,000 —
102	Tasse per l'ammissione ai pubblici concorsi e per l'adozione dei libri di testo nelle scuole	1,900,000 —
103	Diritti di verificazione dei pesi e delle misure e del saggio e del marchio dei metalli preziosi	18,000,000 —
104	Diritti ed emolumenti catastali escluso il diritto di scritturazione ed il diritto fisso di cui all'art. 2 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 18, il terzo dei diritti catastali di cui all'art. 3 del decreto-legge Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 705, e la metà del diritto fisso di cui all'art. 2 del R. decreto 30 dicembre 1924, n. 2102	15,000,000 —
105	Tasse di licenza per gli apparecchi automatici da giuoco e da trattenimento da corrispondersi ai termini dell'art. 7 del regolamento approvato con R. decreto 12 febbraio 1914, n. 157, per l'esecuzione della legge 3 luglio 1911, n. 619	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
106	Diritto di scritturazione e diritto fisso stabiliti in aggiunta ai diritti catastali dall'art. 2 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 18, un terzo dei diritti catastali sui certificati, copie ed estratti richiesti con urgenza di cui all'art. 3 del decreto-legge Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 705 (R. decreto 11 febbraio 1923, n. 357), e metà del diritto fisso di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 30 dicembre 1924, n. 2102	1,700,000 —
107	Multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative .	10,000,000 —
108	Importo delle ammende per contravvenzioni alle disposizioni riguardanti l'istruzione elementare obbligatoria, stabilite dagli articoli 2 e 15 della legge 8 luglio 1904, n. 407, nonchè dalla legge 15 luglio 1877, n. 3961	*per memoria*
109	Multe ed ammende diverse per contravvenzioni a disposizioni riguardanti la costruzione e l'esercizio di ferrovie concesse all'industria privata e di tramvie a trazione meccanica e l'esercizio di linee automobilistiche e di navigazione interna in servizio pubblico	*per memoria*
110	Provento delle conciliazioni, oblazioni e pene pecuniarie per contravvenzioni alle disposizioni riguardanti la circolazione delle automobili, al netto delle quote di compartecipazione spettanti agli agenti (art. 90 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3043)	500,000 —
111	Provento delle ammende ed oblazioni per contravvenzioni alle disposizioni della legge 24 giugno 1923, n. 1420, recante provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia, e ricavo dalla vendita degli oggetti sequestrati ai contravventori (articoli 29 e 30 della legge 24 giugno 1923, n. 1420)	*per memoria*
112	Quota dovuta allo Stato sul valore degli oggetti scoperti negli scavi eseguiti da privati e dal Governo; indennità in corrispettivo del valore di oggetti di antichità o d'arte esportati all'estero, non più rintracciabili, o passati in proprietà privata per violazione delle disposizioni contenute nella legge 20 giugno 1909, n. 364; multe per contravvenzioni alle prescrizioni della legge stessa; compensi per la riproduzione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di antichità di proprietà governativa (art. 1 del decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055)	9,000 —
113	Tassa d'entrata nei musei, nelle gallerie, negli scavi di antichità e nei monumenti (legge 27 maggio 1875, n. 2554, e successive)	6,900,000 —
114	Proventi diversi di servizi pubblici amministrati dal Ministero dell'istruzione pubblica	240,000 —
115	Prodotto della vendita di pubblicazioni ufficiali, fotografie ed altre riproduzioni di antichità e d'arte e dall'applicazione di tasse, pene pecuniarie e indennità (legge 20 giugno 1909, n. 364; regolamento approvato con R. decreto 30 gennaio 1913, n. 363; art. 1 del decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055)	30,000 —
116	Proventi eventuali per concessioni di riproduzioni di cimeli e di manoscritti appartenenti alle biblioteche governative (legge 24 dicembre 1908, n. 754, e art. 1 del decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055)	*per memoria*
117	Foglio per gli annunzi amministrativi e giudiziari nelle Provincie (legge 30 giugno 1876, n. 3195)	2,000,000 —
118	Ricavo della vendita della *Gazzetta Ufficiale* del Regno, degli atti del Governo e delle pubblicazioni di Stato di ogni genere e proventi vari relativi	3,765,000 —
119	Proventi delle carceri	20,000,000 —
120	Diritti dovuti per il servizio araldico (Regi decreti 2 luglio 1896, n. 313, e 5 luglio 1896, n. 314, e art. 5 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2367)	100,000 —
121	Proventi e ricuperi per lavorazioni eseguite dalla Regia Zecca per conto dei Ministeri, di amministrazioni pubbliche, di enti diversi e di privati	500,000 —
122	Annualità a carico di società e stabilimenti di credito e di emissione per le spese di sorveglianza amministrativa per parte del Governo	327,000 —
	Totale dei proventi di servizi pubblici minori . .	132,971,000 —
	Rimborsi e concorsi nelle spese.	
123	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero delle finanze . . .	14,854,263.57
124	Rimborso da enti diversi per lavori eseguiti per loro conto dall'officina carte-valori di Torino (legge 11 maggio 1865, n. 2285, e R. decreto 17 aprile 1921, n. 796)	500,000 —

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
Num.	Denominazione	
125	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa per interessi dei mutui contratti e dei titoli di debito emessi per far fronte alle spese straordinarie a carico del bilancio delle ferrovie	294,484,208.18
126	Rimborso dell'azienda di Stato per i servizi telefonici della spesa per interessi sulle somme ad essa somministrate per spese straordinarie di carattere patrimoniale	*per memoria*
127	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero della giustizia e degli affari di culto	418,725.65
128	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica	515,625.45
129	Contributo dei comuni del Regno per la istruzione elementare e popolare ai termini dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487 (art. 8 della legge 20 marzo 1913, n. 206, modificato dall'art. 20 del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1722, e R. decreto 1° maggio 1924, n. 763)	51,142,075 —
130	Rimborso dai comuni del Regno della quota parte della spesa per stipendi ed assegni dei maestri delle scuole elementari e per le scuole reggimentali ai sensi dell'art. 2 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2996, e di parte della maggiore spesa derivante dall'art. 1° del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360, per la corresponsione di maggiori supplementi di servizio attivo al personale degli insegnanti delle scuole elementari	80,251,200 —
131	Rimborso dalle Regie università e dai Regi istituti superiori della spesa per stipendi ed assegni al personale insegnante, assistente, tecnico, subalterno, vario, amministrativo e comandato ai sensi degli articoli 36, 84, 147 e 156 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, sull'ordinamento dell'istruzione superiore e dell'art. 26 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744	19,687,690 —
132	Rimborsi e concorsi dovuti dai comuni per le spese di mantenimento dei Regi licei, ginnasi e convitti (R. decreto 11 marzo 1923, n. 685)	14,161,215 —
133	Rimborsi e concorsi dovuti dai comuni per le spese di mantenimento delle scuole complementari governative (Regi decreti 11 marzo 1923, n. 685, 6 maggio 1923, n. 1054, e 7 giugno 1923, n. 1408)	10,941,600 —
134	Concorsi delle provincie nella spesa di mantenimento degli istituti tecnici e nautici e dei licei scientifici (Regi decreti 11 marzo 1923, n. 685, 6 maggio 1923, n. 1054, e 7 giugno 1923, n. 1408)	8,151,984 —
135	Contributi di enti locali nella spesa di mantenimento degli istituti nautici (R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2539)	493,980 —
136	Contributi di enti locali pel mantenimento di scuole operaie e di avviamento, di scuole industriali e di tirocinio, di istituti industriali, di scuole medie commerciali e di istituti superiori di scienze economiche e commerciali (art. 10 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523; art. 9 del R. decreto 15 maggio 1924, n. 749, e art. 135 del R. decreto 8 luglio 1925, n. 1227)	50,000 —
137	Contributi di enti locali nelle spese di mantenimento delle Regie scuole di metodo per l'educazione materna, di cui all'art. 8 del R decreto 31 dicembre 1923, n. 3106	*per memoria*
138	Contributi di enti locali nelle spese di mantenimento delle Regie università e dei Regi istituti superiori (R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102)	270,536 —
139	Contributi di enti locali nelle spese di mantenimento degli istituti magistrali e licei femminili (Regi decreti 11 marzo 1923, n. 685, 6 maggio 1923, n. 1054, e 7 giugno 1923, n. 1408)	2,926,290 —
140	Contributi fissi della provincia e del comune di Roma per il mantenimento del Regio liceo musicale di Santa Cecilia in Roma (art. 3 della convenzione approvata con l'art. 1 del R. decreto 22 agosto 1919, n. 1672)	112,000 —
141	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dell'interno	384,260 —
142	Contributo annuo consolidato dovuto dalle amministrazioni provinciali del Regno per alloggio dei Reali carabinieri (art. 3 del R. decreto 20 novembre 1919, n. 2379)	*per memoria*
143	Contributo dovuto dagli ufficiali dell'Arma dei Reali carabinieri, provvisti di alloggio in natura a carico dello Stato, ai sensi dell'art. 320 del regolamento generale dell'Arma e dell'art. 3 del R. decreto 20 novembre 1919, n. 2379	*per memoria*
144	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici	1,006,210 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
145	Concorso delle provincie e dei comuni nelle spese delle opere marittime ordinarie (legge 20 marzo 1865, n. 2248, art. 188 e seguenti)	4,800,000 —
146	Contributo a carico delle provincie per opere idrauliche di 2ª categoria (legge 3 luglio 1875, n. 2600, decennio 1896-1905)	1,440,000 —
147	Contributo a carico dei consorzi per opere idrauliche di 2ª categoria (legge 3 luglio 1875, n. 2600, decennio 1906-1915)	547,000 —
148	Contributi a carico delle provincie per la manutenzione delle strade di 1ª classe (art. 2 del Regio decreto 15 novembre 1923, n. 2506)	37,480,000 —
149	Rimborso da parte dei comuni delle spese anticipate dallo Stato per l'approvvigionamento idrico dei comuni medesimi nei periodi di siccità	350,000 —
150	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero delle comunicazioni	*per memoria*
151	Rimborso da parte dell'Azienda postale e telegrafica delle spese sostenute per suo conto dal Provveditorato generale dello Stato per spese d'ufficio, cancelleria, illuminazione, ecc.	2,117,000 —
152	Rimborso da parte dell'Azienda postale e telegrafica delle spese sostenute per suo conto dal Provveditorato generale dello Stato per registri, moduli, carta, ecc.	11,000,000 —
153	Rimborso da parte dell'Azienda postale e telegrafica delle spese sostenute per suo conto dal Provveditorato generale dello Stato per la gestione dell'Officina carte-valori	9,000,000 —
154	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero della guerra	3,985,797.50
155	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero della marina	302,000 —
156	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero per l'economia nazionale	814,814 —
157	Contributi degli istituti di assicurazioni sociali per le spese dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro (art. 12 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3245)	*per memoria*
158	Proventi di contributi, donazioni e lasciti di privati, di associazioni e di enti a favore del Ministero dell'economia nazionale per spese inerenti al servizio geologico (art. 5 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3213)	1,835 —
159	Contributo dell'Azienda del demanio forestale per l'istruzione forestale (R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172)	120,000 —
160	Contributo dell'Azienda del demanio forestale per le pensioni agli agenti forestali (legge 10 agosto 1921, n. 552)	163,260 —
161	Contributo dell'Azienda del demanio forestale per la Milizia nazionale forestale (art. 9 del R. decreto 16 maggio 1926, n. 1066)	2,000,000 —
162	Contributi delle provincie e dei comuni per il servizio di custodia del loro patrimonio boschivo avocato alla Milizia nazionale forestale (art. 8 del R. decreto 16 maggio 1926, n. 1066)	10,000,000 —
	Totale dei rimborsi e concorsi nelle spese (parte ordinaria)	584,473,569.35
	ENTRATE DIVERSE.	
163	Ricuperi di spese di giustizia, di spese anticipate per volture catastali fatte d'ufficio e diritti a titolo di rimborso di spese per notificazione di atti all'estero	1,200,000 —
164	Ritenuta sugli stipendi, sugli aggi, sulle paghe, retribuzioni e pensioni	105,000,000 —
165	Profitti netti annuali della Cassa dei depositi e prestiti devoluti al Tesoro dello Stato	10,000,000 —
166	Utili netti annuali della gestione dei depositi giudiziari devoluti al tesoro dello Stato (art. 35 del testo unico approvato con R. decreto 12 gennaio 1913, n. 453, e art. 34 del decreto luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603)	2,000,000 —
167	Quota devoluta al tesoro dello Stato nella misura di 8 decimi sugli utili netti annuali delle Casse postali di risparmio (art. 34 del decreto Luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, e art. 10 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2367)	20,000,000 —
168	Utili netti annuali della gestione dei buoni postali fruttiferi, devoluti al tesoro dello Stato (art. 9 del decreto Ministeriale 1° febbraio 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 dello stesso anno)	2,000,000 —
169	Proventi e ricuperi di portafoglio	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
170	Interessi dovuti dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato sulle somme pagate dal Tesoro col mezzi ordinari di tesoreria, per le liquidazioni ferroviarie ed altre spese straordinarie per le ferrovie di Stato, in attesa di emettere i corrispondenti certificati di credito giusta le leggi 25 giugno 1905, n. 261, 23 dicembre 1906, n. 638, 24 dicembre 1908, n. 731, e 15 maggio 1910, n. 228, e per l'ammortamento anticipato dei certificati di credito 3.65 e 3.50 per cento	13,750,000 —
171	Quote di cambio per dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di Banca o con certificati dell'Istituto di emissione	1,500,000,000 —
172	Interessi attivi sul conto corrente colla Banca d'Italia ai termini dell'art. 12 della convenzione 30 ottobre 1894, approvata colla legge 8 agosto 1895, n. 486	10,000,000 —
173	Interessi sulle somme mutuate agli Istituti di consumo per gli impiegati e salariati dello Stato (art. 2 del R. decreto 4 settembre 1919, n. 1666, e decreto Luogotenenziale 3 ottobre 1918, n. 1401)	per memoria
174	Interessi sulle anticipazioni concesse ai comuni ed alle provincie dei territori annessi in virtù dei trattati di S. Germano e di Rapallo (R. decreto 26 settembre 1921, n. 1289, e 2 febbraio 1922, n. 160)	1,772,771 —
175	Partecipazione dello Stato agli utili dell'Istituto di emissione, ai termini dell'art. 23 del testo unico di legge approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204, modificato, con effetto sino al 31 dicembre 1930, dall'art. 4 del R. decreto-legge 27 settembre 1923, n. 2158	13,874,116.25
176	Ricavo dalla vendita dei prodotti dei depositi di allevamento cavalli (legge 7 luglio 1901, n. 287, e decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055)	1,000,000 —
177	Proventi delle ammende applicate per le contravvenzioni alle chiamate di controllo e ad altri obblighi di servizio dei militari in congedo (articoli 4 e 5 della legge 7 luglio 1910, n. 407, e art. 1 del decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055)	per memoria
178	Proventi delle ammende applicate per le contravvenzioni alle chiamate di controllo dei militari in congedo del Corpo Reale equipaggi (articoli 13 e 14 della legge 13 luglio 1911, n. 748, e art. 1 del decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055)	per memoria

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
179	Tassa progressiva per gli oggetti di antichità e d'arte destinati all'estero, esclusi quelli di artisti viventi, o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, e multe per l'esportazione clandestina degli oggetti stessi (legge 20 giugno 1909, n. 364, decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055, e R. decreto 18 febbraio 1923, n. 421)	2,000,000 —
180	Somme prelevate dal conto corrente con la Cassa depositi e prestiti, costituito a termini dell'art. 6 del regolamento approvato con R. decreto 25 marzo 1906, n. 455, per le Università di Palermo, Messina e Catania (legge 13 luglio 1905, n. 384)	per memoria
181	Somma da prelevarsi dai sopravanzi degli archivi notarili e da destinarsi al rimborso delle spese per la esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, e per l'attuazione del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, sul nuovo ordinamento degli archivi notarili	per memoria
182	Quota devoluta allo Stato, in ragione dei tre quarti, sulla tassa speciale annua per gli animali caprini, istituita in aggiunta alla tassa sul bestiame caprino, con R. decreto 16 gennaio 1927, n. 100	15,000,000 —
183	Quota spettante allo Stato giusta l'art. 4 della legge 6 luglio 1912, n. 832, sui diritti riscossi dai Comuni per la macellazione dei bovini che si trovano nelle condizioni stabilite dallo stesso art. 4 (art. 1 decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055)	2,500,000 —
184	Quota spettante allo Stato giusta l'art. 1 del R. decreto 15 aprile 1920, n. 577, sul contributo fisso riscosso dai Comuni per ogni bovino sottoposto a macellazione (R. decreto 11 febbraio 1923, n. 357)	6,500,000 —
185	Diritti dovuti, giusta l'art. 1 della legge 26 giugno 1902, n. 272, per le visite sanitarie degli animali, delle carni e dei prodotti animali (grassi e strutti) che si importano nel Regno e degli animali che si esportano, ed ammende stabilite dalla legge medesima	5,000,000 —
186	Provento della vendita dei sieri e vaccini, delle analisi e dei controlli compiuti dai laboratori della sanità pubblica, della vendita dei disinfettanti e delle pubblicazioni eseguite a cura della Direzione generale di sanità; prodotto del diritto di costituto sanitario di cui all'art. 4 della legge 16 luglio 1916, n. 947, e del diritto di patente sanitaria	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	previsto dall'art. 30 della legge 23 luglio 1896, n. 318; rimborso delle spese per il controllo dei sieri e vaccini, ai sensi degli articoli 133 e 134 del testo unico 1° agosto 1907, n. 636 (R. decreto 11 febbraio 1923, n. 357)	300,000 —
187	Diritto di visita al pollame vivo e morto in importazione ed in esportazione, alle budella fresche e salate ed alle pelli in importazione di cui all'art. 12 della legge 16 luglio 1916, n. 947 (R. decreto 11 febbraio 1923, n. 357)	2,000,000 —
188	Ricavo dalla vendita delle marche anagrafiche del bestiame ai termini dell'art. 9 del decreto-legge Luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 148, sulla prevenzione e repressione dell'abigeato in Sicilia, e dell'art. 34 del relativo regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 11 febbraio 1917, n. 372 (R. decreto 11 febbraio 1923, n. 357)	per memoria
189	Tassa annuale da corrispondersi, a termini dell'art. 16 della legge 22 maggio 1913, n. 468, dai titolari di farmacie autorizzate e da istituzioni, enti e comuni proprietari delle farmacie indicate negli articoli 4 e 12 di detta legge.	200,000 —
190	Tasse pagate per l'esportazione temporanea di oggetti di antichità e d'arte, da restituire agli interessati qualora la reimportazione avvenga nel termine di un biennio (art. 10 della legge 20 giugno 1909, n. 864, e 165 e 167 del regolamento approvato con R. decreto 30 gennaio 1913, n. 363, e R. decreto 18 febbraio 1923, n. 421)	250,000 —
191	Provento delle tasse sulla vendita del seme bachi in applicazione dell'art. 13 della legge 28 giugno 1923, n. 1512	100,000 —
192	Provento della tassa per la costituzione delle riserve aperte di caccia in applicazione dell'art. 8 della legge 24 giugno 1923, n. 1420	2,000,000 —
193	Diritti dovuti dai fabbricanti e dagli importatori di sostanze di uso agrario (perfosfato, nitrato di soda e solfato di rame) sulla produzione o sulla importazione annua nel Regno di dette materie (art. 64 del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562).	per memoria
194	Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte e tasse, escluse quelle riguardanti le imposte dirette, le imposte di produzione versate direttamente dai debitori e l'imposta sul vino	per memoria
195	Multe a carico dei debitori diretti per ritardati versamenti di imposte di produzione	per memoria
196	Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte dirette ed aggi per le quote delle imposte sul patrimonio e sugli aumenti di patrimonio, derivanti dalla guerra, versate direttamente in tesoreria	70,000 —
197	Entrate diverse dei Ministeri	20,000,000 —
198	Entrate eventuali diverse dei Ministeri	100,000,000 —
199	Proventi derivanti dalla vendita di oggetti fuori uso	14,000,000 —
200	Entrate eventuali diverse dell'Amministrazione del demanio e delle tasse	1,105,000 —
201	Provento, in ragione del 5 per cento, dell'introito delle rappresentazioni ed esecuzioni di opere adatte a pubblico spettacolo e di opere musicali, di pubblico dominio (art. 34 del R. decreto 7 novembre 1925, n. 1590, e articoli 8 e 9 del regolamento approvato con R. decreto 15 luglio 1926, n. 1369)	2,500,000 —
202	Ricupero dei crediti verso funzionari e contabili dello Stato e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti (art. 10 del testo unico delle norme per l'esecuzione delle decisioni di condanna pronunziate dalla Corte dei conti in giudizi di responsabilità a carico di funzionari pubblici o di agenti contabili dello Stato, approvato con R. decreto 5 settembre 1909, n. 776)	per memoria
203	Anticipazioni e saldi dovuti da Amministrazioni e da privati per spese da sostenersi dall'Amministrazione militare e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra (art. 19 della legge 17 luglio 1910, n. 511)	per memoria
204	Anticipazioni e saldi dovuti da Amministrazioni e da privati per spese da sostenersi dall'Amministrazione della marina e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina (art. 19 e 50 della legge 17 luglio 1910, n. 511)	per memoria
205	Anticipazioni e saldi dovuti da Amministrazioni e da privati per spese da sostenersi dall'Amministrazione aeronautica e da portarsi in aumento agli stanziamenti per i servizi aeronautici (art. 19 della legge 17 luglio 1910, n. 511, e art. 41 del decreto del Commissario per l'aeronautica 30 giugno 1923)	per memoria

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
206	Anticipazioni e rimborsi dovuti da altre Amministrazioni alla Amministrazione militare per competenze corrisposte a militari in servizio delle Amministrazioni medesime (Regio decreto 11 dicembre 1919, n. 2574)	*per memoria*
207	**Quota del 10 per cento, a favore dello Stato, da prelevare sui contributi di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro (art. 26 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130)**	*per memoria*
208	Versamento da parte del Commissariato generale per l'emigrazione e di enti sovventori di somme a favore dell'Opera contro l'analfabetismo, con sede in Roma, giusta l'art. 19, lettere *c*) e *d*), del R. decreto 28 agosto 1921, n. 1371	*per memoria*
209	Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa inscritti in bilancio nella parte ordinaria della categoria 1ª — *Spese effettive*	219,000,000 —
	Totale delle entrate diverse ordinarie	2,073,121,887.25
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.	
	Rimborsi e concorsi nelle spese.	
210	Rimborsi e concorsi nelle spese per opere stradali straordinarie	3,568,333.33
211	Rimborso delle quote a carico delle provincie, dei comuni e dei consorzi per la esecuzione diretta delle opere idrauliche di terza categoria	50,000 —
212	Concorsi di enti diversi nelle spese per l'esecuzione di opere marittime	4,030,000 —
213	Contributo dei proprietari di beni compresi nella bassa zona di Pozzuoli per il maggior valore conseguito nei propri beni per effetto del bonificamento della plaga, e dei proprietari dei beni espropriati a mente dell'art. 16 della legge 13 aprile 1911, n. 311	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
214	Concorso dei Comuni e delle Provincie nelle spese per le opere di navigazione interna inscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in virtù della legge 8 aprile 1915, n. 508	50,000 —
215	**Concorso dei corpi morali interessati nella costruzione di strade ferrate complementari (leggi 27 luglio 1879, n. 5002, e 27 aprile 1885, n. 3048)**	*per memoria*
216	**Contributi delle Provincie e dei Comuni interessati nella costruzione delle ferrovie concesse in costruzione alle Società Adriatica, Mediterranea e Sicula (art. 10 della legge 20 luglio 1888, n. 5550)**	*per memoria*
217	**Tassa di L. 1.50 per ogni tonnellata metrica di merce imbarcata o sbarcata nel porto di Livorno (art. 6 del R. decreto 16 dicembre 1923, n. 3249)**	1,800,000 —
218	Rimborsi delle spese per compenso ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia	*per memoria*
219	Rimborsi diversi di spese straordinarie	845,294.76
220	**Ricupero di spese di bonificazione a mente delle leggi 22 marzo 1900, n. 195 (testo unico), e 7 luglio 1902, n. 333**	1,000,000 —
221	Anticipazioni di Comuni a titolo di contributo volontario nelle spese per l'acquartieramento di corpi o reparti di truppa (legge 17 giugno 1911, n. 540)	*per memoria*
222	Concorso delle Provincie e dei Comuni nella spesa per la distruzione delle cavallette (art. 3 della legge 15 giugno 1911, n. 529)	*per memoria*
223	**Concorsi dei comuni delle provincie di Belluno, Treviso, Udine, Venezia e Vicenza in ragione di due terzi della spesa sostenuta dallo Stato per l'arredamento delle scuole elementari dei comuni stessi, ai termini dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 717**	*per memoria*
224	**Offerte per l'erezione in Roma di un monumento onorario a Vittorio Emanuele II, primo Re d'Italia (art. 3 della legge 16 maggio 1878, n. 4374, serie II)**	*per memoria*
225	**Ricupero delle somme rimborsate dall'Amministrazione delle imposte dirette agli esattori comunali pel prezzo dei beni espropriati ai debitori di imposte e poscia dai debitori medesimi, o dai loro creditori legali, riscattati a norma**	

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
Num.	Denominazione	
	dell'art. 57 del testo unico di legge sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401	2,000 —
226	Rimborso eventuale da parte del Fondo speciale di religione e di beneficenza nella città di Roma delle somme pagate alla Congregazione di carità di Roma, in conformità dell'art. 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343	*per memoria*
227	Contributo della provincia di Bergamo nelle spese per la costruzione di un edificio ad uso degli uffici giudiziari in Bergamo, ai sensi dell'art. 2 della convenzione approvata col decreto Luogotenenziale 13 marzo 1919, numero 456 (6ª delle 40 rate)	10,000 —
228	Concorso del comune di Firenze nella spesa di costruzione di un nuovo edifizio ad uso della Biblioteca centrale nazionale di Firenze (legge 21 luglio 1902, n. 337)	*per memoria*
229	Somme versate da enti e da privati per l'esecuzione di lavori straordinari di restauro nel palazzo Venezia in Roma (art. 1 del R. decreto-legge 10 novembre 1924, n. 1845)	*per memoria*
230	Concorso e sussidi del Ministero della pubblica istruzione e del Fondo culto destinati ad aumentare l'assegnazione autorizzata per aperture di strade e piazze e per la ricostruzione di case comunali, chiese e scuole nei nuovi abitati da costruire a sensi dell'art. 62 della legge 9 luglio 1908, n. 445, sui provvedimenti per la Basilicata e la Calabria	*per memoria*
231	Annualità a carico dei consorzi antifillosserici per quote di restituzione dei mutui di favore loro concessi ai sensi della legge 26 giugno 1913, n. 786	44,584.94
232	Annualità a carico dei comuni per quote di restituzione delle somme ad essi mutuate per l'opera di soccorso degli emigrati indigenti rimpatriati (art. 5 del R. decreto 30 agosto 1914, n. 909)	550,000 —
233	Rimborso dall'Amministrazione del fondo per il culto delle spese straordinarie per il personale della ragioneria centrale passato alle dipendenze del Ministero delle finanze	80,000 —
234	Annualità dovuta dal comune di Napoli, per restituzione della somma anticipata nel decennio di cui all'art. 11 della legge 12 marzo 1911, n. 258, per 50 anni, con decorrenza dal 1° gennaio 1921 e scadenza al 31 dicembre di ogni anno (7ª rata)	1,827,098.48
235	Rimborsi dalle Amministrazioni dello Stato, da amministrazioni varie e da privati delle spese per il traffico marittimo fatte per loro conto	*per memoria*
236	Rimborso al demanio dello Stato da parte dell'Opera nazionale dei combattenti dell'annuo assegno a favore dell'Istituto internazionale di agricoltura (R. decreto 23 maggio 1920, n. 724)	300,000 —
237	Ritenute sugli assegni di pensione liquidati a favore di militari colpiti da infermità mentali, provocate da cause di servizio dipendenti dalla guerra, in ricupero delle spese di spedalità per il loro ricovero nei manicomi provinciali, rimborsate dal Tesoro alle Amministrazioni provinciali ai sensi dell'art. 2, lettera *b*, del decreto Luogotenenziale 21 giugno 1917, n. 457	*per memoria*
238	Rimborso delle somme anticipate oltre la quota dell'Italia e sino alla somma massima di 4 milioni di franchi oro, in dipendenza delle disposizioni contenute negli articoli nn. 15 (n. 15) e 39 (n. 5) dell'accordo per la sistemazione della Südbahn stipulato a Roma il 29 marzo 1923, approvato con R. decreto 12 luglio 1923, n. 1816, e ratificato il 16 ottobre 1923	*per memoria*
239	Rimborso delle somme eventualmente pagate per conto dell'Austria tedesca, in dipendenza della garanzia assunta dall'Italia fino all'importo massimo di franchi oro 6,760,000 ai termini dell'art. 36 dell'accordo per la sistemazione della Südbahn stipulato a Roma il 29 marzo 1923, approvato con R. decreto 12 luglio 1923, n. 1816, e ratificato il 16 ottobre 1923	*per memoria*
240	Rimborso delle somme eventualmente pagate per conto dell'Ungheria, in dipendenza della garanzia versata dall'Italia nei limiti della somma massima di franchi oro 3,300,000 corrispondente al canone minimo ungherese per le proprie linee, ai sensi dell'art. 43 dell'accordo stipulato a Roma il 29 marzo 1923, per la sistemazione della Südbahn, approvato con R. decreto 12 luglio 1923, n. 1816, e ratificato il 16 ottobre 1923	*per memoria*
241	Rimborso dall'Amministrazione del Fondo per il culto dell'ammontare dei contributi percepiti in virtù dell'art. 5 della legge 21 dicembre 1903, n. 483, per il periodo dal 1° febbraio 1918 al 30 giugno 1923 (4ª delle sette annualità)	488,095 —
	Totale dei rimborsi e concorsi (parte straordinaria)	14,645,406.51

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	Entrate diverse.	
242	Prodotto dell'amministrazione dei beni immobili pervenuti al demanio dalle confraternite romane, a mente dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980	1,000 —
243	Prodotto netto della utilizzazione dei beni devoluti allo Stato per effetto di confische ordinate dai tribunali militari, in danno di disertori, ai sensi dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 10 dicembre 1917, n. 1952 (art. 3 del decreto Luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 379, e R. decreto 11 febbraio 1923, n. 357)	*per memoria*
244	Ricavo dei beni espropriati ed alienati per il bonificamento dell'agro romano, costituito dalle annualità che dal Ministero dell'economia nazionale saranno poste a debito degli acquirenti e dai prodotti della temporanea amministrazione dei beni espropriati, invenduti e retrocessi, destinato al rimborso delle somme anticipate dalla Cassa depositi e prestiti per le espropriazioni (articoli 53, 58 e 59 del R. decreto 20 novembre 1905, n. 661)	20,702 —
245	Ricavo dalla vendita di duplicati di oggetti di antichità e d'arte, i quali non abbiano interesse per le collezioni dello Stato (legge 12 giugno 1902, n. 185, e art. 1 del decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055)	*per memoria*
246	Ricavo dalla vendita dei libri e delle opere esistenti nel numero di più esemplari nella biblioteca nazionale « Vittorio Emanuele » in Roma, nella Regia biblioteca palatina di Parma; prodotto dalla riproduzione dei cimeli della biblioteca Medico-Laurenziana di Firenze (leggi 3 luglio 1892, n. 348; 9 luglio 1905, n. 388; 24 dicembre 1903, n. 490, e decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055, art. 1)	*per memoria*
247	Ricavo dalla vendita dei materiali provenienti dalle demolizioni e dai lavori per la zona monumentale di Roma (art. 20 della legge 11 luglio 1907, n. 502, e art. 1 del decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055)	*per memoria*
248	Proventi derivanti dall'applicazione di un diritto fisso imposto a carico dei produttori di combustibili nazionali fossili e vegetali, giusta il 2° comma dell'art. 8 del decreto Luogotenenziale 3 ottobre 1918, n. 1468 (art. 10 del R. decreto 19 novembre 1921, n. 1605)	4,800,000 —
249	Proventi derivanti dalle ricerche di olii minerali (art. 11 del R. decreto 19 novembre 1921, n. 1605)	*per memoria*
250	Somme prelevate dal fondo costituito presso la Cassa dei depositi e prestiti ai sensi del R. decreto 3 giugno 1909, n. 480, per la Regia Università di Messina	*per memoria*
251	Indennità assegnata all'Italia in dipendenza del protocollo firmato il 7 settembre 1901, fra i rappresentanti del Governo cinese e quelli delle Potenze interessate	25,000,000 —
252	Tasse ed altri corrispettivi derivanti dall'applicazione delle leggi eversive dell'Asse ecclesiastico	90,000 —
253	Canoni a carico degli impiegati governativi per l'uso delle baracche di proprietà dello Stato esistenti nelle località danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908	5,000 —
254	Canoni dovuti dagli assegnatari di case economiche e popolari e per abitazione di funzionari dello Stato in corrispettivo dell'uso o dell'acquisto di case costruite nei Comuni colpiti dal terremoto (articoli 7 e 12 del R. decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1356)	2,500,000 —
255	Canoni per concessioni in uso di baracche e di aree in Messina passate in gestione del Ministero dei lavori pubblici (articoli 20 e 25 del R. decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 86)	50,000 —
256	Proventi dell'alienazione dei materiali di demolizione delle baracche in Messina e dell'alienazione di aree nella zona industriale di detta città (articoli 19 e 25 del R. decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 86)	50,000 —
257	Contributi dovuti dagli impiegati dello Stato per il riconoscimento, agli effetti della pensione, degli anni di servizio straordinario o di studi superiori (R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, articoli 13 e 14)	*per memoria*
258	Ritenuta straordinaria e temporanea sugli stipendi del personale subalterno delle Amministrazioni centrali dello Stato e degli uscieri degli uffici giudiziari ammessi a fruire dal 1° gennaio 1924 del trattamento di quiescenza vigente per gl'impiegati civili dello Stato, ai sensi dell'art. 18 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480	*per memoria*
259	Interessi sul conto corrente con la Banca d'Italia istituito a norma dell'art. 4 del R. decreto 6 novembre 1926, n. 1831, per operazioni di anticipazioni sui titoli del Prestito nazionale autorizzato col decreto stesso	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
260	Interessi liquidati dalla Cassa dei depositi e prestiti sul conto corrente instituito per il servizio delle bonifiche in base al disposto dell'art. 67 del testo unico di legge sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi, approvato con R. decreto 22 marzo 1900, n. 195	*per memoria*
261	Ammontare degli interessi da versarsi dal Tesoro dello Stato sulle anticipazioni ad esso fatte dalla Cassa depositi e prestiti in conto del mutuo da somministrare all'Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma, giusta la legge 18 giugno 1914, n. 557, e da trattenere sul contributo fisso di L. 970,000 annue dal Tesoro medesimo dovuto all'Istituto predetto, a mente dell'art. 3 della legge 8 luglio 1903, n. 321	100,000 —
262	Interessi dovuti al Tesoro dello Stato sul conto corrente speciale fruttifero istituito con la Cassa depositi e prestiti per il servizio delle somministrazioni alla Cassa medesima, in biglietti degli Istituti di emissione, delle somme ad essa occorrenti per i bisogni ordinari della propria gestione (art. 8 R. decreto 22 settembre 1914, n. 1028, art. 1 del R. decreto 23 novembre 1914, n. 1296, e art. 1 del Regio decreto 23 maggio 1915, n. 708)	*per memoria*
263	Interessi dovuti al Tesoro dello Stato sul conto corrente speciale fruttifero istituito con la Cassa depositi e prestiti per il servizio della somministrazione alla Cassa medesima, in biglietti della Banca d'Italia, delle somme da destinarsi alla concessione di mutui a Provincie ed a Comuni per la pronta esecuzione di opere pubbliche (art. 2 del R. decreto 22 settembre 1914, n. 1028)	*per memoria*
264	Somma corrispondente all'economia conseguibile sul fondo delle pensioni monastiche inscritto nel bilancio dell'Amministrazione del fondo di beneficenza e religione nella città di Roma da introitare a compenso, fino al suo totale ammontare, della somma anticipata dal Tesoro per sopperire al *deficit* del bilancio del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma (legge 8 luglio 1903, n. 321, e regolamento 5 marzo 1905, n. 186)	*per memoria*
265	Ricavo dalle vendite eventuali di aree di risulta e proventi in dipendenza dei lavori di costruzione di una nuova aula per la Camera dei deputati e per la sistemazione del Palazzo di Montecitorio (art. 27 della legge 13 aprile 1911, n. 311, e art. 1 del decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055)	*per memoria*
266	Anticipazioni e saldi dovuti da Amministrazioni e da privati per spese straordinarie da sostenersi dall'Amministrazione militare e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra (art. 19 della legge 17 luglio 1910, n. 511)	*per memoria*
267	Anticipazioni e saldi dovuti da Amministrazioni e da privati per spese straordinarie da sostenersi dall'Amministrazione militare e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina (art. 19 e 50 della legge 17 luglio 1910, n. 511) .	*per memoria*
268	Contributo dovuto al Tesoro dello Stato dall'Istituto di emissione per gli aumenti di circolazione autorizzati coi Regi decreti 4 e 13 agosto e 23 novembre 1914, nn. 791, 825 e 1284	7,000,000 —
269	Utili derivanti dalle operazioni di anticipazione di cui ai Regi decreti 18 agosto 1914, n. 827, e 23 maggio 1915, n. 711, da accantonarsi presso la Cassa depositi e prestiti in aumento della copertura dei biglietti di Stato . .	*per memoria*
270	Entrate eventuali per sopraprezzo sulle importazioni di petroli e benzina e per gli altri diritti e premi del genere .	*per memoria*
271	Utili derivanti dall'esercizio del naviglio mercantile gestito dallo Stato	*per memoria*
272	Proventi derivanti dalla vendita di generi di contrabbando di guerra confiscati a norma dell'art. 50 delle disposizioni relative all'esercizio del diritto di preda durante lo stato di guerra, approvate con decreto Luogotenenziale 25 marzo 1917, n. 600	*per memoria*
273	Ricavo dalla alienazione di navi e galleggianti radiati dal Regio naviglio ai sensi del R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1800	*per memoria*
274	Proventi derivanti dall'alienazione dei materiali di diversa natura residuati dalla guerra e non più necessari ai bisogni dello Stato, nonchè dalla liquidazione delle partite transitorie di guerra, escluse quelle degli approvvigionamenti e consumi e del traffico marittimo	*per memoria*
275	Ricavo dell'alienazione di materiali residuati dalla guerra, effettuata dal Ministero della guerra ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 856	*per memoria*
276	Ricuperi da enti morali e da privati per somministrazioni di legnami ed altri materiali, e canoni per l'uso di baracche	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	costruite dallo Stato e di aree temporaneamente o definitivamente occupate dal Governo nelle località danneggiate dal terremoto del 13 gennaio 1915	per memoria
277	Ricuperi per lucri indebiti ed eccessivi accertati dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta per le spese di guerra e sulle gestioni per le terre liberate e redente ai sensi delle leggi 18 luglio 1920, nn. 999 e 1005, e dal Comitato liquidatore delle gestioni di guerra ai sensi del R. decreto 16 febbraio 1923, n. 294	per memoria
278	Somme riscosse dagli enti e dai privati per somministrazioni di materiali e somme ricuperabili in rimborso di lavori fatti agli stabili di proprietà di persone aventi un reddito annuo superiore a L. 3000, a termini dell'art 1, lettera C. del R. decreto 23 settembre 1920, n. 1315, e ricuperi in genere di fondi autorizzati in occasione del terremoto del 6-7 settembre 1920	per memoria
279	Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa inscritti in bilancio nella parte straordinaria della categoria 1ª - *Spese effettive*	180,000,000 —
280	Quota di partecipazione agli utili di bilancio degli Istituti di consumo per gli impiegati e salariati dello Stato (R. decreto 4 settembre 1919, n. 1666, e R. decreto 11 febbraio 1923, n 357)	per memoria
281	Ricuperi dell'erario in dipendenza della liquidazione degli Istituti di consumo per gl'impiegati e salariati dello Stato	per memoria
282	Canoni annui dovuti dai comuni concessionari di teleferiche residuate dalla guerra (art. 3 del R. decreto 30 novembre 1919, n. 2374)	per memoria
283	Canone annuo dovuto dalla Società anonima ferroviaria Rezzato-Vobarno-Valle Sabbia, corrispondente alla quota d'interesse e d'ammortamento, per 50 anni, al 4 per cento, del costo degli impianti eseguiti durante l'esercizio del tronco ferroviario Rezzato-Vobarno da parte delle ferrovie dello Stato, nel periodo indicato dall'art. 1 del decreto Luogotenenziale 9 marzo 1917, n. 505 (art. 4 del decreto Luogotenenziale 9 marzo 1917, n. 505) (4ª rata)	3,999.24
284	Interessi dell'1 per cento sulle anticipazioni fatte dal Tesoro dello Stato all'Istituto federale per il risorgimento delle Venezie, ai sensi dell'art. 6 del decreto Luogotenenziale 24 marzo 1919, n. 497	12,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
285	Interessi 4.50 per cento sui mutui concessi alle quattro grandi industrie della Venezia Giulia (Cantiere navale triestino, Filatoio meccanico di Aidussina, Cotonificio triestino Adria, Fabbrica per l'industria chimica e Officine elettriche dell'Isonzo) ai sensi del R. decreto 27 settembre 1923, n. 2148)	6,210,000 —
286	Entrate derivanti dallo stralcio e dalla liquidazione della gestione degli approvvigionamenti e dei consumi alimentari (art. 3 del R. decreto-legge 26 dicembre 1921, n. 1867).	per memoria
287	Ricupero da amministrazioni varie e da privati delle spese fatte per loro conto coi fondi del traffico marittimo per la gestione dell'esercizio navigazione di Stato relativa al periodo 1° gennaio 1920-30 giugno 1921 (art. 3 del R. decreto 24 giugno 1923, n. 1465)	per memoria
288	Interessi 4.50 per cento a favore del Tesoro dello Stato sulle anticipazioni al Consorzio autonomo del Porto di Genova di cui al R. decreto 15 settembre 1923, n. 1897	per memoria
289	Interessi dovuti al tesoro dello Stato sulle anticipazioni concesse alle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 28 dicembre 1922, n. 1824	600,000 —
290	Interessi dovuti dalle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari sulle somme ad esse mutuate ai sensi e per gli scopi previsti dall'art. 90 del testo unico di leggi pel credito agrario approvato con R. decreto 9 aprile 1922, n. 932	200,000 —
291	Rimborso dalla Colonia Eritrea, in conto interessi, dei due quinti dell'annualità di ammortamento dei mutui, per lire 35 milioni, contratti per la costruzione del tronco ferroviario Asmara-Cheren (legge 6 luglio 1911, n. 763, e decreto Luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 119)	544,489.26
292	Rimborso dalla Colonia Eritrea, in conto interessi, dei due quinti dell'annualità di ammortamento del prestito contratto per lavori di pubblica utilità (legge 1° aprile 1915, n. 448)	21,838.06
293	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie eritree, in conto interessi, dei due quinti dell'annualità di estinzione del prestito di L. 2,000,000 contratto per la sistemazione della ferrovia Asmara-Massaua	31,113.68

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
294	Somma da corrispondersi dalle provincie di Palermo e Trapani, a transazione della vertenza insorta circa la sovvenzione relativa alla ferrovia Palermo-Marsala-Trapani (art. 2 della Convenzione 19 settembre 1924, approvata dalla legge 3 dicembre 1925, n. 2546) (ultima rata)	200,000 —
	Totale delle entrate diverse straordinarie	239,428,142.24
	Somme versate da Governi di Stati ex-nemici, esclusi quelli della Germania e dell'Austria, in conto riparazioni dei danni di guerra.	
295	Somme versate da Governi di Stati ex-nemici, esclusi quelli della Germania e dell'Austria, in conto riparazioni dei danni di guerra	10,000,000 —
	CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	Vendita di beni ed affrancamento di canoni.	
296	Vendita di beni immobili	1,290,000 —
297	Somma da versare dall'Ente autonomo « Fiera di Milano campionaria internazionale », ad estinzione del residuo debito, per capitale ed interessi, per l'acquisto di una parte del terreno demaniale nella già piazza d'armi di San Siro in detta città, mediante venti rate annuali eguali e consecutive di L. 338,582.28 ciascuna (R. decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1686) (3ª delle 20 rate)	338,582,2
298	Affrancazioni ed alienazioni di prestazioni perpetue e ricupero di mutui ed altri capitali ripetibili — Affrancamento dei canoni detti delle Tre popolazioni (Tavoliere di Puglia)	575,000 —
299	Prodotto della vendita dei beni stabili, delle affrancazioni di annue prestazioni ed esito di valori mobiliari fruttiferi provenienti da eredità devolute allo Stato (decreto Luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686)	550,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
300	Capitale ricavabile dalla estinzione per sorteggio o per altre cause di titoli di credito e di azioni industriali posseduti dal Tesoro	*per memoria*
301	Ricavo netto dalla vendita dei beni devoluti allo Stato per effetto di confische ordinate dai tribunali militari, in danno di disertori, ai sensi dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 10 dicembre 1917, n. 1952 (art. 3 del decreto Luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 379, e R. decreto 11 febbraio 1923, n. 357)	*per memoria*
302	Versamento da parte dell'Azienda dei telefoni della differenza fra la annualità dovuta dai concessionari di zona per il pagamento degli impianti telefonici e delle scorte cedute e l'ammontare di rimborsi da farsi alla Cassa depositi e prestiti per acquisti e lavori eseguiti anteriormente al 1° luglio 1925 e riferibili agli impianti stessi (3ª annualità)	34,213,372.09
	Totale dei proventi per vendita beni ed affrancamento di canoni	36,966,954.37
	Accensione di debiti.	
303	Somma da ricavarsi mediante accensione di debiti per far fronte a spese straordinarie stanziate nel bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie di Stato ed in quello del Ministero delle finanze	430,000,000 —
304	Somma da ricavarsi mediante emissione di titoli di debito speciali per far fronte all'ammortamento anticipato dei certificati ferroviari di credito 3.65 per cento (art. 8 della legge 25 giugno 1905, n. 261, legge 24 dicembre 1908, numero 731, e legge 15 maggio 1910, n. 228)	*per memoria*
305	Somma da ricavarsi mediante emissione di titoli di debito speciali per far fronte all'ammortamento anticipato dei certificati di credito 3.50 per cento (legge 23 dicembre 1906, n. 638, ed articoli 4 e 5 della legge 24 dicembre 1908, n. 731)	*per memoria*
306	Somma da ricavarsi mediante accensione di debiti nei modi e nelle forme che il Governo ravviserà opportune per far fronte al rimborso dei buoni del tesoro quinquen-	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	nali di cui al R. decreto 5 maggio 1916, n. 505, e di buoni settennali della 1ª serie di cui al R. decreto 30 dicembre 1920, n. 1723	1,431,778,850 —
307	Somma da ricavarsi nei modi previsti dall'art. 4 della legge 11 luglio 1909, n. 488, per far fronte alle spese inerenti al riscatto delle ferrovie indicate all'art. 3 della legge medesima	1,376,204.89
308	Somma da ricavarsi mediante accensione di debiti per far fronte alle spese occorrenti alla elettrificazione delle linee ferroviarie di cui ai Regi decreti 25 agosto 1919, n. 1582, e 2 maggio 1920, n. 597	70,000,000 —
309	Somma da ricavarsi con emissioni di titoli per far fronte alle spese inerenti al riscatto delle ferrovie in Sardegna, già esercitate dalla Compagnia Reale, passate in esercizio allo Stato ai termini della legge 7 agosto 1919, numero 1443.	6,500,000 —
310	Somma da ricavarsi mediante accensione di debiti per corrispondere all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato la sovvenzione di cui al R. decreto 19 febbraio 1925, numero 267, per il completamento degl'impianti ferroviari della città di Milano (penultima rata)	52,000,000 —
311	Somma da ricavarsi mediante emissione di obbligazioni del debito pubblico al 3.50 per cento, denominate « Obbligazioni delle Venezie », per il pagamento delle indennità dovute per risarcimento dei danni di guerra (R. decreto-legge 10 maggio 1923, n. 968)	per memoria
312	Ammontare dei mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al Ministero degli affari esteri, in ordine alla legge 12 febbraio 1903, n. 42, per l'acquisto e la costruzione degli edifici occorrenti alle Regie scuole all'estero . . .	per memoria
313	Anticipazioni fatte al Ministero dell'economia nazionale dalla Cassa dei depositi e prestiti del prezzo di espropriazione dei terreni a' termini degli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sull'Agro Romano, approvato con R. decreto 10 novembre 1905, n. 647, e degli articoli 3 e 4 della legge 17 luglio 1910, n. 491	per memoria
314	Somministrazioni della Cassa depositi e prestiti al Ministero dell'economia nazionale per mutui da concedere pel bonificamento dell'Agro Romano, dell'Agro Pontino e di altre zone, nonchè per l'acquisto di apparecchi a vapore per il dissodamento dei terreni (R. decreto 10 novembre 1905, n. 647, art. 29; art. 16 del regolamento approvato con R. decreto 20 novembre 1905, n. 661; legge 17 luglio 1910, n. 491; decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662; Regi decreti 9 novembre 1919, n. 2297, e 28 novembre 1919, n. 2405; legge 20 agosto 1921, n. 1177, e R. decreto 29 luglio 1925, n. 1315)	47,000,000 —
315	Anticipazioni fatte dalla Cassa depositi e prestiti al Ministero dell'economia nazionale delle somme occorrenti per mutui ai privati che intraprendono a scopo irriguo le opere di cui all'art. 25 del R. decreto 2 ottobre 1922, numero 1747, che approva il testo unico delle leggi sui consorzi e le opere d'irrigazione	per memoria
316	Anticipazioni dalla Cassa depositi e prestiti per le operazioni di anticipazione da parte del Ministero dell'economia nazionale agli Istituti di credito agrario creati con legge speciale (ultima rata - art. 1 del R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1317)	33,333,333.34
317	Anticipazione al tesoro dello Stato dalla Cassa depositi e prestiti delle somme occorrenti per corrispondere le pensioni e gli assegni ai Mille di Marsala e ai veterani superstiti delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale (leggi 14 luglio 1907, n. 537, e 4 giugno 1911, n. 486)	9,000,000 —
318	Anticipazione dalla Cassa depositi e prestiti della somma occorrente per la costruzione di strade ferrate in Tripolitania e Cirenaica e per la dotazione del relativo materiale rotabile e di trazione (R. decreto 8 aprile 1923, numero 964) (8ª rata)	10,000,000 —
319	Somme da somministrare dalla Cassa depositi e prestiti per anticipazione all'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, ai sensi dell'art. 13 del R. decreto 3 maggio 1920, n. 545, e al Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, ai sensi dell'art. 32 del R. decreto 16 novembre 1921, n. 1705.	per memoria
320	Anticipazioni al tesoro dello Stato dalla Cassa depositi e prestiti, dalle Casse di risparmio, comprese quelle del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dalla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali, delle somme occorrenti per provvedere al pagamento degli impegni assunti dal Mini-	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	stero dell'interno, anteriormente al 30 giugno 1923, per opere comunali e provinciali già autorizzate in dipendenza del terremoto del 28 dicembre 1908 (art. 1 del R. decreto-legge 24 febbraio 1924, n. 262)	*per memoria*
321	Somma da somministrare al tesoro dello Stato, fino all'ammontare di L. 20,000,000, dalla Cassa depositi e prestiti per anticipazioni alle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 28 dicembre 1922, n. 1824	*per memoria*
	Totale delle accensioni di debiti	2,090,988,478.23
	Riscossione di crediti.	
322	Annualità a carico dei comuni per l'ammortamento delle somme ad essi mutuate per fronteggiare le opere dipendenti dai danni cagionati da operazioni guerresche per parte di forze nemiche (decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 988)	400,000 —
323	Somme corrispondenti al 50 per cento degli utili netti accertati nei bilanci degli Istituti di consumo istituiti a norma del decreto Luogotenenziale 3 ottobre 1918, n. 1401, e devolute all'Erario in conto ammortamento del capitale da esso fornito agli Istituti stessi in forza del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1312, e relativi interessi	*per memoria*
324	Annualità quindicennali scadenti il 31 ottobre di ogni anno a cominciare dal 1922, dovute da Società esercenti ferrovie e tramvie per rimborso di sussidi corrisposti ai sensi del decreto Luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 75; R. decreto 17 aprile 1918, n. 596; R. decreto 25 maggio 1919, n. 1221; R. decreto 28 settembre 1919, n. 1976, e Regio decreto 29 novembre 1919, n. 2493	151,740.60
325	Annualità dovuta dalla Società d'elettricità e delle piccole ferrovie di Abbazia, esercente la tramvia elettrica Mattuglie-Abbazia-Laurana, per rimborso a saldo del sussidio straordinario accordatole ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 aprile 1922, n. 742 (3ª annualità)	12,042.79
	Totale delle riscossioni di crediti	563,783.39

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	Rimborsi di somma anticipate dal Tesoro.	
326	Rimborso dal comune di Napoli di metà della spesa per l'ammortamento delle obbligazioni emesse per i lavori di risanamento e della spesa cui il tesoro provvede con i mezzi ordinari di bilancio per i lavori stessi	632,679.43
327	Annualità a carico di provincie, comuni ed altri enti morali relative a contributi nelle spese dello Stato ratizzati in dipendenza di leggi speciali e dilazionati con apposite convenzioni approvate con decreto ministeriale registrato alla Corte dei conti	909,533.65
328	Quota a carico degli Ospedali riuniti di Roma dell'annualità di estinzione dei seguenti mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti: di L. 11,400,000 giusta l'art. 1 della legge 18 giugno 1908, n. 286; di L. 8,800,000 di cui all'art. 1 del R. decreto 18 aprile 1920, n. 481; di L. 22,500,000 giusta il R. decreto 11 marzo 1923, n. 584, e di L. 4,466,398.33 di cui all'art. 5 del R. decreto 6 novembre 1924, n. 1961	2,106,294.80
329	Ricupero dai comuni debitori delle quote di spedalità per degenti non romani, anticipate dal tesoro dello Stato alla Amministrazione degli ospedali riuniti di Roma (art. 10 della legge 18 giugno 1908, n. 286)	12,000,000 —
330	Ricupero dai comuni del domicilio di soccorso, delle quote di spedalità corrisposte dal tesoro dello Stato all'Amministrazione degli ospedali riuniti di Roma per degenti dei quali non fu possibile accertare il comune di origine (art. 9 della legge 18 giugno 1908, n. 286)	600,000 —
331	Ricupero dai comuni debitori delle quote di spedalità, relative a ricoveri disposti fino al 31 dicembre 1921, cedute al Tesoro in corrispondenza delle somme anticipate dal Tesoro stesso agli ospedali legalmente riconosciuti quali istituzioni di pubblica beneficenza (art. 4 del R. decreto 2 febbraio 1922, n. 114)	*per memoria*
332	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa per l'ammortamento dei mutui contratti e dei titoli di debito emessi per far fronte alle spese straordinarie a carico del bilancio delle Ferrovie	51,397,478.69
333	Annualità di estinzione dell'anticipazione di L. 3,000,000 (e relativi interessi), autorizzata con l'art. 1 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 704, a favore del Governo di Rodi, per opere urgenti di pubblica utilità, da trattenere sul	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	contributo annuo inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, a pareggio del bilancio dell'Amministrazione di quell'isola (art. 2 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 704: 4ª delle 15 annualità)	289,026.87
334	Ricupero delle somme anticipate agli enti agrari del Lazio, coi fondi inscritti nel bilancio del Ministero dell'economia nazionale allo scopo di porli in grado di completare le annualità da essi dovute agli Istituti sovventori di mutui (art. 2 del decreto Luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1604)	per memoria
335	Rimborso al Tesoro da parte delle Nazioni interessate della spesa per il funzionamento dell'Ufficio nazionale istituito a Wiesbaden per i servizi di ricostituzione e riparazioni in dipendenza dei Trattati di pace	per memoria
336	Rimborso al Tesoro dello Stato delle anticipazioni fatte all'Istituto federale per il risorgimento delle Venezie, ai sensi dell'art. 6 del decreto Luogotenenziale 24 marzo 1919, n. 497	per memoria
337	Rimborso delle anticipazioni concesse ai Comuni ed alle Provincie dei territori annessi in virtù dei trattati di San Germano e di Rapallo (Regi decreti 23 settembre 1921, n. 1289, e 2 febbraio 1922, n. 160)	574,648 —
338	Rimborso al Tesoro delle somme eventualmente pagate per conto dell'Austria in dipendenza degli accordi conchiusi a Roma il 29 marzo 1923 per la Südbahn, approvati con Regi decreti 12 luglio 1923, nn. 1816 e 1819	per memoria
339	Rimborso al Tesoro delle somme eventualmente pagate per conto dell'Ungheria in dipendenza degli accordi conchiusi a Roma il 29 marzo 1923 per la Südbahn, approvati coi Regi decreti 12 luglio 1923, nn. 1816 e 1819	per memoria
340	Proventi delle tasse di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, da devolversi fino alla concorrenza di annue L. 11,800,000 all'Erario a titolo di rifusione della somma di L. 160,000,000 (e relativi interessi 4.50 %) somministrata dallo Stato al Consorzio autonomo del Porto di Genova, ai sensi dell'art. 2 dello stesso Regio decreto, nonchè a rifusione delle altre anticipazioni ivi previste e di quella di L. 40,000,000 da somministrarsi al Consorzio medesimo ai sensi e per gli scopi indicati dall'art. 1 del R. decreto 6 novembre 1924, n. 1881	11,800,000 —
341	Ricupero dagli enti locali interessati alla sistemazione delle opere del porto di Venezia-Marghera, delle anticipazioni effettuate dal Ministero delle finanze ai sensi della lettera b) del R. decreto 9 dicembre 1923, n. 3233	3,000,000 —
342	Maggiore tassa di L. 0.50 per ogni tonnellata metrica di merce imbarcata o sbarcata sulla stazione marittima di Venezia o a Porto Marghera a reintegro delle anticipazioni fatte dal Ministero delle finanze ai sensi del R. decreto 9 dicembre 1923, n. 3233	1,000,000 —
343	Ricupero dagli enti locali interessati alla esecuzione di opere straordinarie più urgenti di sistemazione del porto di Venezia, delle anticipazioni effettuate dal Ministero delle finanze ai sensi dell'art. 5 del R. decreto 3 marzo 1924, n. 288	1,000,000 —
344	Contributo degli enti locali interessati ai lavori di sistemazione e di ampliamento del nuovo porto industriale di Livorno (art. 5 del R. decreto 16 dicembre 1923, n. 3249	633,750 —
345	Contributo del comune di Livorno per il periodo di 20 anni a decorrere dal 1° gennaio 1925, nelle spese di sistemazione e di ampliamento del porto (art. 5 del R. decreto 16 dicembre 1923, n. 3249)	200,000 —
346	Tasse portuali stabilite dall'art. 4 del R. decreto 20 gennaio 1924, n. 239, e devolute all'Erario a parziale rimborso delle spese straordinarie per lavori di costruzione, ampliamento ed arredamento del porto di Napoli autorizzate col R. decreto medesimo	1,000,000 —
347	Contributi degli enti locali interessati ai lavori di costruzione, ampliamento ed arredamento del porto di Napoli (art. 5 del R. decreto 20 gennaio 1924, n. 239)	per memoria
348	Provento della tassa portuale di L. 0.50 per tonnellata su tutte le merci sbarcate o imbarcate nel porto di Trieste, ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 7 agosto 1925, numero 1792, destinata a rifusione delle somministrazioni effettuate dall'Erario come all'art. 1, secondo comma, del Regio decreto medesimo e degli interessi 6 %	2,000,000 —
349	Rimborso dovuto dalle Amministrazioni provinciali delle somme anticipate dallo Stato, e relativi interessi, ai Consorzi per i depositi dei cavalli stalloni ai sensi del R. decreto 9 ottobre 1924, n. 1784	per memoria

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
350	Rimborso dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici della spesa per l'ammortamento delle somme somministrate per spese straordinarie di carattere patrimoniale . . .	*per memoria*
351	Rimborso dalla Colonia Eritrea, in conto capitale, dei due quinti dell'annualità di ammortamento dei mutui contratti, per L. 35,000,000, per la costruzione del tronco ferroviario Asmara-Cheren (legge 6 luglio 1911, n. 763, e decreto Luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 119)	205,593.22
352	Rimborso dalla Colonia Eritrea, in conto capitale, dei due quinti dell'annualità di estinzione del prestito contratto per lavori di pubblica utilità (legge 1° aprile 1915, numero 448)	10,307.79
353	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie eritree, in conto capitale, dei due quinti dell'annualità di estinzione del prestito di L. 2,000,000. contratto per la ferrovia Asmara-Massaua	12,218.11
	Totale dei rimborsi di somme anticipate dal Tesoro . . .	89,371,530.56
	Anticipazioni al Tesoro da enti locali per richiesto acceleramento di lavori catastali.	
354	Anticipazione delle provincie che hanno chiesto l'acceleramento dei lavori catastali nei loro territori (art. 47 della legge 1° marzo 1886, n. 3682)	*per memoria*
	Partite che si compensano nella spesa.	
355	Competenze di avvocati e procuratori poste a carico della controparte nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali	1,300,000 —
356	Depositi per spese d'asta ed altri che per le vigenti disposizioni si eseguiscono negli uffici contabili demaniali . .	3,000,000 —
357	Prodotto dell'amministrazione provvisoria dei beni ex-ademprivili dell'isola di Sardegna da corrispondersi alla Cassa ademprivile istituita con la legge 2 agosto 1897, n. 382).	*per memoria*
358	Entrate proprie del fondo di previdenza pei ricevitori del lotto (articoli 19 e 20 della legge 22 luglio 1906, n. 623)	1,200,000 —
359	Somma prelevata dalla quota degli utili spettanti al Demanio dello Stato nella gestione delle Regie terme di Montecatini in corrispondenza alla contribuzione a carico del Demanio stesso per differenza di interessi sul mutuo di L. 125,000 e per quota d'ammortamento del mutuo di L. 225,000 contratti con la Cassa depositi e prestiti dal comune di Bagni di Montecatini (art. 4 della legge 13 luglio 1911, n. 738)	13,501.30
360	Somma prelevata dalla quota degli utili spettanti al Demanio dello Stato nella gestione delle Regie Terme di Montecatini in corrispondenza della spesa da erogare per annualità d'ammortamento dovuta alla Cassa depositi e prestiti per il mutuo di L. 16,000,000 autorizzato col R. decreto-legge 1° marzo 1925, n. 275	458,163.60
361	Somma da versarsi dal fondo di garanzia per il credito agli impiegati e ai salariati dello Stato per far fronte alle spese di amministrazione riguardanti il fondo stesso. .	949,050 —
362	Rimborso da parte della Repubblica di S. Marino delle annualità di estinzione del mutuo di L. 200,000 da essa contratto con la Cassa depositi e prestiti in base all'art. 2 della convenzione addizionale 16 febbraio 1906 resa esecutoria con la legge 29 luglio 1906, n. 446.	9,310.04
363	Provento della tassa portuale di L. 0.90 e L. 0.40 sulle merci imbarcate o sbarcate nel porto di Civitavecchia (art. 2 del R. decreto 7 maggio 1925, n. 1390)	770,000 —
364	Contributo del Ministero dei lavori pubblici nell'onere relativo all'annualità da corrispondere dal Ministero delle finanze alla Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento del mutuo concesso al comune di Civitavecchia per le opere di sistemazione di quel porto (art. 1 del R. decreto 7 maggio 1925, n. 1390) (3ª rata).	480,000 —
365	Provento della tassa portuale di L. 0.90 per ogni tonnellata metrica di merci imbarcate o sbarcate nel porto di Ravenna (art. 2 del R. decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1391)	300,000 —
366	Rimborso allo Stato delle quote di ammortamento del mutuo di L. 800,000 concesso al comune di Melfi per la costruzione del palazzo di giustizia (art. 6, lettera *b*), del R. decreto 8 maggio 1924, n. 1021)	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
367	Rimborso allo Stato delle quote di ammortamento dei mutui di L. 1,400,000 e di L. 4,200,000 concessi al comune di Potenza, l'uno per la ricostruzione del palazzo di giustizia e l'altro per conto del locale istituto autonomo delle case popolari per la costruzione di case popolari ed economiche (art. 6, lett. *a*) e *g*), del R. decreto 8 maggio 1924, n. 1021)	*per memoria*
368	Rimborso allo Stato delle quote di ammortamento del mutuo di L. 6,000,000 concesso al comune di Matera per la costruzione di case popolari (art. 6, lettera *d*), del R. decreto 8 maggio 1924, n. 1021)	*per memoria*
369	Ricupero di spese relative a contratti, anticipate dal Ministero dei lavori pubblici e che restano a carico degli appaltatori.	10,000 —
370	Rimborso da parte dell'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria delle semestralità di estinzione dell'anticipazione concessa dalla Cassa depositi e prestiti giusta l'art. 13 del R. decreto 3 maggio 1920, n. 545, e da parte del Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, per effetto dell'art. 32 del R. decreto 16 novembre 1921, n. 1705.	1,902,533.92
	Totale delle partite che si compensano nella spesa	10,392,648.86
	Emissioni di monete.	
371	Valore nominale delle monete di bronzo da centesimi 5 e 10 da emettersi ai sensi del R. decreto-legge 21 gennaio 1923, n. 215	*per memoria*
372	Valore nominale delle monete di nichelio puro da centesimi 50 e di buoni di cassa da L. 2 da emettersi ai sensi del R. decreto-legge 21 gennaio 1923, n. 215	*per memoria*
	Totale	—
	Ricuperi diversi.	
373	Capitale compreso nelle rate semestrali della annualità dovuta dalla Società delle strade ferrate del Mediterraneo in pagamento della somma di L. 13,000,000 spettante allo Stato in forza dell'art. 5 della convenzione 13 aprile 1906 approvata con la legge 15 luglio 1906, n. 325	128,639.90
374	Ricuperi da enti morali e da privati di somme anticipate dallo Stato a termini delle leggi 15 aprile 1909, n. 188, 4 luglio 1909, n. 421, e 30 giugno 1910, n. 391, per somministrazioni di materiali, cessioni di aree, pagamenti di canoni ed esecuzione di opere nel loro interesse, in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908	*per memoria*
375	Rimborso dei mutui di favore concessi a proprietari ed acquirenti dell'Agro romano, da riscuotersi e da versarsi all'erario dagli esattori delle imposte dirette, destinato alla restituzione delle somme somministrate dalla Cassa dei depositi e prestiti (articoli 28, 29 e 30 del testo unico delle leggi pel bonificamento dell'Agro romano, e art. 17 del relativo regolamento approvati coi Regi decreti 10 e 20 novembre 1905, nn. 647 e 661)	4,000,000 —
376	Rimborso dei mutui di favore concessi a proprietari ed enfiteuti della Sardegna da riscuotersi e da versarsi all'Erario dagli esattori delle imposte dirette, destinato alla restituzione delle somme somministrate dalla Cassa depositi e prestiti (articoli 8, 9 e 10 della legge 6 luglio 1914, n. 665)	*per memoria*
377	Ricupero di somme anticipate agli ufficiali del Regio esercito per l'acquisto di cavalli di servizio (articolo 33 della legge 17 luglio 1910, n. 511)	300,000 —
378	Ricupero di somme anticipate ad agenti della Milizia nazionale forestale per l'acquisto di cavalli di servizio (articolo 210 del regolamento per la Milizia nazionale forestale, approvato dal R. decreto 13 agosto 1926, n. 1465)	*per memoria*
379	Riscossione di anticipazioni e ricuperi vari	115,320 —
380	Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa inscritti in bilancio nella categoria II — Movimento di capitali	50,000 —
381	Importo dei materiali da costruzione ceduti a privati che provvedono direttamente alla riparazione e ricostruzione dei propri edifici danneggiati o distrutti in conseguenza della guerra (decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, numero 925, art. 2)	*per memoria*

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
382	Rimborso da parte degli Ospedali civili di Parma dell'annualità di ammortamento del mutuo di L. 15,000,000 da corrispondersi dalla Cassa depositi e prestiti (art. 3 del R. decreto 27 novembre 1921, n. 2005)	*per memoria*
383	Rimborso da parte delle Casse agrarie delle Marche e dell'Umbria dei contributi versati dallo Stato ai sensi della legge 2 gennaio 1910, n. 7 (art. 17 del regolamento approvato con R. decreto 20 marzo 1910, n. 247)	*per memoria*
	Totale dei ricuperi diversi	4,593,959.90

RIASSUNTO PER TITOLI.

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Redditi patrimoniali dello Stato	344,605,161.43
	Contributi:	
	Imposte dirette	5,426,500,000 —
	Tasse sullo scambio della ricchezza in amministrazione del Ministero delle finanze	3,704,300,000 —
	Imposte indirette sui consumi	2,938,500,000 —
	Privative	3,568,720,000 —
	Chinino dello Stato	23,500,000 —
	Lotto	500,000,000 —
	Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero dei lavori pubblici	20,000,000 —
	Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero degli affari esteri	40,000,000 —
	Proventi di servizi pubblici minori	132,971,000 —
	Rimborsi e concorsi nelle spese	584,473,569.35
	Entrate diverse	2,073,121,887.25
	Totale della categoria 1ª (parte ordinaria)	19,356,691,618.03
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Rimborsi e concorsi nelle spese	14,645,406.51
	Entrate diverse	239,428,142.24
	Somme versate da Governi di Stati ex-nemici, esclusi quelli della Germania e dell'Austria, in conto riparazioni dei danni di guerra	10,000,000 —
	Totale della categoria 1ª (parte straordinaria)	264,073,548.75
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Vendita di beni ed affrancamento di canoni	36,966,954.37
	Accensione di debiti	2,090,988,478.23
	Riscossione di crediti	563,783.39
	Rimborsi di somme anticipate dal Tesoro	89,371,530.56
	Anticipazioni al Tesoro da enti locali per richiesto acceleramento di lavori catastali	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	Partite che si compensano nella spesa	10,392,648.86
	Emissione di monete	—
	Ricuperi diversi	4,593,959.90
	Totale della categoria II	2,232,877,355.31
	Totale del titolo II — Entrata straordinaria	2,496,050,904.06
	Totale dell'entrata reale (ordinaria e straordinaria)	21,853,642,522.09
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	Categoria I. — Entrate effettive:	
	Parte ordinaria	19,356,691,618.03
	Parte straordinaria	264,073,548.75
		19,620,765,166.78
	Categoria II. — Movimento di capitali (Parte straordinaria)	2,232,877,355.31
	Totale generale	21,853,642,522.09

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Numero di pubblicazione 1253.

REGIO DECRETO 2 giugno 1927, n. 967.

Proroga dei poteri conferiti al Commissario straordinario presso l'Istituto per le case popolari di Palermo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 12 e 52 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia, convertito in legge 7 febbraio 1926, n. 253;

Visti i Regi decreti 30 agosto 1925, n. 1641, 11 aprile e 17 giugno 1926, nn. 794 e 1267, 27 ottobre 1926, n. 1958, e 17 febbraio 1927, n. 308, che nominano Commissario straordinario presso l'Istituto per le case popolari di Palermo, con sede in Palermo, il signor Stefano Boscogrande, barone di Carcaci, per la gestione temporanea dell'Istituto stesso e per la revisione dello statuto fino al 17 giugno 1927;

Ritenuta la necessità che i poteri concessi al detto Commissario vengano prorogati, acciocchè possa espletare completamente il còmpito affidatogli;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I poteri conferiti al signor Stefano Boscogrande, barone di Carcaci, quale Commissario straordinario presso l'Istituto per le case popolari di Palermo, con sede in Palermo, con il R. decreto 17 febbraio 1927, n. 308, sono prorogati fino al 30 settembre 1927.

Art. 2.

Per tutta la durata della gestione straordinaria, l'Istituto continuerà a corrispondere al predetto Commissario l'indennità giornaliera di cui al R. decreto 17 febbraio 1927, n. 308.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 261, foglio 100. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1254.

REGIO DECRETO 19 maggio 1927, n. 965.

Sistemazione della direzione delle Regie scuole commerciali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749, sull'ordinamento dell'istruzione media commerciale, ed il relativo regolamento 28 maggio 1925, n. 1190;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sino al 15 ottobre 1927 il Ministro per l'economia nazionale ha facoltà di nominare ai posti vacanti di direttore di Regie scuole medie commerciali insegnanti titolari stabili di Regie scuole medie commerciali di grado uguale o superiore anche se di anzianità minore di quella prevista dall'art. 29 del R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749.

La nomina avrà luogo col grado di direttori titolari in prova per un biennio e la conferma stabile è subordinata al risultato favorevole di una ispezione.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1927 - Anno V

Atti del Governo, registro 261, *foglio* 98. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1255.

REGIO DECRETO 22 maggio 1927, n. 968.

Equiparazione dell'Istituto delle Canossiane per sordomute di Cremona alle scuole pubbliche elementari ed approvazione della relativa convenzione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126, con il quale l'obbligo scolastico viene esteso ai fanciulli sordomuti idonei all'istruzione;

Considerato che l'Istituto canossiano per le sordomute di Cremona si trova nelle condizioni di idoneità per l'assolvimento dell'obbligo scolastico;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Istituto delle Canossiane per sordomute di Cremona è dichiarato idoneo per l'assolvimento dell'obbligo scolastico da parte dei fanciulli sordomuti e come tale riconosciuto a tutti gli effetti quale pubblica scuola per i medesimi, in base all'annessa convenzione, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, e che andrà in vigore alla data del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1927 - Anno V.

Atti del Governo, registro 261, *foglio* 101. — FERRETTI.

Convenzione.

Fra i sottoscritti prof. comm. Riccardo Alfredo Truffi, Regio provveditore agli studi di Milano, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione secondo l'autorizzazione in data 4 agosto 1926, n. 3399, e la signora Pagoni Anna, direttrice dell'Istituto canossiano per sordomute in Cremona, si è convenuto quanto segue:

1. - L'Istituto dei sordomuti suddetto si obbliga ad impartire l'istruzione elementare a non meno di cinquanta fanciulle sordomute in età dell'obbligo scolastico.

2. - L'Istituto si obbliga ad impartire l'insegnamento secondo le norme vigenti e ad uniformarsi a quanto prescrivono il regolamento e i programmi sull'istruzione dei sordomuti.

3. - L'Istituto suddetto si obbliga ad impartire l'istruzione alle sordomute mediante personale abilitato ai sensi di legge e in numero adeguato alle esigenze scolastiche dell'Istituto stesso. Al detto insegnante sarà corrisposto lo stipendio minimo legale dei maestri elementari.

L'Istituto, in corrispondenza dei vantaggi di vita interna che possa accordare al personale insegnante, ha il diritto di rivalersi della spesa corrispondente. L'Istituto si obbliga inoltre di provvedere alle eventuali supplenze del personale insegnante con personale avventizio assunto in via provvisoria.

A questo e al personale assistente, regolarmente assunto in tale qualità, sarà dall'Istituto corrisposto un compenso secondo le risorse finanziarie dell'Istituto stesso, tenendo, per quanto sia possibile, in debita considerazione il trattamento fatto ai maestri elementari e al corrispondente personale assistente dei ruoli statali.

4. - Il Ministero della pubblica istruzione riconosce l'Istituto suddetto come pubblica scuola per i sordomuti ed affida ad esso, a tutti gli effetti, l'istruzione e l'educazione delle fanciulle sordomute in esso accolte.

5. - Il Ministero della pubblica istruzione allo scopo di aiutare l'Istituto alle spese di mantenimento, specie per quanto riguarda le scuole, si obbliga ad un concorso di L. 5800 annue.

La presente convenzione ha la durata di un quinquennio e si intenderà confermata qualora non sia denunciata da una delle parti almeno sei mesi prima della scadenza.

Resta integra al Ministero la facoltà di denunzia in ogni tempo prevista dall'art. 44 del regolamento.

6. - La decorrenza della presente convenzione sarà la medesima del Regio decreto col quale il detto Istituto per sordomute in Cremona sarà riconosciuto come pubblica scuola dei sordomuti.

Milano, 29 ottobre 1926.

Alfredo Riccardo Truffi.
Pagoni Anna.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
FEDELE.

Numero di pubblicazione 1256.

REGIO DECRETO 16 giugno 1927, n. 975.

Variazioni di stanziamento negli stati di previsione della spesa dei diversi Ministeri, per l'esercizio finanziario 1926-27.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 3 giugno 1926, nn. 910, 921, 922, 923 e 924; 17 giugno 1926, nn. 996, 997 e 998; e 25 giugno 1926, numeri 1061 e 1065;

Visto l'art. 41, primo comma, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, della giustizia e degli affari di culto, degli affari esteri, dell'istruzione pubblica, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina e dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1926-27, sono introdotte le seguenti variazioni:

MINISTERO DELLE FINANZE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 121 - Pensioni ordinarie	L.	14,000,000
Cap. n. 124 - Pensioni e indennità per una sola volta, ecc.	»	420,000
Cap. n. 126 - Pensioni e indennità agli operai delle manifatture, ecc.	»	2,250,000
Cap. n. 127 - Pensioni e indennità agli operai delle saline, ecc.	»	120,000
Cap. n. 135 - Personale, ecc. (Catasto) .	»	100,000
Cap. n. 155 - Restituzioni e rimborsi (Tasse)	»	1,000,000
Cap. n. 225 - Restituzioni e rimborsi (Imposte dirette)	»	20,000,000
Cap. n. 338 - Vincite al lotto	»	12,000,000
Cap. n. 407 - Assegno temporaneo mensile ai funzionari militari, ecc., già appartenenti, ecc.	»	10,000,000
Totale . . .	L.	59,890,000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 227 - Stipendi, paghe, ecc. (Guardia di finanza)	L.	5,000,000
Cap. n. 277 - Restituzione di diritti indebitamente riscossi, ecc.	»	1,500,000
Totale . . .	L.	6,500,000

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO.

a) *In aumento*:

Cap. n. 15 - Pensioni ordinarie	L.	7,000,000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 1 - Ministero - Personale di ruolo, ecc.	L.	100,000
Cap. n. 17 - Magistrature giudiziarie - Personale, ecc.	»	1,000,000
Cap. n. 18 - Cancellerie e segreterie giudiziarie - Personale, ecc.	»	1,000,000
Cap. n. 33 - Ufficio di pubblicazione delle leggi - Personale, ecc.	»	10,000
Totale . . .	L.	2,110,000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

In aumento:

Cap. n. 16 - Pensioni ordinarie	L.	420,000

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 18 - Pensioni ordinarie	L.	5,000,000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 20 - Amministrazione regionale scolastica - Personale, ecc.	L.	200,000
Cap. n. 65 - Convitti nazionali, ecc. - Personale, ecc.	»	250,000
Cap. n. 73 - Regi istituti dei sordomuti e Regi istituti dei ciechi, ecc. - Personale, ecc.	»	40,000
Cap. n. 76 - Regie università ed altri Istituti superiori, ecc. - Personale, ecc.	»	50,000
Cap. n. 84 - Istituti superiori di magistero di Firenze, Messina e Roma - Personale, ecc.	»	20,000
Cap. n. 86 - Biblioteche governative, ecc. - Personale, ecc.	»	150,000
Cap. n. 90 - Istituti e corpi scientifici e letterari - Personale, ecc.	»	10,000
Cap. n. 112 - Regio opificio delle pietre dure in Firenze, ecc. - Personale, ecc.	»	40,000
Cap. n. 127 - Assegni di disponibilità . .	»	30,000
Cap. n. 166 - Spese per il pagamento degli stipendi e delle retribuzioni dovuti al personale dell'Amministrazione della Real Casa, ecc.	»	25,000
Totale . . .	L.	815,000

MINISTERO DELL'INTERNO.

a) *In aumento*:

Cap. n. 15 - Pensioni ordinarie	L.	2,600,000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 75 - Funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza, ecc. - Stipendi, ecc. . .	L.	1,000,000

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

In aumento:

Cap. n. 36 - Pensioni ordinarie	L.	200,000

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

In aumento:

Cap. n. 14 - Pensioni ordinarie	L.	600,000

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 14 - Pensioni ordinarie	L.	25,000,000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 1 - Ministero - Personale civile di ruolo, ecc.	L.	400,000

MINISTERO DELLA MARINA.

In diminuzione:

Cap. n. 19 - Pensioni ordinarie (Personali militari e civili)	L.	500,000
Cap. n. 20 - Pensioni ordinarie (Personale lavorante)	»	1,800,000
Totale . . .	L.	2,300,000

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 18 - Pensioni ordinarie	L.	100,000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 1 - Stipendi ed assegni al personale di ruolo, ecc.	L.	370,000
Cap. n. 44 - Stipendi ed assegni fissi al personale di ruolo addetto all'istruzione agraria media, ecc.	»	230,000
Cap. n. 84 - Stipendi ed assegni al personale forestale, ecc.	»	190,000
Totale . . .	L.	790,000

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 261, foglio 107. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1257.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 16 giugno 1927, n. 977.
49ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 16 giugno 1927, sul decreto che autorizzà una 49ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27.

MAESTA',

Il Governo della Maestà Vostra ha assegnato un contributo governativo di L. 300,000, nelle spese per l'organizzazione e la preparazione della Mostra italiana all'Esposizione internazionale musicale di Francoforte sul Meno.

La somma stessa, su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, viene prelevata dal fondo di riserva per le spese impreviste ed inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione per il corrente esercizio, come dal decreto che il riferente si onora di sottoporre alla Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 19,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1926,27, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 16,019,922.15, rimane disponibile la somma di lire 2,980,077.85;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 341 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-27, è autorizzata una 49ª prelevazione nella somma di L. 300,000, da inscrivere nel bilancio del Ministero dell'istruzione, per l'esercizio finanziario medesimo, al capitolo di nuova istituzione n. 171-XIV: « Contributo dello Stato alle spese per la preparazione e l'organizzazione della Mostra italiana all'Esposizione internazionale musicale di Francoforte sul Meno ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 261, *foglio* 109. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1258.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 16 giugno 1927, n. 978.

51ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 16 giugno 1927, sul decreto che autorizza una 51ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27.

MAESTA',

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per il corrente esercizio finanziario, è da inscrivere un fondo di L. 50,000 per provvedere al conferimento di borse di studio per inscritti alla Facoltà di scienze politiche della Regia università di Roma.

Nel bilancio del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio medesimo sono da stanziare L. 40,000 per formare la somma di L. 50,000 che il Governo della Maestà Vostra ha deliberata come contributo per le spese di organizzazione di una fiera campionaria a Fiume.

Ad entrambe queste assegnazioni può provvedersi attingendo al fondo di riserva per le spese impreviste, come dal decreto che il riferente si onora di sottoporre alla Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste sono disponibili L. 749,827.85;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 341 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-1927, è autorizzata una 51ª prelevazione nella somma di L. 90,000 da inscrivere, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri sotto indicati, per l'esercizio finanziario medesimo:

Ministero dell'istruzione. — Cap. n. 88 - Fondazioni scolastiche, ecc. - Posti gratuiti, ecc.	L. 50,000
Ministero dell'economia nazionale. — Cap. n. 112 - Incoraggiamenti per promuovere le organizzazioni del commercio, ecc.	» 40,000
	L. 90,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 261, *foglio* 110. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1259.

REGIO DECRETO 16 giugno 1927, n. 974.

Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1926-27.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 3 giugno 1926, n. 924;

Visto l'articolo 41, primo comma, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del cap. 27: « Concorsi e rimborsi dello Stato nelle spese che le Amministrazioni regionali scolastiche e i Comuni sostengono per gli stipendi ed assegni dei maestri delle scuole elementari, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per l'esercizio 1926-27, è aumentato di L. 70,000,000.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1927 - Anno V.
Atti del Governo, registro 261, *foglio* 106. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1260.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 giugno 1927, n. 973.

Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1926-27.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 3 giugno 1926, n. 911;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, art. 3, n. 2;

Riconosciuta la necessità — assoluta ed urgente — di provvedere ad una ulteriore assegnazione di fondo, per spese varie nelle Colonie;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Per provvedere a spese varie nelle Colonie, è autorizzata una maggiore assegnazione di L. 27,000,000 da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario 1926-27.
Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Questo decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione e verrà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *giugno* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 261, *foglio* 105. — FERRETTI.

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1927.

Attivazione del nuovo catasto per i Comuni dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Occhiobello e Massa Superiore (Rovigo).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vedute le leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, che ordinano la formazione del nuovo catasto;
Veduto il regolamento per la esecuzione di dette leggi, approvato con il R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65;
Veduta la legge 7 luglio 1901, n. 321, per l'attivazione del nuovo catasto e per la esecuzione delle relative volture catastali;
Veduto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;
Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, numero 2089, e l'art. 4 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1276, che permettono di attivare il nuovo catasto per distretto di agenzia, ed anche per Comune;
Ritenuta la opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto per i Comuni del distretto di Occhiobello e Massa Superiore (provincia di Rovigo);

Decreta:

L'attivazione del nuovo catasto, formato in esecuzione delle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, avrà effetto dal giorno 1° luglio 1927 pei Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Occhiobello e Massa Superiore (provincia di Rovigo) e da tale data cesserà per il detto Ufficio la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza e quello delle imposte dirette sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà inserto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 maggio 1927 - Anno V

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1927.

Autorizzazione al Banco Sant'Alessandro di Bergamo ad istituire una propria agenzia nella frazione Olda.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, portante provvedimenti per la tutela del risparmio;
Veduto il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, col quale furono emanate le norme regolamentari per l'esecuzione del Regio decreto-legge suddetto;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Articolo unico.

Il Banco Sant'Alessandro di Bergamo è autorizzato ad istituire una propria agenzia nella frazione di Olda, a condizione che, contemporaneamente, venga chiusa quella già operante nella frazione di Sottochiesa.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 giugno 1927 - Anno V

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1927.

Autorizzazione all'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale ad aprire una propria filiale in Bracciano.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, che reca disposizioni per la tutela del risparmio;
Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Decreta:

Articolo unico.

L'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale, con sede centrale in Roma, è autorizzato ad aprire una propria filiale a Bracciano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1927 - Anno V.

Il Ministro per l'economia nazionale: BELLUZZO.

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1927.

Autorizzazione alla Direzione centrale della Banca commerciale italiana ad istituire una propria agenzia di città in Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, portante provvedimenti per la tutela del risparmio;

Veduto il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, col quale furono emanate le norme regolamentari per l'esecuzione del Regio decreto-legge suddetto;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Articolo unico.

La Direzione centrale della Banca commerciale italiana è autorizzata ad istituire una propria agenzia di città in Roma al Piazzale Appio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 giugno 1927 - Anno V.

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1927.

Scioglimento dell'Amministrazione dell'opera pia « Asilo di quiete Bevilacqua La Masa », in Bevilacqua, e nomina del Commissario straordinario.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la proposta formulata dal Prefetto di Verona per lo scioglimento dell'Amministrazione dell'opera pia « Asilo di quiete Bevilacqua La Masa » in Bevilacqua;

Ritenuto che, a causa di persistenti dissensi circa l'indirizzo amministrativo dell'ente, quattro dei cinque componenti del Consiglio di amministrazione hanno rassegnato le dimissioni, mentre il quinto si trova attualmente nella Somalia;

Ritenuta, anche in seguito alle risultanze di una ispezione, la necessità di provvedere al completo riordinamento dell'ente, allo scopo di assicurarne l'effettivo funzionamento che è stato finora ritardato, con pregiudizio degli interessi dell'istituzione;

Visto l'art. 23 del R. decreto 23 dicembre 1923, n. 2841;

Decreta:

L'Amministrazione dell'opera pia « Asilo di quiete Bevilacqua La Masa », in Bevilacqua, è sciolta.

Il cav. Cesare Perdisa, ragioniere capo dell'Amministrazione dell'interno, è nominato, per il termine di 6 mesi, Commissario per la straordinaria gestione dell'opera pia predetta.

Il Prefetto di Verona è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 4 giugno 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: SUARDO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica delle paludi di Preval in provincia del Friuli.

Con decreto n. 4573 del 23 giugno 1927 il Ministero dei lavori pubblici ha approvato lo statuto del Consorzio di bonifica delle paludi di Preval in provincia del Friuli deliberato dall'assemblea generale degli interessati il 30 gennaio 1927.

Con la facoltà attribuitagli dall'art. 75 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, ha però modificato gli articoli 11 e 25, sopprimendone il primo capoverso col quale si designa fin d'ora come membro di diritto del Consiglio dei delegati e della Deputazione consorziale il rappresentante del Governo che il Ministero potrà a suo tempo nominare a norma dell'art. 6 del decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 191.

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio di scolo Tabellano-Torricella-Bosco Preti (Mantova).

Con decreto n. 4787 del 23 giugno 1927 il Ministero dei lavori pubblici ha approvato il nuovo statuto del Consorzio di scolo Tabellano-Torricella-Bosco Preti (Mantova) deliberato dall'assemblea generale degli interessati il 6 marzo 1927 - Anno V.

Approvazione dello statuto del Consorzio speciale per la bonifica di Arneo in provincia di Lecce.

Con decreto Ministeriale 22 giugno 1927, n. 5151, è stato approvato con alcune modifiche lo statuto del Consorzio speciale per la bonifica di Arneo in provincia di Lecce, deliberato dall'assemblea generale dei consorziati nell'adunanza tenutasi nella sala d'udienza della Regia pretura di Nardò il 18 luglio 1926.

Estromissione di zona dal Consorzio di bonifica di Roncocorrente (Mantova).

Con decreto n. 5045 del 23 giugno 1927 il Ministero dei lavori pubblici ha approvato l'estromissione dal Consorzio di bonifica di Roncocorrente (Mantova) di una zona di ettari 78.10.69 situata in comune di Cesole, giusta deliberazione 5 giugno 1924 dell'assemblea generale degli interessati, e l'aggregazione della suddetta zona al Consorzio di bonifica Cesole, Canicossa e Campitello, deliberata dall'assemblea generale del Consorzio stesso il 22 giugno 1924.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dazi doganali.

La media per il pagamento dei dazi di importazione da valere dal 27 giugno al 3 luglio 1927 è stata fissata in L. 344, rappresentanti 100 dazio nominale e 244 aggiunta cambio.

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.